EDITTO POLITICO

DI

NAVIGAZIONE MERCANTILE

AUSTRIACA

DATO IN VIENNA

il dì 5 aprile 1774.

VENEZIA

RISTAMPATO PER FRANCESCO ANDREOLA I. R. STAMPATORE

1816.

NOI MARIA TERESA

PER LA DIO GRAZIA

Imperadrice Vedova de' Romani, Regina dell'Ungheria, Boemia, Dalmazia, Croazia, Schiavonia, Galizia, Lodomeria ec. Arciduchessa dell'Austria, Duchessa della Borgogna, Stiria, Carintia, e Carniola; Gran-Principessa della Transilvania; Margravia della Moravia; Duchessa del Brabante, Limburgo, Luccemburgo, della Gheldria, di Wirtemberga, della superiore ed inferiore Silesia, di Milano, Mantova, Parma, Piacenza, e Guastalla, di Auschwitz e Zattor; Principessa della Svevia; Contessa di Absburgo, della Fiandra, del Tirolo, Hennegau, Kiburgo, Gorizia e Gradisca; Margravia del Sacro-Rom. Imp., della Burgovia, dell'alta e bassa Lusazia; Contessa di Namur; Signora della Marca e di Meclina ec. Duchessa Vedova della Lorena e di Baar; Gran-Duchessa di Toscana ec. ec.

Impartiamo la nostra sovrana grazia, e notifichiamo a tutti gli abitanti del no-

stro littorale; ed in specialità a tutti li sudditi addetti alla navigazione mercantile, che sollecita ed intenta Noi di regolare quanto sia possibile con accurato e buon ordine la navigazione mercantile nazionale, per promuovere ancora il commercio marittimo, ci siamo determinata di emanare, e far pubblicare con la stampa, a comune scienza e direzione, il seguente

EDITTO POLITICO

DI

NAVIGAZIONE MERCANTILE

che abbia la forza di legge nella materia di cui si tratta; e serva di guida a tutti li capitani del porto, capitani o padroni di bastimenti, uffiziali, marinari, ed equipaggio tutto, con cui sono o saranno armati li bastimenti sudditi mercantili, per accurata osservanza ed adempimento, sotto le pene nella legge prescritte.

ARTICOLO I.

Dell' uffizio de' capitani del porto nel littorale austriaco.

---

§. 1.

Negli accidenti pressanti e non interessanti la pubblica salute nel porto ed adjacenze, potrà dare disposizioni provvisionali.

Se dentro, o alle viste del porto, nella darsena o ne' canali, insorgesse qualche accidente non interessante la sanità, in cui ogni indugio si rendesse pericoloso, il capitano del porto potrà e dovrà pettoralmente portarvi un riparo, o provvedimeuto provvisionale, con aver l'attenzione d'informare dell'accidente e del provvedimento la suprema Intendenza commerciale, e con dipendere dagli ulteriori suoi ordini; all'incontro si avvertisce di non far valere l'autorità sopra confidatagli in que' casi ed affari, che, ammettendo dilazione,

devono esser portati all'immediata decisione della suprema Intendenza.

§. 2.

Attività del capitano del porto nelle contestazioni marittime con gente di marina.

Nelle contestazioni tra gente di marina sopra materie di marina; o la materia è contenziosa, e dipende dal rispettivo Jus delle parti, come per esempio: il danno inferito da uno all'altro bastimento nel porto, le reciproche pretensioni de' capitani con l'equipaggio, o con altri capitani, e simili. Di queste materie se ne lascia al capitano del porto la prima nozione, all'occasione della quale egli procurerà di condurre la controversia ad un amichevole componimento, a cui, non accedendo le parti, potranno sempre promuovere e proseguire la causa nel competente foro; ben inteso, che se l'affare non induce alcuna avarìa o riparazione di danni, le disposizioni del capitano del porto dovranno eseguirsi provvisionalmente; o la materia non è

fondata sopra qualche Jus delle parti, e dipende semplicemente da riguardi politici e commerciali, come per esempio: se due bastimenti vogliano ormeggiarsi o legarsi nell'istesso sito o faro; se questo, o quel bastimento volesse la preferenza del carico o discarico, e simili. Queste materie sono rimesse alle disposizioni del capitano del porto, salvo manente il ricorso alla suprema intendenza delle parti che si credessero aggravate.

§. 3.

Sopra ordini del Governo, o del tribunale mercantile, impedirà la partenza a' bastimenti.

Sopra ordine della suprema intendenza commerciale, o del Magistrato di sanità, o sopra decreto o insinuazione del Tribunale mercantile di prima istanza, il capitano del porto, sotto responsabilità di ogni danno che potesse essere inferito per sua negligenza, prenderà le misure più accertate per impadronirsi del timone, remi, vele, o corpo de' bastimenti.

§. 6.

Ispezione sulli fari, colonne, anelli ec.

E' commessa parimente alla vigilanza del capitano del porto la conservazione, riparazione o distribuzione de' fari, colonne, o anelli; quindi egli dovrà essere sollecito, non tanto che ne esistino sempre nella necessaria quantità, bontà, e ordine, quanto che non gli sia inferito alcun danno per parte de' bastimenti, con portarne all' intendenza le opportune informazioni.

§. 7.

Sulla scogliera e moli.

E' pure commessa alla vigilanza del capitano del porto, e sotto gli ordini dell' intendenza, la conservazione della scogliera, e di tutte le dipendenze de' moli.

§. 8.

Vigilerà, sotto sua responsabilità, alli danni che fossero inferiti.

E siccome l' incolumità e sicurezza del porto e de' moli è un oggetto di

§. 10.

A riguardo della polvere a bordo de' bastimenti mercantili.

Che tutti i bastimenti, sotto pena di fiorini 50, nel loro arrivo, denuncino la polvere; e quelli, che vorranno ormeggiarsi nella darsena o canali, dovranno depositarla nel magazzino a quest'effetto destinato, o sopra altro bastimento ancorato alla rada, da cui non potrà, nè dovrà essere estratta dal proprietario o capitano, prima che il bastimento, il quale deve riceverla, non sia uscito dalla darsena, canale, o porto, ne'quali luoghi non sarà assolutamente permesso, nè il discarico, nè il ricarico della polvere.

§. 11.

Nel raddobbo de' bastimenti.

Che sotto l'istessa pena, oltre la refusione de'danni, i fuochi necessarj al raddobbo o calafatazione de' bastimenti, o all'incatramamento de' cordaggi, siano accesi in distanza tale dalli bastimenti

e case, che sia rimosso ogni pericolo di incendio; a qual effetto i capitani o proprietarj de' bastimenti dovranno insinuarsi al capitano del porto.

§. 12.

Rispetto alli vecchj innavigabili bastimenti.

Che i proprietarj de' vecchj bastimenti resi innavigabili sieno obbligati di romperli, e di asportarne gli avanzi, sotto pena della confiscazione, dopo il termine di un mese decorrendo dal giorno della precorsa intimazione al proprietario per parte del capitano del porto.

§. 13.

Inriflesso del fondo del porto.

Che nessun bastimento faccia qualche inuguaglianza nel fondo del porto all'occasione di raddobbarsi, sotto pena di riparare e pareggiare a sue spese il fondo.

§. 14.

Inibito lo sparo del cannone nella darsena e canali.

Che nessun bastimento ardisca di sparare il cannone, neppure a vuoto, nella darsena o ne' canali, sotto la pena di fiorini 50., oltre la refusione di tutti i danni.

§. 15.

Cautele riguardo al fuoco e lumi sulli bastimenti in tempo di notte.

Che, sotto la medesima pena, i bastimenti ancorati nella darsena, canali, o porto non accendino, di notte, e molto meno tenghino lume scoperto; ma dovrà essere questo sempre coperto con lanterna, fanale, e simili per allontanare il pericolo d'incendj; ed in nessuna maniera possano accendere, o tener fuoco acceso in tempo di notte sopra i bastimenti, o in vicinanza di essi.

§. 16.

Nel carico e discarico della savorra.

Che nessun bastimento possa scaricare o caricare savorra, senza previa insinuazione al capitano del porto, il quale non permetterà che segua il carico o discarico, se non in quel congruo sito che sarà determinato dall' Intendenza; avendo esso capitano cura, che ciò si faccia mediante una vela, o tenda capace di ricevere quella parte di savorra, che nel versamento si spargerebbe e caderebbe in mare con immunire la riva, il porto, ed i vicini canali; il che tutto sarà per essere osservato sotto pena di fiorini 50, ed emenda del danno, di cui, in caso di trascuranza di esigerla da' colpevoli, sarà tenuto l'istesso capitano del porto; la savorra discaricata apparterrà al capitano del porto, che potrà e dovrà venderla a prezzo discreto, lasciando i capitani nella piena libertà di provvederla, ove, e da chi più loro piace.

§. 17.

Nel carico e discarico delle merci sul quai.

Che i proprietarj o capitani non lascino le merci sopra i quai oltre il termine di tre giorni, dopo il quale, per lasciar luogo e comodo a'successivi discarichi, saranno fatte asportare dal capitano del porto, a spese della merce; quindi per maggiormente assicurare la inalterabile osservanza delle suddette e susseguenti ordinanze, come pure per tenere in soggezione i capitani e padroni, il capitano del porto percorrerà frequentemente le dipendenze tutte del porto.

§. 18.

Nella stata de' bastimenti.

Egli, il capitano del porto, assegnerà ad ogni bastimento il conveniente rispettivo luogo di stata nel porto, darsena o ne'canali, avvertendo, che:

§. 19.

Nell' ormeggiamento.

Un bastimento non possa portare incomodo, nè pregiudizio all'altro, nè nella stata, nè nell'ormeggiamento; conseguentemente:

§. 20.

Nell' assegnazione del sito e de' fari.

Istruirà i capitani o padroni, di non portarsi in questo o quel sito, e di non legarsi a questo o quel faro, colonna, od anello, che potesse inferir danno a qualche bastimento.

§. 21.

Attività in caso di disobbedienza de' capitani.

Che se un capitano o padrone recalcitrasse alle istruzioni, insinuazioni e minaccie del capitano del porto; questo potrà e dovrà tagliare la gomena o corda pericolosa.

§. 22.

Siano lasciate libere le imboccature.

Osserverà, che i bastimenti o barche che entrano, o si approssimano alla darsena, o alli canali per gli scarichi e discarichi, lascino l'imboccatura libera, e comodo passaggio.

§. 23.

Regola de' registri di officio.

Il capitano del porto terrà o farà tenere un registro esatto di tutti i bastimenti andanti e venienti; con marcare nel registro, non tanto i giorni dell'arrivo e partenza, quanto la respettiva portata e manifesto del carico di entrata e uscita; al qual fine è stato già ordinato a'ministri del casino, ed al cancelliere di sanità di non ammettere a pratica alcun bastimento senza prima ritirare il manifesto, che dovrà essere rimesso al capitano del porto, del carico di entrata; nè di lasciare le patenti

di sanità senza un biglietto del capitano del porto legittimante la ricevuta del manifesto del carico di sortita; nel manifesto de' bastimenti maggiori, dovranno i capitani espressamente dichiarare, che non abbiano occultato nulla del carico, nè celato alcun collo o genere destinato per terze persone sotto titolo di provisione o bagaglio del bastimento; e dovranno pure i capitani esibirsi di ratificare il manifesto con giuramento ad ogni requisizione.

§. 24.

Si rilascieranno gratis a' negozianti le fedi corrispondenti a' registri.

Sopra i registri, dichiarati nell'articolo precedente, potranno i negozianti prendere quelle informazioni e legittimazioni che si rendessero loro necessarie e utili; ed il capitano del porto rilascierà *gratis* le fedi corrispondenti agl' istessi registri, che gli fossero domandate dai negozianti;

§. 25.

Si ricuseranno agli esploratori.

Ricusando le fedi e la ricognizione de' registri agli esploratori, vagabondi, e a tutti quelli che non conoscesse per pubblici negozianti.

§. 26.

Ore di residenza nell'uffizio.

Il capitano del porto, o il suo ajutante, dovrà risiedere nell'uffizio capitaniale del porto dall'aperta sino alla serrata delle porte, salva l'ora necessaria al vitto, per la più sollecita spedizione de' bastimenti e de' naviganti.

§. 27.

Dolcezza e moderazione nell' uffizio.

Il capitano del porto si comporterà nel suo uffizio con la maggiore dolcezza e moderazione, che molto puol contribuire ad invitare nel littorale i bastimenti, ed i naviganti.

§. 28.

Ispezione immediata sull' osservanza dell'editto di marina.

Una delle principali obbligazioni delli capitani del porto di tutto il littorale austriaco sarà d'invigilare all'accurata osservanza di questo editto politico di navigazione; onde, sotto grave loro responsabilità, viene loro da Noi con la presente legge prescritto d'inquirire, anche *ex officio*, quando li bastimenti nazionali ritornano da' loro viaggi, e di esaminare, all'occasione che il capitano o padrone, dopo il ritorno, si presenta negli uffizj rispettivi di sanità, se essi capitani o padroni, gli uffiziali, o l'equipaggio tutto abbia eseguito fedelmente i suoi doveri, e le ordinanze prescritte negli articoli seguenti, con l'espresso obbligo di denunziare a' rispettivi Governi li contravventori, per devenire contra di loro *ex officio* alle pene determinate, o per determinarle, se la legge ne avesse rimesso l'arbitrio al Governo. All'occasione di questo esame, nel quale gli sa-

rà permesso ancora di rivangare li giornali dello scrivano o capitano, saranno solleciti i capitani del porto d'invigilare, che le pene pecuniarie esatte dal capitano o padrone del bastimento siano rimesse fedelmente alla cassa de' poveri nel littorale.

I capitani del porto, negligenti nell'articolo di questa vigilanza a loro commessa, saranno da' Governi ammoniti, e dopo li due volte infruttuosamente replicati avvertimenti della superiorità, dall'impiego rimossi per rimpiazzarli con soggetti più zelanti; essendo, a tenore delle nostre disposizioni, il preciso obbligo del Governo di Trieste, e di tutti li subalterni nel littorale stabiliti, d'invigilare irremissibilmente all'accurato adempimento di queste nostre provvide disposizioni.

Articolo II.

De' capitani e padroni di bastimenti mercantili.

---

§. 1.

Ogni capitano navigante con le Ces. Regie Insegne, deve essere suddito nativo, o naturalizzato.

Nessuno potrà in avvenire montare, o comandare in qualità di capitano o padrone un bastimento, che, munito della nostra patente, scontrino, o passaporto, navighi con le Imperiali Regie Insegne, se non abbia già compiti gli anni 20, e se non sia suddito nato, o tale divenuto con la naturalizzazione, con l'assunzione alla cittadinanza di qualche comunità de' nostri stati, o con il solo domicilio in questa o quella città delle provincie del dominio, premessa la legittimazione dell'età, e della sudditanza.

§. 2.

Ogni capitano o padrone, navigante con la sovrana patente, dovrà tenere un regolato esatto giornale.

Ogni capitano o padrone di bastimento eccedente la portata di cinquanta tonnellate, dovrà accompagnarsi con un libro o sia giornale, ciascuna pagina del quale sarà bollata *gratis* dall'intendenza di Trieste, o dalle luogotenenze di Fiume, Segna, e direttorato di Buccari. In questo libro si riporterà dal capitano, in mancanza dello scrivano, il rollo distinto con nome, cognome, e patria dell'intiero equipaggio, con annotarvi le mutazioni che in quello potessero di giorno in giorno sopravvenire, e le cause di esse, cioè: se per morte, fuga, malattia, o altre mancanze o impedimento. In pagine separate si terrà nota distinta de' rispettivi salarj convenuti, e de' danari somministrati ad ogni ufficiale, marinari, o mozzo, ed i loro buoni o cattivi portamenti; nel medesimo libro dovrà il capitano prendere an-

cora una breve memoria della diligente o negligente assistenza de' Consoli, dei favori o torti ricevuti in qualche porto, degl' incontri favorevoli o sinistri con bastimenti da guerra o in corso; e di tutti i fenomeni che direttamente o indirettamente possono interessare la nostra Bandiera, Corona, o il Commercio e Navigazione austriaca, tutto in un ordine giornaliero ben tenuto.

In aggiunta di questo libro, e delle annotazioni e registri a quello annessi, che dovranno impreteribilmente osservarsi da ogni capitano o padrone, sotto la pena di fiorini 100 e della perpetua inabilitazione a questo uffizio, quanto di altre in riflesso delle circostanze, a norma delle leggi e ad arbitrio del Governo, esortiamo tutti i capitani o padroni di notare e far notare dallo scrivano nel detto accurato giornale tutti gli accidenti de' suoi viaggi, e state ne' porti, con le sue rimarche concernenti la mutazione de' venti, la natura de' seni, golfi, e rade, come pure la direzione e maneggio del bastimento e vele all'occasione di pericolo di scogli o di tempeste; onde simili giornali possa-

no servire al capitano stesso, ed a' suoi successori di regola e di norma a vantaggio della navigazione, e commercio de' nostri sudditi.

§. 3.

Li capitani o padroni dovranno, dopo il termine di un viaggio, produrre li giornali a' nostri capitani del porto;

I capitani o padroni saranno obbligati di mostrare il detto giornale, tre giorni dopo la loro ammissione a libera pratica di qualche porto del nostro littorale, alli rispettivi capitani del porto, quali, previo l'esame, e fatto uso di essi, li restituirà, con prendere e conservare esatto registro de' capitani che avranno prodotti i libri e giornali tenuti accuratamente con il prescritto buon ordine; dichiarando Noi, che avremo in graziosa considerazione quelli che si saranno distinti.

§. 4.

E rendere loro conto delle pene pecuniarie applicate alla cassa de' poveri, sotto immediata responsabilità.

Nell'occasione medesima dovrà rendere esatto conto, alla persona deputata da' magistrati politici, delle pene in cui è incorso l'equipaggio; e che dovrà trattenere dal suo salario sotto corresponsabilità; e manifestandosi frode nel rendimento di conti delle pene, sarà condannato nella triplice rifazione di esse, oltre alle afflittive ad arbitrio del Governo in riflesso delle circostanze.

§. 5.

Ne' conti privati dipenderanno dalle istruzioni de' proprietarj.

Rispetto a' conti e registri riguardanti la direzione ed amministrazione della nave o del carico, il capitano o padrone eseguirà puntualmente e fedelmente le intenzioni o istruzioni de' por-

zionevoli non deroganti alle ordinanze del presente Nostro Editto; ammonendo bensì ogni capitano, che, in caso di sua malversazione, o colposo danno, ne sarà, non tanto responsabile legalmente verso i suoi porzionevoli, quanto politicamente verso il Governo, che non lascierà di punirlo a pubblico esempio.

§. 6.

La scelta degli uffizianti e marinari del bastimento competerà al capitano o padrone.

Il capitano o padrone, come quello che è il più competente conoscitore della capacità, ubbidienza, fedeltà, e valore dell'equipaggio, avrà la cura di formarlo, e di scegliere per piloto, scrivano, prujere, e marinarj, uomini atti ed esperti nel rispettivo servigio; usando bensì la convenienza di agire di concerto co' porzionevoli, se, e quando l'equipaggio si formasse nel luogo di loro soggiorno.

§. 7.

Li bastimenti, eccedenti la portata di 100 tonnellate, saranno tenuti di ricevere un mozzo; e di riceverne due quelli eccedenti la portata di 200 tonnellate.

Ogni capitano di bastimento, eccedente la portata di 100 tonnellate, navigante con la Nostra Patente, sarà tenuto di prendere, trattenere, e mantenere di vitto e vestito, senza stipendio, per mozzo un giovine Nostro suddito che gli sarà consegnato da' rispettivi magistrati politici; e due mozzi, se il bastimento eccedesse la portata di 200 tonnellate, i quali mozzi saranno tenuti di servire in questa qualità, senza stipendio, per il corso almeno di sei anni.

§. 8.

L' equipaggio deve essere composto, almeno di due terzi di sudditi.

Avrà attenzione di preferire nella formazione dell' equipaggio i nostri sud-

diti, ed obbligo assoluto di completarlo con due terze parti almeno di detti Nostri sudditi, come pure di mantenere l'equipaggio sul vero e giusto ruolo, col quale partirà dal Nostro littorale austriaco, salva qualche legittima necessaria mutazione per sopravvenienza di morte, malattia, diserzione, od altri simili accidenti; questa mutazione dovrà essere giustificata appresso li capitani del porto al ritorno del bastimento nel Nostro littorale con un certificato de' Nostri Consoli, o vice-consoli, residenti nel luogo, ovvero in un prossimo a quello della seguita mutazione, o colla deposizione dell'intiero equipaggio. Il capitano sarà tenuto di reclutare e rimpiazzare, quanto sia possibile, i marinari con sudditi nazionali; ed in mancanza, almeno con sudditi di Principi confederati, o amici Nostri.

§. 9.

Pena contra li subornatori di uffiziali o marinari altrui.

Ogni capitano o padrone si guarderà bene di subornare un uffiziale, o ma-

rinaro già impiegato al servigio di altro capitano; mentre sarà irremissibilmente condannato alla pena di quaranta fiorini, la di cui metà sarà applicata a favore della cassa de' poveri, e l'altra metà a profitto del capitano offeso, che potrà ritenere, se così gli piace, il marinaro, od uffiziale subornato.

§. 10.

Obbligo di assicurarsi della buona condizione del bastimento, e suoi attrezzi.

Incomberà immediatamente al capitano di riconoscere diligentemente, di visitare ed esaminare le parti tutte interne ed esterne del bastimento prima d'impegnarsi in mare, ed assicurarsi, che, non tanto il corpo sia stagno, bene equilibrato con savorra, ed atto a resistere alla navigazione che deve intraprendere, quanto ancora provvisto delle necessarie ancore, sartiami, gomene, vele, e di tutti gli utensili; ed armato con sufficiente equipaggio, portandovi il provvedimento e riparo opportuno, onde il carico, e le persone, non siano esposte ad un manifesto pericolo.

§. 11.

Non potrà farsi uso della patente, che per il solo bastimento a favore del quale è stata rilasciata.

Nessun capitano o padrone presumerà, sotto gravissime pene (che in riflesso delle circostanze potranno estendersi sino al supplicio di morte, nel caso che si operasse con frode e malizia, e ne risultasse al pubblico stato evidente danno) servirsi della sovrana patente per altro bastimento, che per quello a favor del quale sarà stata rilasciata. In caso di rinunzia, vendita, alienazione o disarmamento del bastimento, si guarderà il capitano di far uso alcuno della nostra patente e scontrino; ma rimetterà l'uno e l'altro a' suoi porzionevoli, onde siano immediatamente restituiti per il canale delle superiorità rispettive.

§. 12.

Obbligo di denunziare li parzionevoli occulti del bastimento.

Siccome i soli sudditi possono essere interessati ne' bastimenti che naviga-

no con la Ces. Reg. patente e scontrino; così, se un capitano o padrone, nel corso della navigazione e comando, conoscesse o sospettasse proprietarj o interessati esteri, dovrà denunziarli alla superiorità sotto gravissime pene, fin a quella della morte, nel caso sopra espresso che si operasse con frode o malizia, e ne risultasse al pubblico Stato evidente danno.

§. 13.

Vigilanza alla buona disciplina dell'equipaggio.

Sarà sollecito ogni capitano e padrone di tenere in severa disciplina il suo equipaggio e ciurma, invigilando all'esatta inviolabile osservanza delle leggi ed ordinanze prescritte; e particolarmente:

§. 14.

Non potrà farsi uso di bandiera di altri Principi, nè impiegarsi al loro servigio in tempo di guerra.

Senza espressa speciale Nostra permissione, non potrà inalberare, o lascia-

re inalberare in nessun tempo e luogo, nè per nessuna causa o ragione, altra bandiera, o insegna, se non il solo glorioso nostro padiglione, eccettuato il solo caso, in cui si inalberasse altra bandiera per salvarsi da qualche corsaro, o da bastimento di Potenza in guerra con Noi; nè navigare con patenti di altri Principi benchè amici e confederati; nè mutare il suo nome, nè quello del bastimento. A più forte e giusto titolo, si guarderà ogni capitano e padrone di servire direttamente o indirettamente i nostri nemici in tempo di guerra, o d'impiegare il bastimento in trasporto di truppe, di munizioni da bocca e da guerra, o di merci.

§. 15.

Dovransi insinuare a' consoli le mutazioni personali o reali del bastimento.

Non potrà sostituire in sua vece al comando del bastimento altro capitano, salvo il caso di qualche infermità o sinistro accidente, nè eseguire nel corso del viaggio nel corpo del bastimento qual-

che considerabile mutazione, che alterasse la sua mattatura e portata senza preciso bisogno. In questo caso la sostituzione del capitano, e la mutazione del corpo del bastimento dovrà seguire con la scienza e consenso del console o vice-console residente nel luogo, o in un prossimo a quello, in cui avverrà la sostituzione o mutazione, i motivi della quale dovranno essere registrati dal medesimo console o vice-console nella patente, o nello scontrino; ed il capitano annunzierà, o farà annunziare, a' proprietarj del bastimento, senza dilazione di tempo, la fatta mutazione o sostituzione; e potrà valersi della patente e scontrino sino al ritorno in qualche porto del littorale.

§. 16.

Ogni capitano o padrone presterà la debita ubbidienza e rispetto a' consoli.

Ingiungiamo a tutti i capitani e padroni di prestare la dovuta ubbidienza negli oggetti del loro ministero a' consoli e vice-consoli imperiali-regi residenti ne' porti e scale del ponente e levante

che potranno toccare con i bastimenti; di esibir loro la patente; e, se ricercati, il loro libro e giornale; di corrispondere le prescritte tasse e diritti a norma delle rispettive tariffe; di render loro distinto e fedele ragguaglio della navigazione e carico; e di rimettere alla loro decisione le cause riguardanti il bastimento e la marinerìa, sotto pena della doppia rifazione delle tasse o diritti defraudati o ricusati, e di altre pene pecuniarie ed afflittive ad arbitrio delle superiorità politiche nel littorale.

§. 17.

Li casi dolosi e maliziosi si inquiriranno ex officio *criminalmente, e si puniranno da' competenti tribunali.*

Ne' delitti di casi sinistri colposi, o maliziosi; di baratterìa, dirottamento, falsità di calcoli, o di altre frodi o inganni commessi, o fatti commettere, da' capitani o padroni in pregiudizio de' bastimenti da essi comandati, de' carichi, cambj marittimi, ed ogni altro affare, e contratto della navigazione; e particolar-

mente, se dasse volontaria occasione al deperimento, furto delle merci del carico, od al naufragio, presa, o confiscazione del bastimento, si procederà contra tali delinquenti criminalmente anche *ex officio* senza alcuna istanza della parte, e saranno condannati da' tribunali competenti nelle pene stabilite dalla nostra Nemesi teresiana; e quindi un capitano, che deliberatamente falsificasse i conti, sarà riguardato per falsario a norma dell'articolo 22. All'occasione di un furto, in cui avesse parte il capitano, si riputerà per ladro formale, a senso dell'articolo 94; e nelle frodi pericolose sarà punito come stelione in virtù del §. 5 di detto articolo 94 e della Nemesi. Che se un capitano deliberatamente e maliziosamente dasse occasione al naufragio, o presa del bastimento, singolarmente nel caso che l'equipaggio in totalità o parzialità perisse, o cadesse in schiavitù, sarà trattato come assassino di strada, con le pene prescritte dall'articolo 96 della Nemesi. All'incontro, ne' casi in cui intervenisse semplice colpa del capitano o padrone, egli, oltre la rifazione dei danni, incorrerà in pena arbitraria pe-

cuniaria o afflittiva proporzionata alle circostanze.

§. 18.

Vigilanza alla sufficiente e sana condizione delle provvigioni da bocca.

Il capitano o padrone sarà tenuto di accompagnarsi con una cassetta di medicinali ad uso e benefizio dell'equipaggio; così pure di provvedere a qualunque prezzo le vettovaglie sufficienti al viaggio che intraprenderà per il conveniente nutrimento del suo equipaggio; rispetto alla qualità e quantità del nutrimento, dovrà aversi riflesso, non tanto alla consuetudine generale de' nostri bastimenti mercantili, quanto a' patti e convenzioni particolari. I capitani e padroni bensì avvertiranno, che la quantità e qualità del nutrimento sia tale da non inferir pregiudizio alcuno alla salute e forze dell'equipaggio; mentre in questa materia non si ammetterà scusa; ed in aggiunta della compensazione in danaro del difetto di qualità e quantità di vettovaglie, sarà punito ad arbitrio de' magistrati; che se per qualche caso fortuito e non

previsto, mancassero le vettovaglie; il capitano potrà obbligare quelli che ne avessero in loro specialità, di accumunarle verso la soddisfazione di un prezzo giusto ed equo; ed incontrandosi in bastimenti nazionali, vogliamo, che da questi, sotto gravissime pene, siano somministrate, ugualmente verso la soddisfazione di un prezzo giusto ed equo, le vettovaglie che loro sopravanzassero nel bisogno del viaggio, al bastimento al quale mancassero.

§. 19.

Provvidenze in caso di pericolo nella navigazione.

I capitani e padroni non potranno, nè dovranno abbandonare il bastimento per incontro di nemici, per timore di naufragio, o per altro pericolo qualunque possa essere; che se il pericolo si rendesse gravissimo ed urgente, in questo solo caso potrà sempre il capitano abbandonare il bastimento, previo però sempre il consenso de' suoi ufficiali, ad effetto di salvare anche il danaro, ed,

in quanto possa, i generi più preziosi del suo carico; ben inteso, che se gli effetti in questo modo salvati si perdessero per qualche caso fortuito; il capitano sarà sciolto da ogni impegno e responsabilità; ed appena giunto a terra, dovrà constituirsi nella cancelleria del console o vice-console imperiale-regio, o, in mancanza di esso, insinuarsi al competente locale magistrato per deporre in forma l'atto dell'abbandono del bastimento, del qual atto dovrà procurare copia autentica, e rimetterla per sua legittimazione a qualche magistrato politico del littorale, od a' proprietarj del bastimento.

§. 20.

Obbligo all'osservanza delle Nostre ordinanze ne' Nostri porti.

Siccome da una parte i capitani e padroni, tanto sudditi quanto esteri, di bastimenti esistenti ne' nostri porti, dovranno essere immediatamente sottoposti alle leggi e consuetudini locali, ed impreteribilmente osservare le ordinanze di porto e marina sotto le pene dalle comuni

leggi, o dalle dette ordinanze cominate; così dall'altra parte,

§. 21.

E di quelle di altri Principi in porti esteri.

E' suprema Nostra volontà, e serio comando, che i capitani, o padroni dei bastimenti mercantili esistenti in porti alieni, si sottomettano ugualmente alle leggi, consuetudini, ed ordinanze di quel porto e principe, con tenersi lontani da ogni occasione e falso impegno che potesse compromettere il reciproco diritto delle genti, o il rispetto dovuto al Cesareo Regio Paviglione; mentre, in materie simili, non si ammetterà parvità di materia, e si punirà la temerità de' capitani e padroni con pene gravissime, che potranno estendersi fino al supplicio di morte, nel caso che si operasse con frode e malizia, e ne risultasse al pubblico Stato evidente danno. All'incontro

§. 22.

I capitani, o padroni saranno solleciti di non lasciare pregiudicare le prerogative personali o reali.

Ogni capitano e padrone sarà sollecito di mantenere se stesso, il bastimento, ed il carico, nell'inalterabile possesso de' diritti, esenzioni, privilegj, e prerogative, che, per convenzioni, o patti espressi, o in virtù di consuetudine, gode la Nazione, il carico, e la Bandiera Imperial-Regia ne' rispettivi porti alieni; e si opporrà con tutti i mezzi convenevoli a que' torti e pregiudizj, che s'inferissero, o minacciassero, inesivamente sempre ed esecutivamente alle istruzioni che il capitano dovrà procurare dal console o vice-console; che se neppure in luogo prossimo risiedesse qualche console, il capitano con la sua prudenza proporzionerà il rimedio al male, ed addatterà la qualità de' mezzi alla natura delle circostanze, avvertendo di non condurre la cosa a qualche funesta estremità, all'occasione della quale, preferirà i protesti alla violenza.

§. 23.

Non potranno montarsi, nè navigare, bastimenti in guerra o in corso, senza sovrano assenso e patente, sotto le prescritte pene.

Nessun Nostro suddito presumerà montare, e molto meno navigare in qualità di capitano di bastimento armato in guerra o corso, nè senza, nè con nostre insegne, benchè contra attuali nostri nemici, senza espresso sovrano assenso, e lettere patenti. I capitani, che con proposito deliberato e malizioso intraprendessero l'effettiva navigazione, incorreranno in pena di morte con taglio della testa; e quelli che montassero il bastimento con la determinata intenzione di navigare in corso o guerra, saranno condannati alle carceri, o all'opere pubbliche per un triennio.

§. 24.

Saranno presenti al carico e discarico, e pernotteranno a bordo de' bastimenti.

In tempo dell'attuale carico, o discarico di bastimenti, i capitani o padroni

non potranno da quelli assentarsi senza urgente legittimo impedimento, nel qual caso commetteranno l'ispezione del carico e discarico a qualche ufficiale; e lascieranno a bordo un sufficiente equipaggio sotto pena di cinquanta fiorini a' contravvenienti, e salvo contra loro il competente regresso a' porzionevoli del bastimento, ed a' proprietarj delle merci per il risarcimento de' danni inferiti dalla colposa assenza del capitano; esortiamo perciò tutti i capitani e padroni de' bastimenti esistenti in porti alieni, di non assentarsi dal loro bordo senza una precisa necessità, e specialmente di non pernottare fuori, all'effetto di invigilare personalmente, che dalla ciurma non si commetta alcun eccesso; e dovendosi assentare, comandiamo, che lasci sempre a bordo un ufficiale, onde l'equipaggio mai resti senza qualche persona di comando.

§. 25.

Saranno a bordo nell'uscita dal porto.

Nell'uscita da qualche porto o rada, il capitano o padrone dovrà essere a

bordo del bastimento, senza che per alcun titolo possa confidare il comando a qualche ufficiale o piloto, benchè abile o esperto.

§. 26.

Consulteranno gli ufficiali nella navigazione, e si provvederanno di piloti locali.

Nell'approdo, ormeggiamento, stata, e partenza di bastimenti in porti alieni, dipenderanno i capitani, non tanto dall'ordinanza del porto, quanto dal consiglio di gente di marina esperta, all'effetto di garantire i proprj ed altrui bastimenti da ogni danno e pregiudizio; ammonendoli di provvedersi di un piloto locale nella navigazione in que' seni di mare, o in quelle imboccature di porti, di cui non avessero una pratica cognizione; come pure di consultare i suoi ufficiali prima di mettersi alla vela, o d'intraprendere qualche navigazione od operazione importante; giacchè il consiglio di molti puol influire alla salvezza del bastimento; onde gioverà di consultare gli ufficiali anche quotidianamente sopra il cammino tenuto, e da tenersi.

§. 27.

Deporranno la verità de' constituti di sanità.

Ogni capitano e padrone di bastimento, benchè picciolo, navighi con Nostra patente e bandiera, o senza, dovrà dare le sue deposizioni e costituti negli ufficj di sanità Nostri, o alieni, con la più scrupolosa sincerità ed esattezza, non occultando, nè palliando alcuna notizia che possa aver rapporto diretto o indiretto agli oggetti di sanità, nè alterarne in minima parte le circostanze, sotto le pene cominate dalle leggi contra simili trasgressori.

§. 28.

Il capitano potrà punire nel viaggio li marinari viziosi.

Il capitano, previa la consultazione de' suoi ufficiali, potrà tuffare in mare, tenere arrestati e legati in sentina, e correggere con simili pene i marinari sediziosi, intemperanti, e disubbidienti; come pure quelli, che maltratteranno i

loro compagni, o commetteranno simili mancanze e delitti minori nel corso del viaggio; avvertendo bensì ogni capitano e padrone di comportarsi, a riguardo dell'equipaggio, con una ben intesa moderazione, e di mantenere una non interrotta disciplina, atta a trattenere nell'equipaggio la concordia e la quiete, più che le pene.

§. 29.

Vigilerà all'osservanza de' doveri di religione.

E siccome la religione è la guida più retta, e il freno più efficace della morale; così ogni capitano e padrone si farà un debito d'invigilare, che il suo equipaggio eseguisca, quanto sia possibile, li doveri della sua religione.

§. 30.

Ne' più gravi delitti, si formerà il processo sommario, e si istraderà il reo nel littorale austriaco.

Rispetto a quelli che fossero rei di omicidio, assassinio, bestemmia, o di altri

delitti capitali commessi in mare, il capitano dovrà portarne la denunzia, e le prove al console o vice-console imperial regio, che saprà istruire il processo.

In mancanza di console, o vice-console, il capitano stesso, con l'intervento de' suoi ufficiali, ne compilerà il processo sommario, e lo rimetterà, nell'uno e nell'altro caso, con gli atti e con la sua informazione all'Intendenza di Trieste, od alle Luogotenenze di Fiume, Segna, ovvero alla Superiorità di Buccari, facendo passare nel braccio di essi Magistrati il reo con il primo bastimento nazionale diretto per qualche porto del littorale, con l'ulteriore espressa disposizione e rispettiva istruzione alli consoli e capitani, che nella compilazione del processo sommario, si assumano le deposizioni giurate de' testimonj, e si proceda alle opportune confrontazioni. In conseguenza di che

§. 31.

I legni nazionali saranno tenuti di ricevere e trasportare nel littorale tali rei.

Sotto pena di cento zecchini, e di altre ad arbitrio, ogni capitano o padrone

suddito, navighi con, o senza, Patente e Bandiera, il di cui viaggio fosse già diretto per qualche porto del littorale austriaco, sarà tenuto di ricevere i rei che gli fossero consegnati da' consoli, o da' capitani sudditi; di ben guardarli nella traversa, e di rimetterli fedelmente nel braccio de' detti Magistrati, che lo rimborseranno di tutte le spese con equa tariffa.

§. 32.

Le seguenti massime di Marina dovranno osservarsi irremissibilmente.

E benchè ogni capitano o padrone deve presumersi sufficientemente istruito nelle leggi, e consuetudini di Marina inducenti obbligazioni e responsabilità a riguardo delle merci e de' noleggiatori, o de' porzionevoli del bastimento, o caricatori; tuttavolta, premurosa Noi di prevenire, e provvedere quanto possiamo ad ogni danno e pregiudizio, vogliamo qui riportare le massime principali, onde, avendole sotto gli occhi, possano più facilmente i naviganti rammentarle ed osservarle; dichiarando, che saranno

puniti i contravventori delle susseguenti massime.

§. 33.

Non potrà intraprendersi negoziazione particolare; senza il consenso de' proprietarj.

Sapranno dunque, che il capitano o padrone, sia, o non sia, interessato nel bastimento, e navighi a salario, o a parte, non potrà intraprendere, nè esercitare sotto suo nome, o dell'equipaggio, ovvero di terze persone, alcun negozio privato, sotto pena della perdita della merce, o della rifazione del total prodotto a profitto delli cointeressati o proprietarj, a meno che questi non ne avessero conferita al capitano o padrone la facoltà con patto espresso, i di cui limiti, sotto qualunque pretesto, non potranno essere oltrepassati.

§. 34.

E' inibito il carico, superiore alla salutifera portata del bastimento.

Incorrerà inoltre la privata persecuzione nelle politiche inquisizioni, e le

pene proporzionabili alle circostanze, ogni capitano o padrone che presumesse di prendere un carico superiore alla salutifera portata del bastimento. Ingiungiamo perciò a' capitani di porto del littorale, come pure a' consoli e vice-consoli imperiali regi, di invigilare all'osservanza di una disposizione, la quale, tanto più interessa il commercio e la navigazione, quanto che, dall' eccedente stracarico de' bastimenti, sogliono, od almeno possono, provenire i getti e naufragj; anzi è Nostra seria intenzione ed espresso comando, che da una parte i Tribunali politici e consolari inquiriscano ancora *ex officio*, se li capitani e padroni abbiano data occasione al naufragio o getto del bastimento, navighi con la Nostra Patente, o senza; e dall'altra, che i medesimi Tribunali, e particolarmente i consoli, vice-consoli, e capitani del porto prevenghino il male ed il danno, invigilando e curando, che le caricazioni eccedenti siano ridotte al segno della salutifera portata; e denunziando alla superiorità que' capitani, che avessero ardito di trasgredirlo.

§. 35.

Come, e quando possa un capitano o padrone assumersi qualche impegno sul bastimento.

Nel corso del viaggio, il capitano o padrone non potrà intraprendere riparazioni nel bastimento, nè prendere danari a cambio sotto qualunque titolo in suo particolar nome; molto meno sotto ipoteca del bastimento, nè rinunziare, vendere, o alienare robbe a quello spettanti, salvi i casi di una facoltà espressa de' porzionevoli, o loro procuratori o raccomandatarj, ovvero di un'urgente assoluta necessità; in qual ultimo caso, dovrà prima consultare i suoi ufficiali, registrare nel libro il loro assenso, e darne sollecito distinto ragguaglio a' porzionevoli per loro notizia e direzione; ma senza speciale assenso e procura di essi porzionevoli, un capitano non potrà vendere il bastimento per qualunque caso e ragione. Noi esortiamo i capitani o padroni d' insinuarsi all' occasione di qualche urgente bisogno a' nostri consoli, o vice-consoli, i quali forse potran-

no conciliare il loro disimpegno con minor danno, e maggior decoro.

§. 36.

E' inibito a' capitani e padroni il carico sopra la coperta del bastimento, senza il consenso de' caricatori.

E' inibito a' capitani di caricare sopra la coperta de' bastimenti alcuna merce senza ordine e consenso de' caricatori, sotto responsabilità de' danni che potessero risultarne.

§. 37.

Si intraprenderanno con cautela le necessarie riparazioni.

Se alcun bastimento si disarmasse, o riparasse, tanto in porti alieni, quanto in quelli del Nostro littorale, i capitani o padroni avranno l'attenzione di tenere a bordo gente capace, ed in numero sufficiente per la buona custodia del bastimento, sotto pena della rifazione de' danni verso i porzionevoli, alla

volontà ed istruzione de' quali, o de' loro commissarj, o raccomandatarj, se presenti, dovranno deferire.

§. 38.

Si daranno esatti sinceri rapporti alli proprietarj.

Ogni capitano o padrone si farà un debito di ragguagliare regolarmente i suoi porzionevoli della natura e successo de' suoi viaggi ed impegni, della rilevanza de' noli, delle spese e de' danari presi a cambio, da chi, e con quali clausole ed obbligazioni, dello stato del bastimento, e di tutte le circostanze ed accidenti interessanti i porzionevoli, e di dare loro direttamente, ovvero a' loro commissionarj o raccomandatarj, di viaggio in viaggio, un esatto fedele conto degli interessi ed amministrazione della nave; e siccome egli deve riguardare i porzionevoli, od i loro commissionarj come assoluti padroni del bastimento; così non potrà preterire (salvo sempre qualche improvviso legittimo accidente) le loro istruzioni, sotto pena della rifa-

zione de' danni, e di altre ad arbitrio de' magistrati politici.

§. 39.

I noleggi a viaggio determinato, dovranno consumarsi, salvi legali impedimenti.

Il capitano o padrone, che avrà dato a noleggio il bastimento per il viaggio stipolato, sarà tenuto di finire il viaggio sotto pena della rifazione al noleggiatore de' danni ed interessi, salvi i casi di sopravvenienza di guerra, di peste, di forza di Principe, ed altri determinati dalle leggi comuni, o dalla generale consuetudine; parimente.

§. 40.

Nel bastimento, noleggiato a pieno, non potranno caricarsi merci in paccotiglie particolari.

Il capitano o padrone, che avrà ceduto a noleggio tutto il bastimento senza alcuna riserva, non potrà, nel viaggio dipendente da quel noleggio, cari-

care in suo nome, nè in quello dell'equipaggio, merce alcuna sotto titolo di paccotiglia, o di altro beneficio, benchè conferitogli in virtù delle sue convenzioni con i porzionevoli, senza scienza e consenso de' noleggiatori.

§. 41.

Si avrà cura della conservazione delle merci caricate.

All' occasione di merci esposte a riscaldamento, spandimento, o deperimento, come salumi, vettovaglie, liquori e simili, i capitani e padroni renderanno un buon ufficio a' proprietarj, che sapranno riconoscerlo, se avranno la cura di provvedere quanto possono al minor pregiudizio delle merci con l' apertura de' boccaporti, col palleggiamento, colla battitura de' cerchi e di altri mezzi opportuni; e renderanno un buon ufficio a loro stessi, alla navigazione, ed alla bandiera, attesa la preferenza, che tutti i noleggiatori, e caricatori danno a' capitani conosciuti per diligenti.

§. 42.

Si terranno de' gatti a bordo del bastimento.

All'effetto di garantire le merci del carico da' danni, che possono esserle inferiti da' sorci, che sogliono allignarsi nei bastimenti, i capitani e padroni avranno l'attenzione di tenere sempre a bordo nella stiva qualche gatto.

§. 43.

Come debba contenersi un capitano nel ricevimento delle merci.

Ogni capitano o padrone è responsabile di tutte le merci caricate sopra il suo bastimento, sul piede del conoscimento e polizza di carico, in virtù della quale (salvo qualche fortuito accidente) dovrà consegnarle nella qualità, quantità, e condizione in cui le avrà ricevute; quindi procurerà di prevenire ogni sorpresa, o inganno per parte dei caricatori, con assicurarsi gelosamente sull'effettiva qualità, quantità, e condizione delle merci che vengono a bordo,

prima di firmare il conoscimento, o di rilasciare qualche biglietto che induca responsabilità. E siccome non è frequentemente nota al capitano la qualità, nè la quantità delle merci; così userà la cautela di esprimere nella sottoscrizione de' conoscimenti la consueta clausola. Il capitano, prima di partire, s'accompagnerà con un manifesto distinto dell'intiero carico, all'effetto, non tanto di poterlo esibire agli uffícj di sanità nel luogo del suo discarico, quanto ancora di servirsene di norma nella consegna della rispettiva qualità e quantità delle merci.

§. 44.

Senza legittima causa non potrà interrompersi il viaggio.

E' inibito a tutti i capitani e padroni, sotto pena della rifazione de'danni, di entrare senza necessità in qualche porto o scala, benchè intermedia, dovendo tenere e proseguire direttamente il cammino per il solo porto o porti della destinazione del bastimento; che se, per ragione di tempesta o inseguimento dei

corsari, o di altro pericolo, fossero forzati di rifugiarsi o di gettare l'ancora in qualche porto o rada, saranno tenuti di rimettersi nuovamente alla vela al primo buon tempo.

§. 45.

Ne' casi opportuni si farà l'atto, che chiamasi pruova di fortuna.

Tanto in questa occasione, quanto in quella di getti, o di altro danno o pregiudizio inferito da qualche caso fortuito al bastimento o carico, il capitano, o padrone dovrà deporre l'atto che chiamasi: *pruova di fortuna*, nel primo luogo in cui approderà, costituendosi ed eseguendo l'atto di cui si tratta, nella cancelleria del console o vice-console imperiale-regio; ed, in di lui mancanza, appresso il competente magistrato; ed in mancanza dell'uno e dell'altro, avrà l'attenzione di appuntare la *pruova di fortuna* appresso qualche persona pubblica o legale.

§. 46.

Si adempiranno accuratamante le provvidenze normative di marina.

Saprà ogni capitano, e padrone osservare accuratamente e scrupolosamente gli articoli tutti ingiuntigli con il presente Editto, e di quelli particolarmente assuntisi volontariamente e ratificati col formale giuramento deposto ne'Tribunali mercantili nell'atto d'implorare la Cesarea Regia Patente e scontrino; dichiarando, che si procederà coll' immediata esecuzione delle comminate pene contra que' capitani e padroni, la cui ignoranza, negligenza, o malizia compromettesse in qualche maniera l'interesse e il decoro, o il credito del Nostro Paviglione, e de' sudditi austriaci. All'esecuzione di tali provvedimenti invigileranno, a tenore de' Nostri sovrani voleri, li capitani del porto anche *ex officio*, prendendo cognizione della condotta de' capitani e padroni di bastimenti, e del loro equipaggio nel loro ritorno ne' rispettivi porti del littorale, all'occasione che gli sarà consegnato il predetto giornale del viaggio consumato.

§. 47.

Si accompagneranno i capitani con un esemplare dell'Editto di marina.

E perchè ogni capitano e padrone possa sempre aver sotto gli occhi i suoi doveri, vogliamo, che si accompagni con un esemplare del presente Editto politico, che gli sarà consegnato ad ogni sua insinuazione dalla cancelleria dell'intendenza di Trieste, o dalle luogotenenze di Fiume, Segna, o da quelle di Buccari e Carlobago.

§. 48.

Epoca dell'attività dell'Editto.

A riguardo de' capitani o padroni attualmente presenti nel littorale, il presente Editto incomincierà ad avere, dal giorno della pubblicazione, la sua piena forza e vigore; e rispetto a' capitani e padroni assenti, dopo sei mesi, decorrendi da questo medesimo giorno; al qual fine saranno già ammoniti i porzionevoli di rimetterne loro un esemplare.

§. 49.

In mancanza di scrivano, si eseguiranno le sue incumbenze dal capitano.

Ingiungiamo a' capitani l'immediata personale esecuzione de' doveri e commissioni ingiunte col susseguente articolo allo scrivano, se non ve ne fosse deputato alcuno sul bastimento; conferendogli a tal fine, nel supposto caso della mancanza dello scrivano, l'autorità istessa a quello impartita, e sottoponendolo alle medesime pene.

Articolo III.

Dello Scrivano.

§. 1.

Si consiglia, e non si comanda, che i bastimenti di portata superiore a cento tonnellate, si provvedano di uno scrivano.

Converrà, che ogni bastimento, eccedendo la portata di cento tonnellate; e

particolarmente, se intraprendesse viaggi oltre l'Adriatico, trattenga uno scrivano; benchè, per non aggravare, e per facilitare con tutti i mezzi possibili la navigazione, si permette, che i bastimenti mercantili possano navigare colle nostre insegne e patente senza scrivano; ben inteso, che in sua mancanza debbano essere assunte ed eseguite le seguenti sue commissioni e funzioni dal capitano, sotto la responsabilità principale ed esattezza ingiuntagli coll'ultimo paragrafo dell'articolo precedente; ma

§. 2.

Ma devono provvedersi di uno scrivano, se il capitano non sapesse scrivere.

Se il capitano non sapesse scrivere, è assolutamente Nostra volontà e serio comando, che debba essere trattenuto uno scrivano, il quale possa eseguire ed eseguisca le funzioni dipendenti da' registri prescritti nell'articolo precedente.

§. 3.

Lo scrivano terrà il prescritto giornale.

Il libro e giornale, di cui nel medesimo titolo abbiamo parlato, potrà e dovrà essere tenuto dallo scrivano con l'ordine e metodo prescritto nell'articolo precedente; ed in caso di contravvenzione o negligenza, incorrerà nelle comminate pene il capitano che avrà trascurato di obbligare lo scrivano a tale accurato adempimento.

§. 4.

Le deliberazioni riportate nel giornale, dovranno essere autenticate con la firma, o segno de' votanti.

In questo libro riporterà lo scrivano fedelmente le deliberazioni prese sul bastimento dall'equipaggio, sopraccarichi, o interessati rispetto alla navigazione, merci, o qualunque altro affare, con specificare i rispettivi nomi di quelli che avranno dato la loro opinione, quale sarà giustificata con la firma, o con la

croce; ovvero con un sigillo, o con altro segno degli opinanti; ed essendo impediti, dovrà fare menzione dell' impedimento.

§. 5.

Come, ed in quanto lo scrivano sia subordinato al capitano.

Lo scrivano dipenderà immediatamente dagli ordini ed istruzioni del capitano, il quale ha l'autorità di variarle, adattandole al bisogno ed alla convenienza, purchè siano corrispondenti alla verità e giustizia, e relative all' ufficio di scrivano. Tali non essendo, potrà lo scrivano ricusarne l'esecuzione, guardandosi bensì, non tanto da ogni mezzo violento, quanto da ogni atto e discorso che potesse suscitare sedizione, comblotto, od odio nell'equipaggio a riguardo del capitano. Quindi lo scrivano porterà le sue giuste doglianze a' Nostri consoli o viceconsoli, che sapranno rendergli giustizia, e provvedere alle inconvenienze e dissensioni.

§. 6.

Legalità de' registri, e pene contra le loro falsità ed irregolarità.

I registri dello scrivano faranno fede giudiziale in qualunque tribunale in termini di ragione. Se si manifestasse in tali registri qualche falsità commessa singolarmente di proposito deliberato e malizioso, lo scrivano sarà riguardato per falsario, e punito a norma dell'artic. 22 della Nostra Nemesi Teresiana. Per l'irregolarità e negligenza colposa e maliziosa negl'istessi registri, incorrerà come ingannatore nelle pene statuite dal §. 5 nell'articolo 94 di detta Nemesi; e negli altri casi; oltre la rifazione de' danni; subirà una pena arbitraria in riflesso delle circostanze.

§. 7.

Terrà un esatto inventario degli attrezzi ed appartenenze tutte del bastimento.

Lo scrivano terrà un chiaro distinto inventario di tutti gli utensili, cordaggi,

vele, armi, munizioni, ed in somma di ogni mobile attinente al corpo del bastimento, rapportando in esso il rispettivo prezzo identifico od apprezzato; ed annotando pure i mobili nuovamente acquistati e migliorati, o consunti ed alienati.

§. 8.

Come pure un registro degli impegni attivi e passivi del bastimento.

Terrà ancora un ordinato specifico registro di tutte le spese effettive, o aggravj; ed all'incontro de' noli delle merci e de' passeggeri, e di ogni beneficio del bastimento nel corso della sua navigazione, onde un simile registro serva al capitano a un tempo stesso di norma per accettare i suoi impegni, e di legittimazione verso i proprietarj nel rendimento de' conti della sua amministrazione; che se il bastimento intraprendesse qualche viaggio o carico per conto de' porzionevoli, dovrà lo scrivano prendere, e tenere ugualmente registro di tutte le partite attive e passive, e degli oggetti dipendenti da tale intrapresa o viaggio;

procurando anzi a sua indennità di corredare il registro, per quanto possa, con documenti o quietanze originali, ed immuni da ogni eccezione.

§. 9.

Avrà l'ispezione sopra i viveri, ed il dispensiere.

Incomberà allo scrivano la conservazione de' viveri, e l'ispezione sul dispensiere; invigilando, affinchè il detto dispensiere n'eseguisca fedelmente e regolatamente la distribuzione; ed invigilando non meno alla buona qualità, e sufficiente quantità di detti viveri; e di settimana in settimana si farà rendere conto dal dispensiere.

§. 10.

Come, e con quale formalità assumerà i testamenti.

Autorizziamo gli scrivani, ed, in mancanza di essi, i capitani, a ricevere i testamenti o altra ultima volontà degli

ufficiali, e marinari, e passeggeri, cui sopravvenisse qualche malattia grave nel bastimento nell' atto della navigazione, dando a tali testamenti ed ultime volontà l' istessa forza e vigore, come se fossero rogati per mano di pubblico Notaro; purchè si eseguisca con la testimonianza di due persone delle più qualificate dell' equipaggio, che non siano parenti più prossimi del terzo grado degli eredi.

§. 11.

Come debba contenersi nell' inventario ed estradamento all' erede degli effetti di persone morte a bordo del bastimento.

In caso di morte di qualche ufficiale o marinaro, sia il bastimento in attuale navigazione, o in porti dove non risiedesse alcun Nostro console o viceconsole, la compilazione dell' inventario delle merci, robbe usuali, e fogli del defonto, esistenti nel bastimento, è riservata allo scrivano, ed in sua mancanza al capitano; e l' uno, o l' altro sarà tenuto di avere diligente fedele custodia, e renderne esatto conto agli eredi, se

pure il defonto non avesse istituito per procuratore ed esecutore testamentario qualche speciale persona dell'equipaggio; mentre allora gli effetti, sempre però inventariati dallo scrivano, saranno lasciati alla custodia dell'istessa persona. Approdando il bastimento nel porto degli eredi, avrà l'attenzione di estradare loro gli effetti del defonto per il canale della cancelleria consolare, o per quello del competente pubblico magistrato; ritirando, in un caso o nell'altro, l'opportuna riversale per suo discarico e legittimazione; altrimenti depositerà gli effetti appresso i nostri tribunali mercantili, a'quali, al suo arrivo, sarà tenuto di rimettere gl'inventarj, le informazioni, i testamenti che i detti tribunali conserveranno diligentemente per sicurezza del pubblico e delle parti aventi in quelli interesse. Rispetto alla disposizione degli effetti, merci, e bagaglio di sopraccarichi, mercanti, e passeggeri, che morissero sopra i nostri bastimenti mercantili, si osserveranno le seguenti ordinanze: se alcun Sopraccarico, Mercante, o Passeggere morisse nel corso del viaggio, dovrà compilarsi un

fedele inventario de' suoi effetti, merci, e bagaglio con l'ordine e metodo già sopra descritto, ed osservarsi nella loro custodia, disposizione, e consegna l'ultima volontà testamentaria del defonto. Che se morisse senza testamento, ed il viaggio non fosse determinato; ma determinato bensì fosse dalle polizze di carico il Ricevitore degli effetti, merci, e bagaglio del defonto, allora dovrà eseguirsene la consegna nel determinato luogo al determinato Ricevitore, prendendo bensì le opportune cautele e riversali.

O gli effetti, merci, e bagaglio sono consegnabili in determinato luogo a persona non determinata con polizza all'ordine, o consegnabili al defonto: nell'uno e nell'altro caso, dovrà consumarsi il viaggio per consegnare il tutto al legittimo possessore ed esibitore della polizza legittimamente girata; o per rimettere gli effetti, merci, e bagaglio in consegna alternativa de' nostri consoli e viceconsoli, o del competente magistrato locale, di cui cura sarà l'ulteriore istruzione e consegna a' legittimi proprietarj o eredi. O il luogo non è determinato, o è alternativo; ed allora, sia, o non

sia determinato il Ricevitore, non sarà il bastimento tenuto di proseguire, nè consumare il viaggio; bensì eseguirà nel primo porto la consegna al legittimo Ricevitore, o rimetterà come sopra il tutto in mano alternativa de' Nostri consoli, o competente magistrato locale; ben inteso, che, in tutti i sopra esposti casi, il capitano, oltre la percezione del pieno convenuto nolo, sarà rimborsato di ogni spesa straordinaria.

§. 12.

Come debba contenersi nella sottoscrizione de' conoscimenti.

Siccome lo scrivano suol firmare frequentemente i conoscimenti o polizze di carico; così gli ingiungiamo di usare le cautele suggerite nell'articolo precedente, e di rimettere alla sottoscrizione de' capitani que' conoscimenti, in cui avesse, o aver potesse, interesse qualche suo parente.

§. 13.

Non potrà lasciare l'impiego nella prossima partenza del bastimento, nè avere parentela in secondo grado con il capitano.

Lo scrivano non potrà lasciare il suo uffizio, nè il bastimento già messo o prossimo a mettersi alla vela, fino a che l'intrapreso viaggio non sia consumato, sotto pena della perdita di cento fiorini, e di altre ad arbitrio de' magistrati politici; e non potranno esercitare l'uffizio e funzioni di scrivano i parenti in secondo grado inclusive del capitano senza acconsentimento del proprietario del bastimento, ad effetto di prevenire ogni perniciosa intelligenza.

ARTICOLO IV.

Del piloto, e del nocchiere.

§. 1.

Il piloto ed il nocchiere saranno reputati uffiziali del bastimento; e loro attività.

Il piloto e nocchiere ordinario, come ancora lo scrivano, saranno reputati ne' bastimenti mercantili per uffiziali; e, come tali, dovranno concorrere nelle deliberazioni ed atti di cui abbiamo trattato nel primo articolo: dichiarando, che il voto del piloto straordinario deve riceversi e valere negli atti e deliberazioni riguardanti la sola navigazione; ed all'incontro non deve egli essere neppure consultato nelle materie relative all'amministrazione degli affari del bastimento, del carico, e delle testamentarie disposizioni.

§. 2.

Idoneità necessaria nel piloto e nocchiere; e pene contra gli incapaci.

Siccome al piloto e nocchiere è commessa principalmente l'ispezione e direzione del corso della navigazione; quindi è a loro confidato il corpo e carico del bastimento: così nessuno presumerà d'impiegarsi, anzi neppure di offerirsi all'esercizio di ufficj di tanta gelosìa e conseguenza, se non avranno con più viaggi acquistata sufficiente pratica. Ammoniamo perciò i capitani di usare la maggior diligenza e cautela nella scelta di un piloto e nocchiere abile ed esperimentato, con prima esaminarlo, sottoponendo a pene gravissime i piloti ordinarj ed i nocchieri riconosciuti d'insufficiente idoneità, se per colpa loro si manifestassero, durante il viaggio, sinistri accidenti. Invigileranno a cotesta provvidenza, ed a tutte quelle in questo Editto contenute, li capitani rispettivi del porto; e trovata qualche contravvenzione delle prescrittevi ordinanze per parte dell'equipaggio de' bastimenti, de' quali sarà e-

seguita la prescritta consegna di giornali, gli incumberà di annunziare il risultato al rispettivo Governo per eseguire e fare eseguire le prescritte pene, o per determinarle per altrui esempio, se fossero ad arbitrio ed alla misura delle circostanze rimesse.

§. 3.

Pene contra li danni colposi e maliziosi de' piloti e nocchieri.

Se non deve restare impunita l'ignoranza, a più forte ragione ingiungiamo, che con estremo rigore, anche a tenore delle leggi criminali prescritte, siano puniti *ex officio* que' piloti ordinarj ed estraordinarj, e que' nocchieri, la di cui colpa e malizia dasse occasione al naufragio, presa, o dirottamento, od altro grave danno del bastimento, o carico.

§. 4.

Potranno, e dovranno essere arrestati ed istradati nel littorale austriaco.

In caso di danni inferiti, come sopra, per imperizia, negligenza, o malizia

de' piloti o nocchieri, dovranno e potranno essere fatti arrestare dal capitano, col consiglio degli uffiziali, e consegnati a' Nostri consoli o vice-consoli, o rimessi a' rispettivi magistrati politici del littorale con primo bastimento nazionale.

§. 5.

Rispettive incumbenze de' piloti ordinarj e straordinarj.

Il piloto ordinario comanderà solo, e solo dirigerà il corso dell'ordinaria navigazione del bastimento, lasciandone il comando e direzione al piloto straordinario per il corso di qualche straordinaria navigazione.

§. 6.

In caso di disparità di sentimento tra il capitano ed il piloto sopra la navigazione, si delibererà a pluralità di voti.

Ed insorgendo, rispetto a detta navigazione, qualche disparità tra il capitano ed il piloto o il pruiere, questi ultimi non potranno essere sforzati, nè

agire di loro capriccio; bensì, convocati gli uffiziali tutti, sopraccarichi, od altri interessati e passaggieri pratici, dovrà accettarsi ed eseguirsi il consiglio combinato e risultato dalla pluralità de' voti.

§. 7.

Sarà provvisto di bussola ed altri istrumenti inservienti alla navigazione.

Il piloto ordinario avrà l'attenzione di accompagnarsi con bussola, globi, istrumenti di sfera, e di astronomia, e con carte marittime; e particolarmente con quelli o quelle, che, per lo più, posso essere utili e necessarie, all'effetto di rilevare, non tanto la profondità, longitudine, latitudine, e l'avanzamento del cammino, quanto di riconoscere le acque, terre, scogli, e secche, che s'incontrassero nell'intrapreso viaggio.

L'Intendenza sarà sollecita, a tenore de' nostri comandi, d'istruire il professore idrografico; e li capitani del porto istraderanno i capitani e piloti al predetto professore, per riceverne quegli ulteriori lumi ed istruzioni teorico-prati-

che, ccme ancora per avventura quelle carte ed altri ajuti, che potessero illuminarli vieppiù a condurre una ben circospetta navigazione.

§. 8.

Comunicherà al capitano o scrivano le sue osservazioni.

Il piloto ordinario e straordinario annunzierà fedelmente e specificatamente al piloto o scrivano gli oggetti e le sue osservazioni o scoperte riguardanti la navigazione; onde, o l'uno, o l'altro possa prenderne memoria e registro nel giornale, che all'articolo 2 del §. 2 abbiamo insinuato.

§. 9.

Supplirà alle veci e funzioni dello scrivano nella consegna delle merci.

In mancanza di scrivano, o, se non ve ne sia alcuno nel bastimento, o sia impedito, il piloto ordinario od il nocchiere, se ricercato dal capitano, dovrà

assistere personalmente alla consegna delle merci che si caricano, o si discaricano dal bastimento; invigilando, affinchè le merci non siano strapazzate nel discarico; ed anche perchè, nel carico, le merci venghino tutte ben condizionate, con darne indi un esatto rapporto al capitano.

§. 10.

Dipendenza ed attività.

Nè il piloto, nè il nocchiere, benchè ufficiali, non potranno arrogarsi alcuna autorità o attività indipendente dal loro ufficio, oltre quella, che fissamente o provvisionalmente gli sarà conferita dal capitano, dalli cui ordini dovranno dipendere con il debito rispetto, deferenza, subordinazione, e rassegnazione.

§. 11.

In assenza, o impedimento del capitano, supplirà alle sue veci e funzioni il piloto o nocchiere.

In assenza o impedimento del capitano, dovranno essere commesse provvi-

sionalmente le sue veci al piloto o nocchiere, quale goderà allora l'autorità di provvedere pettoralmente alle insorgenze, in cui ogni indugio si rendesse pericoloso, con rendere sempre conto dell'insorgenza e del provvedimento al capitano.

§. 12.

Salva legittima causa, li piloti dovranno restituirsi nel littorale austriaco; e non potranno congedarsi prima del termine del viaggio.

Non potrà congedarsi, nè essere congedato, benchè di reciproco consenso, il piloto, sino a che non sia intieramente consumato il viaggio per cui s'è impegnato; anzi è provvida Nostra intenzione e serio comando, che i piloti, specialmente sudditi, presi nel littorale, non debbano abbandonare il servigio del bastimento in porti alieni; bensì con quello restituirsi in detto nostro littorale, a meno, che, tanto nel primo, quanto nel secondo caso, non concorra qualche forte ragione o legittimo impedimento, che dovrà essere giustificato in forma dal capitano.

§. 13.

Pene contra quelli che disertassero dall' impiego.

Un piloto ordinario o straordinario, suddito, o estero, il quale, assunto l'esercizio o impegno di questo uffizio, ne disertasse, o lo rinunziasse in qualche porto del littorale, o alieno, nell' atto principalmente di prossima partenza del bastimento, vogliamo, che in aggiunta della rifazione de' danni privati, sia punito con pene afflittive a pubblico esempio; e gli imperiali-regj consoli saranno solleciti di conciliare con tutti i mezzi l'esecuzione di questa ordinanza.

§. 14.

Attività del nocchiere.

Il nocchiere avrà il comando subalterno della prua del bastimento fin all' albero di mezzana; ed eseguirà e farà eseguire, tanto di giorno quanto di notte, gli ordini e le disposizioni del capitano.

§. 15.

Dovrà mantenere la concordia nell'equipaggio.

Debito immediato e singolare del nocchiere sarà di conciliare e mantenere nell'equipaggio l'unione, la concordia, e la quiete, sedando e denunziando fedelmente al capitano, non tanto i fatti, quanto gli indizj e sospetti di ribellione, complotto, o mal animo che si potessero manifestare: e guardandosi egli seriamente sotto gravissime pene da ogni atto o parola che potesse fomentare ed accendere risse, o sedizioni generali, o private.

§. 16.

E lo eserciterà in lavori ed occupazioni necessarie, o utili al bastimento.

Il nocchiere invigilerà affinchè tutti i marinari si disimpegnino diligentemente nelle loro rispettive funzioni assegnate e distribuite, tenendoli sempre lontani dall'ozio; e navighi, o sia ancorato il bastimento, dovrà impiegare i marinari in qualche manovra, opera, o lavoro neces-

sario o utile al bastimento, come alla riparazione delle vele e cordaggi, al ripulimento interiore ed esteriore del bastimento ec., astenendosi bensì di esercitarli in lavoro alcuno ne' giorni festivi senza assoluto urgente bisogno; a questo effetto

§. 17.

Ispezione sugli attrezzi del bastimento.

Sarà ispezione del nocchiere di riconoscere, se il bastimento sia provvisto di ancore, sarziami, vele, cordaggi, e simili necessarj utensili in sufficiente quantità ed in buona qualità; e nel corso della navigazione visiterà quotidianamente gli attrezzi che servono all'alta e bassa manovra, insinuando al capitano li difetti, riparazioni, e miglioramenti che stimerà opportuni.

§. 18.

Sull' ormeggiamento.

All'occasione della partenza del bastimento, il nocchiere farà levare l'ancora; e all' arrivo di quello in qualche

porto, farà ammainare le vele, preparare le gomene, ed ormeggiare il bastimento in sito e modo, che non inferisca, nè a se, nè agli altri, danno, raccomandandolo bene in mare alle ancore; ed in terra a qualche anello, colonna, faro ec.; ed avvertendo di attaccare all' ancora qualche barile vuoto, o altro vaso che resti sopra acqua, e serva di segno dell' ancora in salvezza degli altri bastimenti.

§. 19.

Il nocchiere, prima di salpare, dovrà riconoscere la stiva, ed assicurarsi, che sia in tale ordine e proporzione, che non possa pregiudicare, nè ritardare la navigazione.

§. 20.

Sul fuoco.

Invigilerà particolarmente al fuoco, onde garantire il bastimento ed il carico da ogni danno.

§. 21.

Sulle mercedi.

Insorgendo differenze in riflesso delle mercedi ordinarie e straordinarie dei marinari, sarà attesa l'informazione del nocchiere, come che egli è più di tutti a portata di vedere e giudicare la fatica e premio di ogni marinaro.

§. 22.

Non potranno spogliarsi nel corso della navigazione.

Tanto il piloto, quanto il nocchiere, come, neppure il capitano o padrone, non potranno spogliarsi nel corso della navigazione, bensì dormire vestiti, all'effetto di essere sempre pronti a provvedere ad ogni occorrenza del bastimento.

§. 23.

Pene contra li negligenti.

Del resto il piloto e nocchiere dovranno avere la premura di compire puntualmente i doveri tutti del loro uffizio; mentre ogni mancanza, benchè leggiera, negli oggetti del detto uffizio, potrà essere corretta con il trattenimento di due mesi di salario, e con proporzionata perdita del guadagno, se fossero a parte nel viaggio del bastimento; e ben inteso, che la mancanza dovrà essere riconosciuta da' nostri consoli e vice-consoli, o dai nostri capitani del porto di Trieste, Fiume, e Segna, e rispettivamente da' magistrati politici.

ARTICOLO V.

Del cannoniere e dispensiere.

§. 1.

Nè il cannoniere, nè il dispensiere del bastimento saranno reputati uffiziali; ed a loro riguardo si attenderanno le regole e pene prescritte nel susseguente articolo de' marinari.

Il cannoniere e dispensiere non saranno reputati per uffiziali ne' nostri bastimenti mercantili; e quindi non potranno, nè dovranno avere sessione, nè voce nelle deliberazioni ed atti riguardanti il bastimento o carico. L'uffizio speciale di cannoniere e dispensiere, o simili, non lo esime dalle altre funzioni, occupazioni, o travagli comuni de' marinari; onde non potranno scusarsi d'intraprenderle e di eseguirle neppure sotto il titolo di essere attualmente impiegati negli speciali loro uffizj, giacchè il capitano, e pruiere, conoscendo i più necessarj, urgenti,

od utili bisogni del bastimento, dovranno a questi proporzionare il riparto della rispettiva incumbenza. In caso di renitenza o disubbidienza, incorreranno nelle pene che prescriveremo nell'articolo susseguente, rispetto a' marinari.

In conseguenza di che le obbligazioni tutte imposte nel medesimo articolo a' marinari, e le pene in quello stabilite, dovranno avere il pieno effetto e vigore a riguardo ancora del cannoniere e dispensiere, quali, non ostante questo loro speciale uffizio, niente più sono, che semplici marinari.

§. 2.

Ispezione del cannoniere sull' artiglierìa e sue dipendenze.

Il cannoniere avrà la cura immediata dell' artiglierìa, e degl' istrumenti a quella annessi, invigilando, che, tanto quella, quanto questi, siano mantenuti in buona condizione, e guardati da ogni danno e pregiudizio.

§. 3.

Provvidenze nelli saluti del cannoniere.

Il cannoniere eseguirà il carico e discarico dell'artiglieria all'occasione dei saluti del bastimento, dipendendo, nella qualità ed ordine delle salve, dagli ordini ed istruzioni del capitano, o dell'uffiziale deputato; e sotto gravissime pene osservando, che il colpo dello stopaccio non possa raggiugnere, ed inferire a persone, bastimenti, o case danno alcuno. Supponghiamo del resto il cannoniere pratico del modo e cautele necessarie nel carico e discarico dell'artiglierìa; ed ingiungiamo, che per maggiore sicurezza sia esaminato dal capitano.

§. 4.

Dipendenza dal capitano nelli detti saluti.

Il cannoniere non ardirà eseguire alcun saluto senza il previo espresso ordine del capitano od uffiziale deputato, a meno che il saluto non risguardasse il proprietario, o raccomandatario, al di cui

arrivo e partenza dal bastimento, il cannoniere, in assenza del capitano ed uffiziali, potrà eseguire il saluto.

§. 5.

Obbligazioni ne' conflitti marittimi.

In occasione di combattimento, il cannoniere dovrà impiegare tutta l'opera sua, e la maggior diligenza, deferendo all'istruzione del capitano e pruiere, ed istruendo gli altri marinari. Ogni minima sua negligenza sarà severamente punita.

§. 6.

Pene, nel caso di trafugamento di munizioni da guerra.

Se il cannoniere trafugasse, o alienasse polvere, o altra munizione, od utensili dell'artiglierìa; o se, per sua incuria, inferisse qualche danno, oltre la rifazione del prezzo o del danno, gli saranno trattenuti due mesi di salario, od un proporzionato contingente a quello che navigasse a viaggio, od a parte.

§. 7.

Ispezione del dispensiere.

Incumberà al dispensiere la quotidiana dispensazione de' viveri nelle ore consuete, e nelle rispettive convenienze, e dal capitano prescritte razioni.

§. 8.

Pene contra i colpevoli amministratori e dispensatori delle provvigioni da bocca.

Sotto nessun titolo, ed espressamente neppure sotto quello di volontaria rinunzia del marinaro, o di compensazione di debiti, benchè contratti sopra il bastimento, ardirà il dispensiere di trattenere qualche porzione delle razioni, tanto in questo caso, quanto in quello.

Se eccedesse nella quantità o qualità le rispettive razioni regolate dal capitano, incorrerà il dispensiere nella pena del quadruplo. Sarà punito ad arbitrio equo del capitano quel dispensiere che acquistasse, o permutasse qualche porzione delle razioni, benchè a giusto prezzo e rag-

guaglio, senza scienza e consenso del capitano; Nostra volontà e serio comando essendo, che tutto l'equipaggio, con un regolare quotidiano sano alimento, sostenga le sue forze atte a resistere agli incómodi e fatiche della navigazione.

§. 9.

Se le munizioni da bocca e guerra non fossero di buona condizione, ne avvertirà il capitano.

Se il dispensiere vedesse, che le vettovaglie avessero patito, o fossero disposte a patire; molto più, se sentisse, che l'equipaggio non si chiamasse contento della quantità o qualità delle razioni, dovrà immediatamente renderne avvertito lo scrivano o capitano.

§. 10.

Vigilerà alla loro conservazione.
Pene contra la negligenza e malizia.

Il dispensiere sarà principalmente e specialmente impiegato in quelle diligenze

ed operazioni, che sono le più opportune ad assicurare la conservazione e buona condizione delle vettovaglie. Le sue negligenze, e quelle particolarmente che avessero qualche funesta conseguenza, saranno punite con l'arresto o con i lavori pubblici per un termine proporzionato alla gravità della conseguenza; che se vi concorresse malizia e dolo, lo scrivano sarà riguardato come un assassino di strada, ed incorrerà nella pena stabilita dall'articolo 96 della Nemesi Teresiana.

§. 11.

Ispezioni sopra gl' infermi.

In caso d'infermità di capitano, uffiziali, sopraccarichi, mercanti, e marinari, il dispensiere dovrà avere l'attenzione, che l'infermo non manchi di assistenza, nè di conveniente alimento; a questo effetto visiterà quotidianamente l'infermo, e darà il rapporto de' suoi bisogni al capitano.

§. 12.

E sopra i mozzi.

Il dispensiere istruirà amorevolmente nell'esercizio marinaresco i mozzi; ed avvertirà, che si tenghino netti nella persona, e che vivano nel santo timor di Dio, correggendo con carità i loro vizj e difetti, e promuovendo in loro, con le insinuazioni e con l'esempio, le virtù cristiane e morali. Denunzierà al capitano i vizj capitali, e l'incorreggibilità de' mozzi sotto corresponsabilità; giacchè la mala educazione de' mozzi ridonda in sua colpa, conforme la buona, gli servirà di lode e di merito.

Articolo VI.

De' marinari, e mozzi, ed altra gente dell'equipaggio.

---

§. 1.

Salvi legittimi impedimenti, li marinari si trasferiranno a bordo nel giorno prescritto dal capitano.

Un marinaro suddito o estero, ingaggiato al servigio di qualche bastimento, sarà tenuto di rendersi personalmente a bordo di quello nel luogo e giorno assegnatogli dal capitano, sotto pena di essere arrestato ne' Nostri o in porti alieni, e forzato di servire per tutto il tempo del suo ingaggio senza alcuna mercede o salario che sarà devoluto alla cassa de' poveri; maggiormente, se la sua renitenza e ritardo avesse inferito qualche danno al bastimento, salvo sempre qualche legittimo impedimento, che dovrà essere insinuato in tempo al capitano.

§. 2.

Pene contra li disertori.

Che se un marinaro disertasse dal servigio nel corso e prima del termine del viaggio per cui si è ingaggiato (quale non s'intende consumato fino a che il bastimento non sia ormeggiato e pienamente discaricato nell'ultimo luogo di sua destinazione) incorrerà nella perdita di tutti gli avanzi del suo salario, devoluto come sopra alla cassa de' poveri, quanto ancora in pene afflittive proporzionate alle circostanze della diserzione. Quindi ingiungiamo a' magistrati politici, a' consoli e vice-consoli imperiali-regj di concorrere con la loro opera all'inalterabile osservanza di questa disposizione.

§. 3.

I marinari, e molto meno i mozzi, non potranno abbandonare il bastimento prima del suo ritorno nel littorale austriaco, salvo legittimi motivi.

E' Nostra volontà e serio comando, che i marinari sudditi ingaggiati ne' porti

del littorale austriaco; e molto più i mozzi, non possono congedarsi, nè essere congedati in porti alieni, benchè di reciproco consenso del capitano, e benchè sia consumato il viaggio o tempo del loro ingaggio; onde non dovranno, sotto alcun pretesto, lasciare il servigio, sino a che il bastimento non sia ritornato in qualche porto del medesimo littorale, salvo qualche legittimo impedimento, che dovrà essere giustificato con un biglietto di congedo del capitano; i contravventori caderanno nella pena pecuniaria di fiorini ventiquattro; i mozzi in gravi pene afflittive. I magistrati politici, o consoli, o vice-consoli renderanno giustizia, con aggiudicare un equo e giusto salario a' marinari, se il capitano pretendesse di abusare di questa loro obbligazione.

Nelle cause, la di cui importanza eccedesse il valore di cinquanta fiorini, libero sarà il ricorso alla giustizia del Tribunale mercantile di seconda istanza nel nostro littorale.

§. 4.

Pene contra quelli, che si assentassero dal bordo, senza licenza del capitano.

In alcun tempo o luogo, un marinaro in attuale servigio, molto meno un mozzo, presumerà di lasciare il bordo del bastimento, di andare a terra per qualunque titolo o ragione o bisogno, senza espresso consenso e licenza del capitano, o dell' uffiziale che eserciterà provvisionalmente le sue veci, sotto pena della perdita di dodici fiorini e dell' arresto, oltre la detta pena pecuniaria in caso di recidiva; all' incontro, nelle vere urgenze, potrà implorare e promettersi dalla discretezza del capitano la licenza di cui si tratta, specialmente se il bastimento non avesse merci a bordo, e fosse al coperto di ogni pericolo di mare e di venti.

§. 5.

Non pernotteranno in terra, e non si spoglieranno nella navigazione.

Nessun marinaro, se pure non fosse infermo, o non lo esigesse qualche

servigio straordinario del bastimento, potrà pernottare a terra; anzi, siccome i marinari devono essere pronti in ogni momento ad ogni occorrenza; così non si spoglieranno neppure di scarpe nella notte per tutto il corso della navigazione; nè in porto, se il bastimento abbia merci a bordo, e sia esposto a qualche pericolo di mare o di venti, sotto la medesima pena di dodici fiorini, e dell'arresto, in caso di recidiva.

§. 6.

Pene contra quelli, che in attuale fazione si addormentassero, o che non denunciassero gli addormentati.

Caderà in quella pena di sei fiorini il marinaro, che in attuale guardia o fazione si addormenterà, e di tre fiorini quella persona di equipaggio, che, trovando il marinaro addormentato, tralasciasse di denunziarlo al capitano.

§. 7.

Non potranno prendersi arbitrariamente le razioni.

Sotto la pena di sei fiorini, ed oltre a questa, di pene afflittive in caso di recidiva, inibiamo a' marinari, mozzi, ed a tutta la gente dell' equipaggio, di prendere ultroneamente qualche vettovaglia o bevanda, benchè si trattasse della propria giusta razione, senza licenza del capitano o della persona deputata alla dispensazione de' viveri; quali, non essendo loro distribuiti nelle ore determinate, nella convenuta quantità, ed in buona e sana qualità, ne passeranno rispettose denunzie e rimostranze al capitano, e deferiranno con rassegnazione alle sue disposizioni; che se, per sua malizia o negligenza, non si prendessero misure bastantemente provvide ed efficaci, l'equipaggio potrà bensì rinnovare le sue istanze al capitano; ma si guarderà bene di non suscitare qualche ribellione o tumulto, che vogliamo in questo caso punito con pene gravissime stabilite già dall'articolo 26 della Nemesi

Teresiana contra li sediziosi e tumultuanti; e riserviamo all'equipaggio il competente ricorso a' consoli e vice-consoli Imperiali, i quali saranno solleciti di procurare all'equipaggio la compensazione e rifazione in danaro de' danni annessi alla scarsa quantità, o mala qualità dei viveri.

§. 8.

Pene contra quelli che abbandonassero, o negligentassero la salvezza del bastimento.

Il marinaro, mozzo, o altra gente di equipaggio, che, all'occasione di qualche pericolo di mare, o di nemici, abbandonerà, o trascurerà la salvezza o difesa del bastimento, sarà punito con l'arresto, con battiture, o con lavori pubblici a misura delle circostanze; la disperata salvezza o difesa del bastimento dovrà essere riconosciuta e dichiarata dal capitano ed uffiziali; ed in questo solo caso sarà permesso a' marinari e mozzi l'abbandono del bastimento.

§. 9.

Li feriti saranno sbarcati e curati in terra.

I feriti, tanto all'occasione della difesa, quanto in quella di qualche opera attinente al servigio attuale, come pure;

§. 10.

Come pure gl' infermi gravi.

Gli infermi di malattia grave, potranno dal capitano, col consenso degli uffiziali, essere sbarcati in terra, benchè aliena, purchè abitata e culta; ed egli, il capitano dovrà aver la cura di raccomandare tali feriti o infermi a persone di buona fama e carità, riservando al capitano il diritto, se, e quando gli competesse di portare in avarea generale o particolare le spese della cura, ed altre, di cui parleremo nell'articolo susseguente de' salarj.

§. 11.

Pene contra li falsi sudditi.

Incorrerà nella pena della confiscazione de' salarj, o di pene corporali di arresto, battiture, lavori pubblici, in riflesso e proporzione delle circostanze e conseguenze, quel marinaro, mozzo ec. che, all'occasione del suo ingaggio ed arruolamento, fosse falsamente dichiarato per nostro suddito.

§. 12.

Obbligazioni de' marinari o mozzi.

I marinari, mozzi ec., dovranno impiegare tutta l'opera loro in tutti i giorni, a tutte l'ore, e in tutti i luoghi al servigio e vantaggio del bastimento, e suoi attrezzi, e del carico, nella sua navigazione, conservazione, riparazione, miglioraziolle, provista, e bisogni, tanto in mare, quanto in terra: sin a tagliar legna, e far acqua o savorra per uso del bastimento; quindi eseguiranno diligentemente e fedelmente tutte le funzioni e

lavori attinenti al bastimento ed al carico, che gli saranno commessi dal capitano e dagli uffiziali, nessuno eccettuato, ammonendoli, che il capitano ha l'autorità di correggere i renitenti e contumaci con le pene indicate al §. 28 dell'articolo 2 del presente Editto.

§. 13.

Pene contra a' danni del bastimento, vettovaglie, e carico; e contra quelli che si opponessero al capitano, od uffiziali.

I marinari, mozzi ec. che, per malizia, o deliberatamente, avessero data occasione al deperimento de' viveri, naufragio, o pregiudizio del bastimento, o del carico, saranno condannati, come i ladri, nelle pene dichiarate dall'artic. 96 della Nemesi Teresiana, con aver riflesso alle circostanze mitiganti o aggravanti, a misura delle quali, il reo, solamente negligente, sarà gastigato con pena corporale maggiore o minore; così pure quelli che si opponessero al capitano od uffiziali del bastimento con armi od altri istrumenti offensivi, dovranno

essere puniti a norma dell' articolo 73 §. 2 vers. 2 della Nemesi Teresiana.

§. 14.

Pene contra gli altri delitti capitali.

Tutti gli altri delitti capitali, o minori, commessi sul bastimento nel porto, saranno giudicati secondo la più volte citata legge criminale, ultimamente pubblicata ne' Nostri Stati Austriaci.

§. 15.

Non potranno tenersi armi da punta, o da fuoco.

Ed all' effetto di prevenire ogni occasione di eccessi, inibiamo alla gente di marina di tenere, e molto più di usare armi da punta o da fuoco, sotto pena dell' intiera perdita de' salarj e di gravi pene afflittive in caso di recidive. I capitani invigileranno all'osservanza di questa legge.

§. 16.

Pene contra gli autori, o correi di furti.

I marinari, mozzi ec., che rubassero, o vendessero, o in qualche maniera alienassero qualche cosa spettante al corpo od al carico del bastimento, saranno tenuti, tanto i rei e correi, quanto i compratori sospetti, alla rifazione o compensazione della cosa furata od alienata; e riguardati questi e quelli come ladri, e conseguentemente trattati a norma dell'art. 49 della Nemesi Teresiana.

§. 17.

E' inibito il traffico particolare senza licenza del capitano.

Nessun marinaro, mozzo, od altra persona dell'equipaggio, navighi a salario od a parte, presumerà di esercitare alcun negozio speciale; e di quelli particolarmente, che, come illeciti, potrebbero compromettere il bastimento, il carico, e la Nostra Bandiera, senza scienza e consenso del capitano, quale,

opponendosi al negozio contra la ragione, compenserà i danni al marinaro, mozzo ec., che, in riflesso di questa promessagli compensazione, dovrà eseguire ciecamente la volontà del capitano.

§. 18.

Si adempiranno i doveri della Religione.

Ogni marinaro, mozzo, od altra persona dell'equipaggio, Nostro suddito, compirà, in quanto possa, i principali dogmi della sua religione, rammentando, che non può conciliarsi il soccorso e l'assistenza di Dio, Creatore dell'uomo e degli elementi, e solo fonte di ogni bene, chi tralascia d'implorarlo; e che incorre nella terribile Divina Indignazione chi neglige l'osservanza de' Precetti Suoi e della Chiesa; uno de' quali essendo quello della Comunione Pasquale, dovrà ogni marinaro, mozzo ec. legittimarne al capitano l'adempimento col consueto biglietto; quindi i capitani dovranno lasciare tempo e comodo alla soddisfazione di questo precetto, e denunziare a' magistrati politici li

contumaci, che saranno severamente puniti.

§. 19.

Si preleggerà prima della partenza, e mensualmente, il presente, e susseguente articolo.

Ed all' effetto, che nessun marinaro, mozzo, od altra persona dell' equipaggio possa addurre ignoranza de' suoi doveri ed obbligazioni, vogliamo, che il presente e susseguente articolo gli sia preletto e spiegato dal capitano od altro uffiziale con chiara voce, e lingua intelligibile, prima che il bastimento si metta alla vela in qualche porto del Nostro littorale; e ripetutane la lettura di tempo in tempo, almeno una volta al mese.

Articolo VII.

Del salario, convenienze, e premj delli capitani e padroni; degli uffiziali, marinari, e mozzi, ed altra gente di equipaggio.

§. 1.

Principio e termine de' salarj.

Gl'intieri salarj ed accidenze di un capitano o padrone de' bastimenti mercantili, navighino con, o senza, la Nostra Patente, comincieranno a decorrere dal giorno che gli sarà consegnato il bastimento dal proprietario o interessati, e continueranno sino a che il capitano o padrone non sia effettivamente congedato dal servigio, salvi sempre manenti i patti privati delle parti; non ostante però qualunque patto,

§. 2.

Il bastimento però non dovrà essere abbandonato sino al suo ritorno nel littorale austriaco.

E' assoluta Nostra volontà, che un capitano o padrone non possa abbandonare il servigio del bastimento, percepisca o non percepisca salario, sino a che questo non sia ritornato, pienamente discaricato, e ammesso a libera pratica in qualunque porto del littorale.

§. 3.

I salarj cesseranno dal giorno del naufragio, presa, disarmamento, o vendita del bastimento.

Che se il bastimento naufragasse senza alcun ricupero, o fosse preso; o se si disarmasse, vendesse, o in altra maniera alienasse, in porti nazionali o alieni, prima o dopo che ha intrapreso qualche viaggio per volontà de' proprietarj, o per qualche fortuito accidente, il salario del capitano o padrone cesserà dal

giorno del naufragio e presa, ovvero disarmamento, vendita, o alienazione del bastimento; all'incontro

§. 4.

Sarà somministrato il danaro per il ritorno nel littorale dell'equipaggio.

Insinuiamo da una parte a' capitani e padroni, di restituirsi senza perdita di tempo negli Stati imperiali-regj; e disponiamo dall'altra, che devono essergli compensate da' proprietarj o interessati, le spese naturali necessarie di vitto e viaggio sino al loro ritorno per mare in qualche porto del littorale, dove, in caso di differenza, le medesime spese saranno riconosciute e tassate con equa tariffa da' tribunali mercantili.

§. 5.

Disposizioni e convenienze nel caso di malattia, o ferita del capitano o padrone.

Se un capitano o padrone, per ragione di malattia naturale, o di ferite

riportate in qualche combattimento, o in altro modo, in servigio e vantaggio del bastimento, dovesse curarsi a bordo del bastimento, o in terra, non gli cesserà il salario ordinario sino all' effettiva partenza da quel porto del bastimento; restando il capitano o padrone in terra, e giustificato il rendimento dei suoi conti in mano de' commissarj o raccomandatarj, o del sopraccarico, o del nuovo capitano, dovrà essergli assegnato il danaro sufficiente alla sua cura, al vitto necessario, e al viaggio sino al ritorno per mare in qualche porto del Nostro littorale.

§. 6.

Ovvero degli uffiziali, e marinari sudditi ed esteri.

L' istessa assegnazione, o compensazione di spese, e soddisfazioni di salario, dovrà osservarsi a riguardo degli uffiziali e marinari Nostri sudditi, che, per li sopra dedotti impedimenti, dovranno restare in terra, ed abbandonare il servigio del bastimento; a riguardo

poi de' marinari, ed uffiziali esteri, sarà loro rimborsata la spesa della cura, ed anticipati due mesi di salario, oltre quello che possano già avanzare.

§. 7.

Quali disposizioni e convenienze non si attenderanno, se la ferita, o infermità fosse colposa.

La suddetta compensazione di spese di cura e viaggio non avrà luogo a riguardo del capitano, uffiziali, e marinari, che fossero feriti, o cadessero infermi per loro colpa, o sregolato metodo di vita; e non potranno prendere, che i soli loro rispettivi avanzi, o utili.

§. 8.

Disposizioni e convenienze nel caso di morte, in difesa del bastimento.

I salarj del capitano, uffiziali, e marinari, che morissero nella difesa del bastimento, o per altra occasione, in servigio o vantaggio di quello, saranno

soddisfatti agli eredi sopra una tariffa proporzionata all' intiero viaggio di destinazione del bastimento, purchè questo arrivi in salvo in qualche porto.

§. 9.

I consoli tasseranno le spese della cura, vitto, e viaggio.

I consoli o vice-consoli, ed in loro mancanza, gli uffiziali del bastimento, tasseranno con equa, ed alle circostanze, luoghi, e persone, proporzionata tariffa, le spese della cura, vitto, e viaggio. Del resto

§. 10.

Protezione a favore di quelli che si saranno distinti nella difesa del bastimento.

Dichiariamo di voler premiare i capitani, uffiziali, e marinari, che, in un glorioso conflitto, avranno sostenuto il decoro della bandiera, e nazione; e particolarmente quelli, che in simile occasione si fossero resi inabili al servigio.

§. 11.

Non potranno alterarsi il salario, od altre condizioni convenute.

Un capitano o padrone, uffiziale, marinaro, mozzo ec., sotto qualunque titolo o ragione, ed espressamente neppur sotto quella di grave pericolo di navigazione o di nemici, non potrà pretendere salario, o parte maggiore, o nuove condizioni più vantaggiose di quelle, che sono state convenute sino alla consumazione del concordato viaggio, o servigio.

§. 12.

Le accidenze dovranno essere reputate invalide ed illegittime, se non sieno state convenute.

Un capitano, o padrone non potrà attribuirsi, molto meno appropriarsi, accidenza alcuna; e nominatamente neppure quelle, che per uso comune sono introdotte a favore de' capitani, se prima non gli siano state accordate e cedute con patto espresso da' proprietarj o cointeressati del bastimento.

§. 13.

E neppure quella della portata.

Nè gli uffiziali, nè i marinari, o mozzi potranno caricare alcuna merce per loro conto, sotto titolo di portata o simile, senza nolo, se non gli sia stata detta portata accordata franca ne' patti dell'ingaggio; nel qual caso, non dovrà essere ecceduta sotto pena della doppia rifazione del nolo.

§. 14.

Il bagaglio franco di nolo.

Il bagaglio degli uffiziali, e marinari naviganti a salario, o a parte, sarà sempre franco di nolo in ogni luogo.

§. 15.

Le convenzioni dovranno stipularsi in iscritto.

Le convenzioni del capitano o padrone con gli uffiziali, marinari ec.,

navighino a salario, od a parte, dovranno essere stipulate in iscritto prima della partenza del bastimento, e fedelmente riportate nel libro del capitano; altrimenti gli uffiziali, e marinari saranno creduti sopra il loro giuramento.

§. 16.

Un mese dopo la stipulazione del contratto, gli ufficiali e marinari possono trasferirsi a bordo, e percepire il vitto, e il mezzo salario.

Gli uffiziali, marinari, e mozzi potranno presentarsi e fermarsi a bordo del bastimento un mese dopo che sono stati ingaggiati: e il capitano sarà tenuto di riceverli, somministrar loro l'intiero vitto, e mezza paga sino al giorno, che si alzerà la Bandiera, o si sparerà il cannone in segno di partenza: da qual giorno in poi, correrà, non tanto il vitto, quanto l'intiera paga, agli uffiziali, marinari, e mozzi, che si saranno presentati, e fermati a bordo del bastimento.

§. 17.

Le razioni del vitto si somministreranno in natura.

Le rispettive razioni di vitto vogliamo, che, in viaggio e in porto; tanto in stato attuale di servigio, quanto in tempo di non poterlo esercitare per qualche legittimo impedimento, siano somministrate in natura, e non convenute in danaro; le pretensioni di simili razioni convenute in danaro, non saranno ammesse ne' tribunali mercantili, nè dai consoli o vice-consoli.

§. 18.

Gli uffiziali e marinari riconosciuti inabili, non potranno pretendere il salario; bensì il vitto.

Un uffiziale, marinaro, mozzo, che in atto pratico si sperimentasse incapace all'uffizio o servigio per cui si è ingaggiato, non potrà pretendere il convenuto salario rispettivo o parte; bensì gli sarà somministrato il vitto.

§. 19.

Si dovrà anticipare il salario di un mese, e rispettivamente di due mesi.

Il capitano o padrone, dovrà anticipare agli uffiziali, e marinari un mese di salario a titolo d'imprestito; e due mesi, se si trattasse di lungo viaggio; e per tale s'intenderà, quando la destinazione sia oltre il mare Adriatico; e nulla somministrerà loro nel corso del viaggio sino al ritorno in qualche porto del littorale, senza legittima ragione, o per uso necessario.

§. 20.

Cosa competa a' mozzi.

Sarà somministrato a' mozzi comuni, nel primo viaggio, il solo vitto e vestito; e ne' susseguenti viaggi, si proporzionerà il salario alla sua abilità.

§. 21.

Quando competa la percezione del salario.

Gli uffiziali, o marinari dovranno essere soddisfatti del salario o parte, quindici giorni dopo la piena esazione de' noli, e dopo la consumazione del viaggio. Viaggio consumato, s'intenderà, quando è finito il termine dell'ingaggio, e tutte le volte che il bastimento ritornerà e sarà ammesso a libera pratica nel porto di suo destino del Nostro littorale. Se fosse differita la soddisfazione oltre il prescritto termine di quindici giorni, correrà a favore degli uffiziali e marinari, e continuerà il salario, a proporzionata compensazione de' danni, sino al giorno dell'effettivo saldo; ferma manente la libertà di convenire unitamente, e separatamente, il capitano o padrone appresso i Nostri consoli e viceconsoli, o ne' tribunali mercantili nel littorale, che amministreranno agli uffiziali, e marinari pronta e sommaria giustizia, con prelazione ad ogni creditore, nessuno eccettuato, tanto del capitano o padrone, quanto del bastimento, salva

l'appellazione ne' termini e casi espressi e stabiliti al §. 3 dell'articolo precedente.

§. 22.

Disposizioni nel caso di rottura di viaggio, o disarmamento, o vendita del bastimento per colpa di terzi, prima della sua partenza.

Se, per fatto o colpa de' proprietarj, capitani, o caricatori del bastimento, si rompa il viaggio prima della sua partenza, o si disarmi, venda, o in altra maniera alieni il bastimento; gli uffiziali, o marinari ingaggiati a viaggio, riceveranno la quarta parte del solo salario convenuto per l'intiero viaggio; e percepiranno l'istessa quarta parte di salario proporzionata alla durata del viaggio i marinari, o uffiziali arruolati a mese; non computati, a diffalco degli uni nè degli altri, il salario e vitto già guadagnato prima della rottura del viaggio, disarmamento, vendita, o alienazione del bastimento.

§. 23.

Dopo la partenza.

Se poi, per fatto o colpa, come sopra, de' proprietarj, capitani, o caricatori del bastimento, si disarmi, venda, o alieni: o si rompa il viaggio dopo che è incominciato, dovrà agli ufficiali e marinari ingaggiati a viaggio soddisfarsi l'intiero salario, come se il viaggio fosse consumato; ed a quelli arruolati a mese, il salario per l'intiero tempo del loro ingaggio; ed agli uffiziali, marinari, e mozzi sudditi arruolati nel littorale, che fossero congedati, sarà in oltre somministrato tanto danaro, quanto possa supplire al necessario alimento e viaggio per restituirsi per mare in qualche porto del medesimo littorale.

§. 24.

Disposizioni ne' casi medesimi per legittimi impedimenti.

Che se il viaggio, prima o dopo che è intrapreso, si rompa; o si disarmi,

venda, o alieni il bastimento per interdizione di commercio col porto di destinazione del bastimento, per manifestazione di peste, per sopravvenuto pericolo di corsari, dichiarazione di guerra, forza di principe ec., in somma per ogni caso o impedimento straordinario, vero, e legittimo, non proveniente da colpa o fatto de' proprietarj, capitani, o caricatori de' bastimenti, gli uffiziali e marinari arruolati a viaggio o a mese, non potranno pretendere altro salario, che quello che gli si compete dal giorno, e per il tempo dell'effettivo servigio; bensì a' Nostri sudditi arruolati nel littorale austriaco, che fossero congedati, sarà somministrato (se i suoi avanzi non fossero come sopra sufficienti) il congruo danaro per l'alimento, e spese di ritorno per mare in qualche porto del medesimo littorale.

§. 25.

Nel caso di prolungamento di viaggio per colpa ai terzi.

Se il viaggio fosse prolungato per fatto o colpa de' proprietarj, capitani o

caricatori, sarà aumentato il salario agli uffiziali e marinari ingaggiati a viaggio sopra un piede proporzionato al prolungamento del viaggio.

§. 26.

Per accidente fortuito.

All' incontro non potrà, nè dovrà essere preteso aumento alcuno di salario, se il viaggio si prolungasse per qualche accidente fortuito, in cui non concorresse colpa, nè fatto de' proprietarj, capitani, o caricatori.

§. 27.

Nel caso di abbreviamento di viaggio.

Se il viaggio si abbrevia, e non si rompe, (s'intende abbreviato, e non rotto, quando il bastimento, in seguito di una susseguente convenzione in mare o in terra co' noleggiatori o caricatori, carica o discarica in qualche porto meno lontano) non sarà diminuito il salario agli uffiziali, o marinari ingaggiati a viaggio.

§. 28.

Le ultime tre disposizioni non si attenderanno negli ingaggi a mese.

Ne' casi sopra espressi negli articoli 25, 26 e 27 non sarà esposto ad alcuna alterazione il salario a riguardo degli uffiziali e marinari ingaggiati a mese.

§. 29.

Disposizioni a riguardo degli uffiziali e marinari naviganti a parte del bastimento.

Gli uffiziali e marinari naviganti a parte del bastimento o del nolo, non potranno pretendere alcuna compensazione di danni sotto qualunque titolo o ragione, poichè si sono sottoposti a correre la buona e mala sorte, e tutti gli eventi del bastimento; ma ciò, allorquando il ritardo o prolungazione, la rottura di viaggio o disarmamento, la vendita o alienazione sopravvenisse per forza di principe, interdizione di commercio, dichiarazione di guerra, pericolo di navigazione,

timore di corsari, ovvero per fortuito o qualunque altro accidente in cui non concorresse fatto o colpa de' proprietarj, capitani o caricatori.

§. 30.

Avranno il regresso de' danni contra quelli che li avessero inferiti.

I proprietarj e capitani rifonderanno i danari e cambj a detti uffiziali e marinari, se il ritardo, prolungazione, rottura del viaggio, o disarmamento ec., succedesse per loro colpa o fatto.

§. 31.

Disposizioni in caso della perdita totale del bastimento.

In caso di presa o naufragio del bastimento, con perdita totale del bastimento e del carico, gli uffiziali e marinari ingaggiati a viaggio o mese, decaderanno da ogni pretensione de' loro salarj, benchè già guadagnati nel corso di quel viaggio; e all'incontro non saranno

tenuti alla restituzione di quelli, che gli fossero stati anticipati, benchè non guadagnati.

§. 32.

In questo caso gli individui salvati, riceveranno il necessario soccorso.

I Nostri consoli e vice-consoli somministreranno il modo di alimentarsi, e di ritornare in qualche porto del littorale, agli uffiziali e marinari sudditi salvati da una presa o naufragio fortuito, e non colposo; ed i magistrati politici dovranno rifondere a tali uffiziali e marinari con equa tariffa le spese al loro ritorno, se non fossero state loro anticipate da' consoli o vice-consoli.

§. 33.

Nel caso di qualche ricupero di corpo, od attrezzi del bastimento.

Se all' occasione di un naufragio si salva e si ricupera dagli uffiziali e marinari qualche parte del corpo o attrezzi del bastimento, saranno soddisfatti

sul ricupero, à preferenza di ogni creditore, delli salarj che possano avanzare sino al giorno che hanno cessato d'impiegarsi nel ricupero.

§. 34.

Nel caso di ricupero di merci.

E se si ricuperassero mercanzie, gli uffiziali, e marinari ingaggiati a viaggio o mese, o naviganti a parte, percepiranno rispettivamente i salarj, o parte, a proporzione del nolo che riceverà il capitano sulle merci salvate o ricuperate, in aggiunta della giusta mercede, che gli competerà per l'opera data nel ricupero delle merci.

§. 35.

Nel caso d'illegittimo congedo, prima che sia incominciato il viaggio.

Un uffiziale o marinaro congedato dal capitano o padrone, senza legittima causa, avanti che il viaggio sia incominciato, potrà domandare o pretendere il

terzo del suo salario, o della parte di quel viaggio, se è ingaggiato a viaggio, od a parte.

§. 36.

Nel corso della navigazione.

Che se fosse un uffiziale o marinaro congedato, come sopra, dal capitano senza legittima ragione nel corso della navigazione; dopo che il viaggio è incominciato, i naviganti a viaggio ed a parte percepiranno i salarj ed utili dell'intiero viaggio; senza che il capitano possa, nè debba esserne rimborsato, nè in un caso, nè nell'altro, da' proprietarj del bastimento.

§. 37.

Nel caso di morte, in ingaggi a mese.

Agli eredi di uffiziale o marinaro ingaggiato a mese, che morirà nel corso del viaggio, sarà corrisposto il salario sino al giorno della sua morte.

§. 38.

In ingaggi a viaggio.

Gli eredi di un uffiziale o marinaro ingaggiato a viaggio, riceveranno la metà del salario del viaggio, se muore nell'andata; e l'intiero salario, se muore nel ritorno.

§. 39.

In navigazione a parte.

Gli eredi poi di un uffiziale o marinaro navigante a parte, acquisteranno la contingente intiera del viaggio spettante al defonto, purchè il viaggio sia incominciato.

§. 40.

Le ultime tre disposizioni non si attenderanno, se la morte precede il principio del viaggio.

Che se il viaggio non fosse incominciato, gli eredi degli uffiziali e marinari naviganti a parte, o ingaggiati a viaggio od a mese, non potranno pretendere alcun salario o contingente per quel viaggio.

§. 41.

Le spese dell' inumazione a carico de' proprietarj, in caso d' insufficienza del defonto.

Se alcun uffiziale o marinaro morisse nel corso della navigazione, o in porto; ed il suo bagaglio non potesse supplire alle spese dell' inumazione, li proprietarj del bastimento sono obbligati di supplirvi.

§. 42.

Disposizioni nel caso di schiavitù o prigionìa sul bastimento.

Il capitano, padrone, uffiziali, e marinari, che cadessero schiavi e prigionieri sul bastimento, benchè per causa e ragione della difesa e salvezza del bastimento e del carico, non avranno alcun regresso sotto titolo di prezzo di riscatto, o altro, contra i proprietarj, caricatori, o noleggiatori del bastimento.

§. 43.

In quello di schiavitù o prigionìa di persone distaccate per servigio del bastimento.

Ma se un capitano, uffiziale, o ma-

rinaro cadesse schiavo o prigioniero, essendo distaccato in mare o in terra per servigio del bastimento, da questo dovrà essere contribuito il suo riscatto sino alla concorrenza di fiorini duecento; e contribuito il prezzo dal bastimento e carico, se il marinaro, uffiziale, o capitano fosse distaccato in servigio del carico, o del bastimento, purchè questo e quello giunghino in salvo.

§. 44.

Ipoteca de' noli, a favore de' salarj.

Il bastimento e noli saranno specialmente e preferibilmente ipotecati a favore de' salarj dell' equipaggio.

§. 45.

Se, ed in quanto, li salarj concorrano in avarèa.

E questi salarj non contribuiranno ad alcuna avarèa, quella sola eccettuata, che concernesse il riscatto del bastimento; bensì riserviamo a' capitani, padroni, e bastimenti il diritto, se, e

quando competesse loro di portar in avarèa generale, o speciale, le accidenze e compensazioni di spese e salarj nel presente articolo disposte a favore degli uffiziali e marinari.

Dato nella Nostra residenza di Vienna, il dì 25 aprile dell'anno 1774, e de' Nostri regni nel trentesimo quarto.

MARIA TERESA.

L. S.

LEOPODO CONTE DE KOLLOWRATH.

TADDÈO BARONE DE REISCHACH.

Ad Mandatum Sacræ Cæs. Reg. Majestatis proprium.

Federico Nobile de Eger.

AGGIUNTA

CONTENENTE

Diverse Ordinanze Sovrane, Editti, Circolari, Avvisi, e Decreti governiali, Tariffe delle tasse consolari, Obblighi di navigazione de' proprietarj e capitani delli patentati bastimenti austriaci, e traduzione di un Firmano ottomano per i medesimi.

I.

ORDINANZA

concernente la punizione de' falsi proprietarj de' patentati bastimenti austriaci.

NOI MARIA TERESA

PER LA DIO GRAZIA

Imperatrice de' Romani, Regina in Germania, d'Ungheria, Boemia, Dalmazia, Croazia, Schiavonia ec., Arciduchessa d'Austria, Duchessa di Borgogna, della superiore ed inferiore Silesia, Brabante, Milano, Stiria, Carintia, Cragno, Mantova, Parma, Piacenza, Limburgo, Luccemburgo, Gheldria, e Wirtemberga; del S.R.I. Margravia di Moravia, Burgovia, e dell'alta e bassa Lusazia; Principessa della Svevia, e Transilvania; Contessa d'Absburgo, Fiandra, Tirolo, Feretto, Kiburgo, Gorizia, Gradisca, ed Artesia; Landgravia in Alsazia; Contessa di Namur; Signora della Marca Schiavonica, di Porto Naone, e di Mechlinia; Duchessa di Lorena e di Baar; Gran-Duchessa di Toscana ec.

Siccome, tanto l' accrescimento del commercio in cotesto Nostro Littorale Au-

striaco, quanto la sicurezza della navigazione, richiedono, che si prendano tutte le più possibili opportune misure, le quali possano mettere limiti convenienti alle false consociazioni, che, sotto condizioni colorate, tendono unicamente a conseguire le Cesaree Reali Patenti, per alberare sopra li bastimenti il Nostro Paviglione, e per ottenere i passaporti marittimi; avendo Noi, già da qualche tempo, con sommo dispiacere inteso, che diverse parti, non ostante il solenne giuramento da loro prestato, abbiano ardito, sotto finto nome, e frodevole sottoscrizione, formare le suppliche sulla loro propria persona, benchè dipoi siasi scoperto, che certi mercanti e negozianti forestieri siano li veri proprietarj de' bastimenti; e volendo Noi per esattissimo compimento delli trattati conchiusi con le altre Potenze, che siano tolte affatto tutte le frodi, equivoci, decezioni, e lesioni, che potessero avvenire; perciò facciamo sapere ad ognuno, e comandiamo, che si proseguisca contro tali falsi proprietarj de' bastimenti con la confiscazione di essi, e con altre pene ordinate, o da ordinarsi, in gastigo di simili falsarj e

spergiuri. E se si dasse il caso, che alcuni esteri si presentassero; o in qualunque maniera fossero scoperti, ordiniamo, che a loro non si dia ascolto, nè ricorso giudiziale, nè *restitutio in integrum*, di modo che ogni loro pretensione sia nulla, e mai abbiasi su ciò regresso a sperare.

Essendo questa la Nostra Sovrana Volontà ed Intenzione, ognuno procurerà, e dovrà ad essa conformarsi, per prevenire il suo danno.

Datum, nella Nostra Città e Residenza di Vienna, li quindici del mese di febbrajo nell' anno mille sette cento cinquanta quattro, de' Nostri Regni decimo quarto.

MARIA TERESA

L. S.

RUDOLFO CONTE DI CHOTEK.

Ad Mandatum Sacræ Cæs. Reg.
Majestatis proprium.

Antonio Maria Stupan d'Ehrenstein.

II.

ORDINANZA

riguardante la punizione de' capitani ed equipaggi che abbandonano i bastimenti.

NOI MARIA TERESA

PER LA DIO GRAZIA

Imperatrice de' Romani, Regina di Germania, d'Ungheria, Boemia, Dalmazia, Croazia, Schiavonia ec., Arciduchessa d'Austria, Duchessa di Borgogna, della superiore ed inferiore Silesia, Brabante, Milano, Stiria, Carintia, Cragno, Mantova, Parma, Piacenza, Limburgo, Luccemburgo, Gheldria, e Wirtemberga; del S. R. I. Margravia di Moravia, Burgovia, e dell'alta e bassa Lusazia; Principessa della Svevia, e Transilvania; Contessa d'Absburgo, Fiandra, Tirolo, Ferreto, Kiburgo, Gorizia, Gradisca, ed Artesia; Landgravia in Alsazia; Contessa di Namur; Signora della Marca Schiavonica, di Porto Naone, e di Mechlinia; Duchessa di Lorena e di Baar; Gran-Duchessa di Lorena ec.

Abbiamo con Nostro dispiacere dovuto comprendere più volte, ed il caso di di-

sgrazia accaduto ultimamente colla nave di Pietro Stauber di Segna lo conferma, qualmente li capitani delle navi, e li marinari sovente avessero avuto l' ardire di abbandonare i loro bastimenti per pura codardìa, con esporli al pericolo d'inevitabile rovina e naufragio. E siccome simile contegno, non solamente viene a causare molti sensibili ed irreparabili danni alli Nostri fedelissimi sudditi; ma eziandio direttamente si oppone al pubblico commercio del mare, non meno che alli comuni vantaggi che da quello dipendono; così, per impedire maggiormente cotali trascorsi; e per non lasciare, che, col mezzo di questi, resti sovertita la navigazione ed il traffico, abbiamo risolto di ovviare a questo male col presente Editto, che aver dovrà la forza di legge. Ordiniamo adunque seriamente ad ogni e ciascheduno del Nostro littorale austriaco; e tutti in universale, e ciascheduno in particolare li rendiamo avvisati, che in avvenire, ogniqualvolta un capitano avrà abbandonata la sua nave senza qualche causa che sia più che urgente e rilevantissima, questo tale capitano, insieme colli suoi marinari, sa-

rà tenuto di rifondere al proprietario tutti li danni, con soggiacere in oltre, senza missione alcuna, a rigorosissimi gastighi, anche corporali, conforme le circostanze lo richiederanno. Saprà pertanto ogni e ciascheduno regolarsi e guardarsi dal danno.

Dato nella Nostra Città e Residenza di Vienna, il dì 25 del mese di giugno nell' anno mille settecento cinquantasei, de' Nostri Regni decimo sesto.

MARIA TERESA

L. S.

RUDOLFO CONTE DI CHOTEK.

Ad Mandatum Sacræ Cæs. Reg. Majestatis proprium.

Antonio Maria Stupan d'Ehrenstein.

III.

EDITTO

concernente i rolli degli equipaggi de' bastimenti mercantili, che navigano con la sovrana Patente di Bandiera Austriaca.

Noi Presidente e Consiglieri della Cesarea Regia Suprema Intendenza Commerciale in tutto il Littorale Austriaco, annunciamo la Nostra Propensione a tutti gli abitanti di questa Città e Portofranco, e diamo loro a sapere; dopo che Sua Imperiale-Regia ed Apostolica Maestà, intenta a tutti gli oggetti e mezzi, che possono accreditare ed assicurare la navigazione de' suoi fedelissimi sudditi, con sovrano Suo clementissimo Rescritto, di data 22 del decorso settembre, ha risolto ed ordinato, che

1.° Ogni capitano, il quale naviga con la gloriosissima Patente e Scontrino della Maestà Sua, o con passaporto consolare, o della Suprema Intendenza com-

merciale di tutto il littorale austriaco, debba, prima della sua partenza da' porti consolari, o del preaccennato littorale, fedelmente insinuare l'equipaggio del suo bastimento negli uffizj consolari, o capitanali del porto, all'effetto, che

2.° Ne' medesimi uffizj ne sia compilato duplice rollo in istampa, uno di cui esemplare, firmato dal capitano del bastimento, sarà trattenuto negli uffizj suddetti; e l'altro esemplare, firmato dal console, o dal capitano del porto, si rimetterà al capitano del bastimento.

3.° E siccome i capitani de' bastimenti, in virtù delle obbligazioni che sotto giuramento assumono, sono tenuti di mantenere l'equipaggio sul vero e giusto rollo personale, con il quale il bastimento parte dal littorale, e di ritornare col medesimo equipaggio, come pure

4.° In caso, che alcun marinaro per morte, malattia, diserzione, o altro accidente, fosse lasciato in porti o terre estere, sono tenuti i capitani del bastimento di munirsi di un certificato consolare, presentabile, per loro legittimazione alla superiorità del littorale; così,

per prevenire l'avviso delle citate provvide disposizioni, e per conciliarne la piena impreteribile osservanza.

5.° All'arrivo de' bastimenti in qualche porto consolare, e vice-consolare, come pure, al ritorno loro nel littorale, dovrà dagli uffizj consolari, vice-consolari, o capitanali del porto, diligentemente riscontrarsi il rollo dell' equipaggio; nel quale

6.° Manifestandosi alterazione o mutazione non legittimamente giustificata, si esigerà e si farà pagare nella Cassa di questa Intendenza commerciale, senza alcuna indulgenza, e sotto propria responsabilità, dagli uffizj consolari, vice-consolari, o capitanali del porto, la pena pecuniaria di 50 fiorini austriaci per ogni nome crescente, mancante, e mutato; ben inteso, che

7.° La crescenza, mancanza, o mutazione del rollo, debba essere giustificata con un certificato del console, o vice-console, se succede in porto consolare, o vice-consolare; altrimenti con la deposizione giurata dell' intiero equipaggio. Quindi

8.° I consoli, o vice-consoli sapranno annotare sotto il rollo medesimo rilasciato dagli uffizj capitanali del porto del littorale, l'assenza, e ragioni della crescenza, mancanza, o mutazione, sopravvenuta nell'equipaggio.

Premurosa ulteriormente l'altedetta Maestà Sua, di provvedere ad ogni collusione, nella manifestazione de' marinari sudditi con due terzi, de' quali almeno deve reclutarsi l'equipaggio de' bastimenti naviganti con l'Augustissima Sovrana Patente, o con passavanti consolari, o di questa suprema Intendenza commerciale, ha ulteriormente disposto e comandato, che

9.° La sudditanza austriaca debba essere legittimata negli uffizj consolari, o capitanali del porto, con fedi battesimali, o con la testimonianza di due persone degne di fede.

10.° Che, se si legittimasse la sudditanza con recapiti o testimonianze false compromettenti il bastimento e la gloriosissima sovrana Bandiera, o inducenti funeste conseguenze, incorreranno, in gravi pene pecuniarie o afflittive, gli autori e complici, che, all'occasione del-

l'ingaggio, si fossero falsamente protestati per sudditi.

Perciò tutti e singoli come sopra ne vengono espressamente avvisati con il presente Editto da pubblicarsi e tenersi affisso loco et more solito, onde ciascuno sappia regolarsi e guardarsi da danno e pene a' contravvenienti statuite.

NICCOLO' CONTE HAMILTON.

Francesco Carlo Barone de Fin.

Pasquale Ricci.

Francesco Antonio Nob. de Raab.

Ad Mandatum Sacræ Cæs. Reg. Apostol. Majestatis in Consilio Supr. Intend. Comerc. in universo Litorali Austriaco.

Tergesti, die 6 mensis Octobris 1759.

Francesco Bar. de Kœnigsbrunn.

IV.

EDITTO

circa la presentazione de' giusti ed accurati manifesti de' carichi al momento della partenza de' bastimenti, o del loro arrivo in questo porto.

NOI CARLO DEL S. R. I. CONTE

e Signore de Zinzendorf e Pottendorf, Commendatore dell' Ordine Teutonico, delle LL. II. RR. AA. MM. intimo Consigliere, Ciamberlano, Capitano Civile, Comandante Militare, e Governatore della Città e Portofranco di Trieste.

Notifichiamo con il presente Editto, da essere pubblicato e restare affisso nelli Cesareo-Regj Uffizj del capitanato del porto, del casino di sanità, e della borsa mercantile, a tutti li signori negozianti e spedizionieri di questa piazza, come pure a tutti li capitani e padroni

di barca, qualmente, avendo Noi rilevato, che alcuni de' medesimi non presentino a' rispettivi uffizj il giusto ed accurato manifesto de' loro carichi, tanto nel loro arrivo che nella partenza da questo porto, il quale disordine, essendo contrario alla chiara legge del portofranco, dannoso all'interesse del sovrano erario, pericoloso all'importante oggetto della pubblica salute, e finalmente opposto a tutti i riguardi di commercio, di buon governo, ed alla pratica osservata negli altri porti di mare, non potendo esser ulteriormente tollerato; siamo quindi devenuti a statuire li seguenti punti di ordinanza, da essere inviolabilmente e costantemente osservati ed eseguiti, cioè:

1.° Nell'avvenire, tutti i capitani e padroni di barca dovranno fedelmente esporre nel casino di sanità, al loro arrivo, tutto l'intiero suo carico, specificandone con tutta accuratezza, non solo la quantità, ma anche la qualità degli effetti, escludendo affatto in somiglianti incontri i termini generali *di merci* ed altri simili, i quali saranno ammessi nei

soli casi, in cui uno o più colli contenessero tanta varietà di merci, che la loro specificazione venisse ad essere molto lunga e tediosa; oppure, quando la qualità non fosse effettivamente a notizia del capitano o padrone.

2.° I manifesti di partenza si dovranno fare colla stessa accuratezza, producendo nel Ces. Reg. Uffizio capitanale del porto tutti i biglietti delle merci caricate, ne' quali, secondo il solito, dovrà essere espressa la quantità de' colli, la qualità delle merci in essi contenute, ed il giusto loro peso.

3.° Saranno rigettati i biglietti sospetti, e che non fossero fatti, o almeno sottoscritti, da persona a ciò autorizzata nel negozio dal quale saranno stati venduti o spediti i colli indicati ne' detti biglietti; oppure, in mancanza di tale persona, da' pubblici sensali che avranno avuto mano nella vendita di detti colli o nel noleggio del bastimento.

Inesivamente alle suddette disposizioni,

4.° Viene espressamente inibito a cadaun capitano o padrone, di formare, d'ora in avanti, o da se stesso o per

mezzo di altre persone, li suddetti biglietti, sotto pena arbitraria da essere da Noi di volta in volta stabilita proporzionatamente alle circostanze della trasgressione.

5.° Incorrerà pure nella pena di lire sei per ogni tonnellata di merce, che non fosse stata manifestata, tanto nell'arrivo, che nella partenza, il capitano o padrone trasgressore; riservandoci di accrescere tale penalità, particolarmente in riguardo de' recidivi.

Ed affinchè il presente regolamento venga esattamente da cadauno osservato, sotto la data di oggi si sono rilasciati gli ordini opportuni a' rispettivi uffizj del capitanato del porto e del casino di sanità, incaricandoli d'invigilare per l'esatta sua esecuzione; ed ulteriormente istruendoli di non rilasciare per l'avvenire verun attestato per merci le quali non fossero state indicate ne' manifesti presentati nell'arrivo o partenza de' bastimenti.

Saprà pertanto cadauno guardarsi dall'incorrere in alcuna delle sopra statuite penalità, prestando la dovuta ob-

bedienza al presente Nostro serio comando.

Dato in Trieste il dì 10 marzo 1779.

CARLO CONTE DE ZINZENDORF,
Governatore.

Giuseppe Kappus de Pichelstein,
Segretario governiale.

V.

EDITTO

concernente gli spari di cannone nel porto, o sulla rada.

NOI CARLO DEL S. R. I. CONTE

e Signore de Zinzendorf e Pottendorf, Commendatore dell' Ordine Teutonico, delle LL. MM. II. RR. AA. intimo Consigliere, Ciamberlano, Capitano Civile, Comandante Militare, e Governatore della Città e Portofranco di Trieste.

Notifichiamo a tutti li capitani e padroni de' bastimenti, tanto nazionali che esteri, con il presente Editto da essere pubblicato e restare affisso nel Ces. Reg. uffizio capitanale del porto, e del casino di sanità, qualmente, volendo assolutamente impedire l'evento di qualunque funesto accidente causato da una punibile inavvertenza di sparare nel porto cannoni carichi a palla, viene impre-

teribilmente ordinato, che, tosto all' arrivo di qualunque bastimento o barca, che provveduta fosse di cannoni, dovrà il capitano della medesima far scaricare li cannoni carichi a palla, subito dopo che avrà gettata l'ancora a fondo; statuendo, che tale discarico seguire dovrà impreteribilmente alla presenza del guardiano di sanità, che viene assegnato a bordo, qualora il bastimento sia soggetto a contumacia; ed essendo poi in libera pratica, la suddetta precauzione dovrà effettuarsi alla presenza di un uomo del Cesareo Regio uffizio capitanale del porto.

E siccome ben di sovente è accaduto, che alcuno de' capitani, tanto esteri che paesani, siasi fatto lecito di fare de' colpi di cannone ad ora tarda e di notte, cagionando inquietudine e disturbo agli abitanti della città; viene quindi proibito a cadauno lo sparare colpi di cannone in questa rada, dopo suonata l'Avemaria, statuendo la pena di fiorini 5o, da essere irremissibilmente pagata a questa cassa di sanità da quelli che si ardissero contravvenire a tale Nostra ordinanza.

Finalmente resta generalmente proibito lo sparo di cannoni carichi a palla, tanto di giorno quanto di notte, verso la città o verso la costiera; e li contrafacenti, segua o non segua danno per la loro trasgressione, verranno tutti gastigati con pene ad arbitrio proporzionate alle circostanze del caso, senza ammettere qualsivoglia scusa.

Trieste il dì 25 maggio 1779.

CARLO CONTE DE ZINZENDORF,
Governatore.

Antonio de Wassermann,
Segretario governiale.

VI.

TARIFFA

secondo la quale esigeranno in avvenire, non ostante qualunque contraria consuetudine o disposizione, gl' Imperiali-Regj consoli e vice-consoli nel Ponente i diritti consolari da' bastimenti nazionali che approderanno nel porto di residenza o giurisdizione consolare.

Da' bastimenti eccedenti la portata di 100 tonnellate, zecchini 2; da' bastimenti eccedenti la portata di 50 tonnellate, zecchini 1; da' bastimenti di portata minore di 50 tonnellate, zecchini 1/2. Volontà poi graziosissima, e serio comando di S. M. I. R. A., espresso con sovrano clementissimo Suo Rescritto del dì 15 marzo 1763, è, che

1.° Nella determinazione della rispettiva portata de' bastimenti naviganti con le sovrane Patenti, debba deferirsi a quella dichiarata nelle patenti istesse, ed

inesivamente a quella, esigersi il diritto consolare, e vice-consolare.

2.° Debba da' consoli e vice-consoli rilasciarsi a' capitani e padroni de' bastimenti la quietanza del percepito diritto per reciproca legittimazione.

3.° Sia il diritto consolare soddisfatto da' capitani e padroni, e respettivamente esatto da' consoli e vice-consoli non tanto, se, e quando il bastimento lascia scaricando, o riceve caricando merci nel porto di residenza consolare o vice-consolare, quanto, se, e quando il bastimento entra in porto per ragione di tempesta, d'inseguimento de' corsari, di racconciatura del bastimento, o di altri simili accidenti i quali impegnano la protezione consolare.

4.° All'incontro, non possono i consoli e vice-consoli esigere alcun diritto consolare, se, e quando il bastimento entrasse in porto per sola ragione di provvista di acqua, o di viveri; o per l'imbarco di un piloto, o per altre simili cause, le quali, nè direttamente,

nè indirettamente eccitassero l'ufficio consolare.

5.° Se un bastimento, per ragione di carico o discarico, di tempesta, d'inseguimento di corsari, di raddobbo, o di altri simili accidenti, entrasse in più porti o scali di giurisdizione dell' istesso console-generale, dovrà soddisfarsi e rispettivamente esigersi l' intiero diritto consolare nel primo porto o scalo, con esigersi e soddisfarsi la metà dell' istesso diritto ne' successivi porti o scali.

6.° Non potrà, nè dovrà esigersi alcun diritto consolare in que' porti o scali in cui non risiedesse alcun console o vice-console, da' consoli o vice-consoli residenti in un porto o scalo vicino, a meno che da' capitani o padroni non fosse implorata la loro assistenza.

7.° E siccome i capitani e padroni sono tenuti, nel termine di 24 ore decorrendo da quella del loro arrivo, e prima della loro partenza, di presentarsi e costituirsi al console e vice-console, con rendergli esatto e fedele ragguaglio

del loro viaggio, carico, e destino; così sono ammoniti i consoli di compire, a riguardo de' capitani e padroni, le funzioni dell' uffizio consolare prescritte loro dalle generali e particolari istruzioni, promuovendo con tutti i mezzi possibili la convenienza de' bastimenti, de' capitani o padroni, e del carico; e non dando occasione alcuna al ritardo delle loro spedizioni e navigazioni.

TARIFFA

delle sportule prescritte, e placidate agli Imperiali=Regj consoli, e vice=consoli.

1.° Tutte le differenze e processi, di qualunque natura esser possano, la di cui cognizione appartiene al console o vice-console, dovranno essere trattate con tutta la sommarietà, e definite con sentenza o con laudo, oppure per via di aggiustamento; nè possa per

ciò esigersi sportula o diritto alcuno, oltre la tassa della cancelleria per la spedizione della sentenza.

2.° Il console o vice-console non dovrà, nè potrà pretendere parte alcuna delle prese che i bastimenti austriaci avranno fatte sopra i nemici di S. M. I. e R.; accadendo però, ch'egli prestasse qualche assistenza o fatica nelle vendite delle medesime, gli si placida, per ogni sessione durante due ore . . . . Lire 8

3.° Gli si placida ogni sigillazione di casa, o magazzino per la prima volta . . . . — 16

E per ciascheduna delle altre volte . . . . — 8

4.° Per gl'inventarj, in cui il console o vice-console dovrà essere personalmente presente, per ogni sessione di due ore . . . . — 8

5.° All' occasione di vendita volontaria o forzata di un bastimento, si placida il diritto consolare sul ragguaglio della sua portata, come se fosse stato noleg-

giato, cioè l' intiero diritto consolare.

6.° Nelle licitazioni e nelle pubbliche vendite all' Incanto di merci od effetti in cui intervenisse il console, o vice-console, per ogni sessione. . . . . Lire 8

7.° Per l' annotazione fatta dal console, o vice-console di un bastimento . . . . — 12

8.° Per ogni legalizzazione di un contratto, procura, sentenza, o qualche altro atto . . . . — 3

9.° Per un passaporto o patente per una, o più persone, o passeggieri. . . . . — 3

10.° Per ogni altro attestato o certificato di qualsisia sorta. . . . — 3

11.° Per incamminamento di un processo verbale, detto consolato, assieme colla decretazione. . — 8

Volontà poi graziosissima e serio comando di Sua Maestà I. R. espressa con il sopraccitato Sovrano clementissimo rescritto, è, che:

1.° Per una parte non possano, nè

debbano domandare, molto meno pretendere i consoli o vice-consoli mercede alcuna, diritto, gratificazione, o ricompensa sotto qualunque ragione e titolo, oltre le sportule placidate loro da S. M. I. e R., e specificate nella presente tariffa. E per altra parte le dette sportule debbano essere soddisfatte da' capitani o padroni senza la minima dilazione, nè eccezione. Ed espressamente:

2.° Saranno tenuti li consoli e vice-consoli di prestare tutta l'assistenza a' naviganti sudditi di S. M. I. e R., e di ultimare le cause ordinarie nel modo e forma prescritta loro nelle loro istruzioni, senz'alcuna benchè minima particolare ricognizione: neppure sotto ragione o titolo di sessioni, le quali tutte dovranno tenersi *gratis*, alla sola esclusione di quelle specifiate nel punto 4.° e 6.° della presente tariffa.

3.° Se, quando, e sempreochè un console o vice-console per qualche occorrenza del bastimento, equipaggio, o carico, o specificatamente nel caso espresso di naufragio, dovesse intraprendere un viaggio, dovranno essergli corrisposti, in aggiunta delle effettive spese del viag-

gio, tre ducati veneziani da lire sei piccioli l'uno, o sua giusta valuta, il giorno; senza che possa percepire o pretendere sotto titolo di agenzìa o qualunque altro, diritto alcuno personale, nè reale.

4.° La presente tariffa dovrà essere osservata, non tanto rispetto a' capitani e padroni di bastimenti austriaci, quanto rispetto a tutti i sudditi di mare e di terra.

TARIFFA

secondo cui si esigeranno le sportule nella cancelleria degl' Imperiali=Regj consoli e vice=consoli.

1.° Per un contratto di matrimonio, testamento, donazione fra viventi, ovvero *mortis causa*, se fosse fatto da negozianti, o capitani, o padroni . . . . Lire 8

Se poi da forestieri o marinari . . . . — 3

2.° Per la pubblicazione, ricognizione, registrazione di un testamento solenne . . . . Lire 10

3.° Per la sigillazione di una casa o magazzino, compresa la copia del processo verbale . . . . . . — 4

4.° Per un inventario di merci o effetti, e per il processo verbale fatto per la vendita, per ogni sessione di ore due, compresa la copia . . . . — 4

5.° Per la minuta o copia di un istrumento di vendita di bastimento grande . . . . — 12

6.° Per una transazione e contratto di vendita di beni stabili. . . . . — 6

7.° Per una quietanza, attestato, o registro de' documenti . . — 2

8.° Per il manifesto del carico di un bastimento, comprese due copie . . . . — 2

9.° Per un memoriale, decreto, gravame, e sequestro . . . . . — 4

10.° Per un memoriale, o decreto d'informazione . . . . — 1

11.° Per protesto di una lettera di cambio, o informazione . . — 2

12.° Per una informazione, od esame . . . . Lire 1

Similmente per un esame di testimonj, compresa la copia . . . — 1

13.° Per una cessione, translazione di dominio, o altro simile atto . . . . — 2

14.° Per il confronto de' ricapiti, compreso il registro . . . . . — 2

15.° Per la dichiarazione di un capitano di vascello, o padrone, per la descrizione di un marinajo . . . . — 2

16.° Per un Voto consolare, se non è più lungo di una facciata di foglio . . . . — 1

E così a proporzione della lunghezza.

17.° Per la registrazione di un processo verbale, o consolare processo, e per l'atto che si suole fare all'incamminamento, compresa la copia . . . . — 6

18.° Per l'atto del deposito, compresa la copia . . . . — 3

Per la quietanza . . . . — 1

19.° Ne' depositi, un mezzo per 100 sopra la somma depositata.

Per la registrazione di un processo verbale, concernente la partizione delle avarìe, le quali sono stabilite da' destinati periti del console . . . . Lire 2

Qualora l'avarìa non sorpassi la somma di lire 200; se poi l'avarìa sormonta le stesse, tutto assieme, compresa anche la copia . . . . — 4

I periti tutti assieme non potranno pretendere per mercede di loro fatica, più di uno per cento, quando l'avarìa arriva alla somma di lire 300; ed il mezzo per cento, qualora la detta somma sormontasse.

20.° De' detti diritti pagati, dovranno essere fatte le rispettive quietanze *gratis*; ed affissa la tariffa in luogo aperto della cancelleria; e quello il quale riscuoterà d'avantaggio della prescritta tassa, sarà condannato al pagamento di lire 1500, ovvero fiorini 300, un terzo de'quali sarà dato al denunziante, le altre due parti alla cassa camerale, con essere tenuto a rendere il più riscosso.

N.B. *Le lire, sopra cui è stata regolata la presente e la precedente tariffa, s' intendono di moneta veneta, detta comunemente de' piccioli ; e dovrà essere ridotta a moneta de' rispettivi paesi sopra un ragguaglio giusto.*

Volontà poi graziosissima, e serio comando di S. M. I. e R., espressa con il citato Sovrano clementissimo rescritto, si è, che:

1.° I cancellieri de' consoli o vice-consoli non possano, nè debbano domandare, molto meno pretendere, mercede alcuna, onorario, o ricompensa sotto qualunque titolo o ragione, oltre le sportule placidate loro graziosissimamente da S. M. I. e R., e specificate nella presente tariffa; anzi

2.° *Gratis* dovranno prestare tutta l'assistenza ed attività nelle occorrenze, affari, e cause de' sudditi austriaci di mare e di terra in tutte quelle occasioni, e per tutti quegli atti ed operazioni, per le quali, e nelle quali, non è

stabilito alcun diritto nella presente tariffa.

3.° Per le copie a parte, di cui non è compresa la tassa nelle rubriche della presente tariffa, dovrà la tassa essere corrisposta a ragione di mezza lira veneta per ogni mezzo foglio; e di una lira per foglio; e così di tante lire, o mezze lire, quanti saranno i fogli, o mezzi fogli, delle copie.

Sapranno, tanto i consoli, vice-consoli, e loro cancellieri, quanto i sudditi austriaci di mare e di terra, regolarsi sulla presente tariffa ed ordinanze, e guardarsi da ogni pena e danno.

Trieste, il dì 1.° febbrajo 1783.

POMPEO CONTE DE BRIGIDO.

Ad Mandatum supremi Gubernii &c.

Wassermann.

TARIFFA

secondo la quale esigeranno in avvenire gl' Imperiali-Regj conseli e vice-consoli nel ponente i diritti consolari da' Ces. Reg. bastimenti, che approderanno in un porto estero, dove essi risiedono.

		lire	sol.
Per ogni bastimento che non viene, o non parte immediatamente da, o per qualche porto del littorale austriaco, nè ivi fu noleggiato portando	15000 peso grosso veneto	1	—
	da 15000 sin'a 20000	1	10
	da 20000 sin'a 25000	2	—
	da 25000 sin'a 30000	2	10
	da 30000 sin'a 40000	3	—
	da 40000 sin'a 50000	5	—
	da 50000 sin'a 60000	8	—
	da 60000 sin'a 80000	18	—
	da 80000 sin'a 100000	28	—
	da 100000 sin'a 150000	38	—
	da 150000 sin'a 200000	55	—
	da 200000 in su	70	—
Venendo, o partendo il bastimento immediatamente da, o per, l'austriaco littorale; o in, o per, quelli noleggiato	Ogni picciola barca, che viene compresa sotto la rubrica generale del barcareccio.	1	—
	Le rimanenti navi portando		
	da 20000 sin'a 30000grossi	1	10
	da 30000 sin'a 40000	2	—
	da 40000 sin'a 50000	3	—
	da 50000 sin'a 60000	4	—
	da 60000 sin'a 80000	8	—
	da 80000 sin'a 100000	11	—
	da 100000 sin'a 150000	15	—
	da 150000 sin'a 200000 e più oltre.	22	—

N.B. *Ogni due migliaja peso grosso veneto, formano una tonnellata; e quattro migliaja del medesimo peso grosso veneto, formano il* Last; *e sopra questo ragguaglio dovrà essere regolata la portata de' bastimenti.*

Volontà poi graziosissima, e serio comando di S. M. I. e R. è, che

1.° Il diritto consolare, specificato nella tariffa, debba essere da' capitani, o padroni soddisfatto, e rispettivamente da' consoli o vice-consoli esatto, se, e quando il bastimento lascia scaricando, o riceve caricando, merci nel porto; e non possa, nè debba essere percepito alcun diritto consolare, se, e quando il bastimento per ragione di tempesta, o d'inseguimento de' corsarj; di racconciatura del bastimento, o di altri accidenti; o per provista d'acqua o de' viveri, si rifugia, dà fondo, e si trattiene nel porto.

2.° Se un bastimento scarica o carica merci in più porti o scali di giurisdizione dell' istesso console generale, dovrà soddisfarsi, e rispettivamente esi-

gersi l'intiero diritto consolare nel solo primo porto o scalo del carico o discarico, con esigersi e soddisfarsi la metà del medesimo diritto consolare negli altri scali o porti, in cui potesse il bastimento successivamente lasciare o ricevere merci.

3.° Da una parte non dovranno essere promosse da' consoli o vice-consoli intempestive difficoltà o contestazioni rispetto alla giusta portata de' bastimenti; e dall'altra parte i capitani o padroni, guardandosi da ogni frode, dovranno farsi un debito di denunziare e legittimare la vera portata de' bastimenti.

4.° Tutti i capitani o padroni saranno tenuti nel termine di 24 ore, decorrende da quella del loro arrivo, di presentarsi e costituirsi al console o vice-console, e di rendergli esatto e fedele ragguaglio e conto del loro viaggio, carico, e destino; così pure dovranno costituirsi, e dare a' consoli e vice-consoli l'istesso ragguaglio prima della loro partenza.

5.° Non sarà soddisfatto, nè esatto alcun diritto consolare in que' porti o scali, in cui non risiedesse alcun console o vice-console, nè dal console o vice-console residente in un luogo vicino, a me-

no che da' capitani o padroni non fosse implorata la sua assistenza.

Sapranno, tanto i consoli e vice-consoli, quanto i capitani e padroni, regolarsi sulla presente tariffa ed ordinanza, e guardarsi da pena e danno.

Trieste, il dì 1.° febbrajo 1783.

POMPEO CONTE DE BRIGIDO.

Ad Mandatum supremi Gubernii &c.

Wassermann.

VII.

CIRCOLARE

a tutti i Ces. Reg. consoli o vice-consoli nel Levante e Ponente, concernente il cambiamento della Bandiera per i bastimenti austriaci.

Sua I. R. A. M. si è compiaciuta di groziosissimamente risolvere, che per l'avvenire nessuno de' bastimenti mercantili o altri vascelli, abbia più da portare il Paviglione Imperiale, ma bensì l'*Austriaco*, cioè bianco e rosso; qual sovrana determinazione stata comunicata a questo Governo, mediante aulico Rescritto segnato il dì 2 corrente marzo, viene intimata ad esso . . . . . per notizia e norma ec.

Trieste il dì 14 marzo 1786.

POMPEO CONTE BRIGIDO
Governatore.

Pasquale Barone de Ricci
Consigliere del Governo.

VIII.

AVVISO

concernente le leggi statuite per conseguire la Cesarea Regia Patente di navigazione.

Con aulico Rescritto, datato il dì 21 prossimo decorso giugno, è stato notificato a questo Governo, qualmente S. M. abbia ritrovato necessario di statuire le seguenti fondamentali leggi, rispetto a ciò che d'ora in poi si dovrà impreteribilmente osservare per il conseguimento delle Ces. Reg. Patenti di navigazione, e l'uso delle medesime, ad oggetto d'impedire da un canto qualunque frodolente collusione, sutterfugio, o abuso, che da qualche suddito estero potesse venire praticato; e dall'altro affine, di assicurare alla navigazione nazionale li vantaggi privativi goduti dal Paviglione austriaco, li diritti che gli competono dipendentemente dalli conchiusi trattati.

e finalmente la sovrana protezione in sostegno del Paviglione medesimo.

L'altefata Maestà Sua adunque ha statuito:

1.° Che il Paviglione Austriaco non possa essere accordato a verun proprietario di bastimento, a meno che questo sia vero suddito de' paesi ereditarj.

2.° Dovranno reputarsi per sudditi de' paesi ereditarj, e capaci come tali ad ottenere il Paviglione austriaco, quelli i quali, o sono nativi de' paesi ereditarj, oppure che hanno acquistata la sudditanza mediante il trasporto di tutta la loro famiglia e facoltà, ed il domicilio di un decennio ne' detti Paesi, nel quale corso di tempo si calcolerà ancora quello da essi impiegato sopra qualche bastimento austriaco; ovvero finalmente quelli, che con una espressa Patente di naturalizzazione saranno stati dichiarati sudditi austriaci.

3.° I sudditi naturalizzati affine di ottenere il Ces. Reg. Paviglione, dovranno: 1.°, o stabilire nelli Ces. Reg. Stati un negozio all'ingrosso, il quale sia

affatto indipendente da cointeressati sudditi esteri; dovendo anzi legittimare, che li fondi di tale negozio siano di sua proprietà; ovvero: 2.°, dovranno trasportare tutta la loro facoltà negli Stati ereditarj, e trasferirvi assieme il domicilio della loro famiglia, prestando in oltre una cauzione ipotecaria di fiorini 5000: e 3.°, nel caso che non abbiano famiglia, dovranno stabilire il permanente loro domicilio negli Stati austriaci, trasportarvi tutta la loro facoltà, ed in oltre prestare una cauzione ipotecaria di fiorini 10000.

4.° E' permesso a cadaun proprietario di nave austriaca l'avere altri comproprietarj o cointeressati, semprecchè però questi siano sudditi austriaci; da tale cointeressamento però sono assolutamente esclusi gli esteri; anzi cadauno che implora la sovrana Patente, dovrà sopra tale circostanza prestare il giuramento.

5.° Qualora fosse provato, che un estero fosse cointeressato nella proprietà di un bastimento, il proprietario della Patente sarà, non solo gastigato colla confiscazione del bastimento; ma in ol-

tre incorrerà nella pena di mille ducati d'oro.

6.° Alla stessa pena anderà soggetto quel proprietario di Patente, il quale presterà il di lui nome per ottenerla a favore di un estero, oppure la consegnerà al medesimo.

7.° La metà di tutto l'importo delle pene statuite colli precedenti Numeri 5, e 6 dovrà essere aggiudicata al denunziante.

8.° La nave, per la quale sarà implorata la sovrana Patente; o dovrà essere stata costruita in un porto austriaco, oppure almeno costruita, comprata, equipaggiata, ed armata in un porto di Potenza, che attualmente sia in pace, ed amicizia con li Cantoni barbareschi. Che se tale comprita, e rispettivo armamento sarà fatto in un porto estero, dovranno tosto essere insinuate le circostanze al competente Ces. Reg. console, a cui incumberà di minutamente esaminarle; il bastimento poi, per il quale si vuole implorare la sovrana Patente, dovrà immediatamente, sotto la pena di fiorini mille, essere trasportato a Trieste, dove si dovrà formare il solito rol-

lo, di maniera che l' equipaggio sia composto almeno per la metà di sudditi austriaci.

POMPEO CONTE BRIGIDO,
Governatore.

Pasquale Barone de Ricci,
Ces. Reg. Cons. del Gov.

Ex Consilio Cæs. Reg. Gubernii,

Tergesti, die 14 mensis novembris 1787.

Antonio de Wassermann,
Segr. Governiale.

IX.

EDITTO

concernente l' estradazione de' Passavanti governiali per i bastimenti austriaci.

NOI POMPEO DEL S. R. I.

Conte Brigido di Bresowitz, libero Barone in Marenfels ec. di S. C. R. A. M., effettivo Consigliere intimo, Ciamberlano, Governatore, Capitano Civile e Comandante Militare della Città e Porto-franco di Trieste.

Con il tenore delle presenti, da essere pubblicate e restare affisse conforme il praticato, portiamo a notizia di cadauno, che, intento questo Governo a prevenire tutti li spiacevoli incontri, che accadere potessero alle navi coperte dell'Augustissimo Imperiale Regio Paviglione austriaco, ha presa la deliberazione, inesivamente alle recenti auliche sovrane Ordinanze, di non accordare d'ora in poi li *Passavanti*

governiali per le motivate navi, se non se in casi affatto straordinarj, e di somma conseguenza da essere dimostrati e provati dalli ricorrenti, per il che li proprietarj de' bastimenti sapranno regolarsi a norma di tale principio, tanto nella caricazione, quanto nel noleggio de' loro bastimenti; ammonendo ulteriormente essi proprietarj, che nelli ricorsi, colli quali imploreranno i sovrani ricapiti di navigazione, dovranno provare con documenti autentici il luogo, tanto della costruzione, quanto della comprita del bastimento che deve essere coperto del gloriosissimo austriaco Paviglione; non potendosi implorare Patenti per bastimenti fabbricati o comprati in porti soggetti a Potenze nemiche della Porta, o delli Cantoni barbareschi.

POMPEO CONTE BRIGIDO,
Governatore.

Francesco Filippo de Roth,
Consigliere di Governo.

Ex Consilio Cæs. Reg. Gubernii,
Tergesti, die 19 mensis septembris 1791.
Antonio de Wassermann, Segr. Gov.

X.

AVVISO

risguardante la carena de' bastimenti, da effettuarsi in questo canale grande, o nel lazzaretto nuovo.

Sollecito questo Governo d'impiegare li più efficaci mezzi, onde allontanare ogni pericolo d'incendio, che potesse essere causato dal fuoco che adoperare si deve nel dare le carene alli bastimenti, ha di già rassegnato un piano alla sovrana Corte per la formazione di un porto, espressamente ed unicamente destinato per dare le carene; non potendo quindi dare verun stabile provvedimento su tale interessante oggetto, sino a tanto che non pervengano le sovrane deliberazioni sul proposito, ha ritrovato necessario di permettere interinalmente, che le carene si continuino a dare, tanto nel canale grande, quanto nel lazzaretto nuovo; osservando però esattissimamente, oltre le

cautele fin' ora praticate, ancora le seguenti impreteribili regole, cioè:

1.° Che non si possa dare il fuoco a verun bastimento entro il canale o nel lazzaretto; fuorchè in tempo di perfetta calma di vento, al qual effetto, o il proto, o il maestro incaricato della carena, dovrà previamente di volta in volta insinuarsi, se la carena si darà nel canale all' uffizio capitanale del porto; e se nel lazzaretto, a quell' uffizio priorale: statuendo, che, in caso di trasgressione, il proto o maestro anderà soggetto all' arbitraria pena proporzionata alle circostanze.

2.° Che parimente, sotto pena proporzionata alle circostanze, il fuoco non potrà accendersi avanti la levata del sole, nè in ore prossime alla notte.

3.° Che siccome già da parecchi anni in poi, viene sempre destinato un subalterno dell'uffizio capitanale del porto per assistere al fuoco delle carene date nel canale; così anche nel lazzaretto debba esservi ogni volta presente uno de' più avveduti quattro guardiani di pratica, esistenti sempre nel lazzaretto.

4.° Che durante il tempo di simili

fuochi, gli equipaggi degli altri bastimenti stazionati in quel porto, siano obbligati di stare alli rispettivi bordi, onde prontamente riparare li casi avvenibili.

5.° Che i calafati siano obbligati di raccogliere sopra le loro zattere, e trasportare in luoghi convenienti, le materie che dopo il fuoco si staccano dal corpo del bastimento; e finalmente

6.° Che il fuoco necessario per riscaldare e liquefare la pece, sia acceso e mantenuto in competente distanza dal bastimento, a cui si dà la carena.

Trieste il dì 29 ottobre 1791.

POMPEO CONTE DE BRIGIDO
Governatore.

Francesco Filippo de Roth,
Consigliere del Governo.

XI.

Cautele ulteriori state proposte dal Cesareo Regio Ufficio Capitanale del Porto, ed approvate con Decreto del dì 8 ottobre 1796, dal Cesareo Regio Governo di Trieste, da porsi in pratica negli urgenti indispensabili casi di accordato carenamento, tanto nel lazzaretto nuovo, quanto nel canale grande, cioè:

1.° Nel canale grande si potrà carenare in quel sito al di sopra del ponte, quale sin dal principio fu destinato a tale uso, ove sono piantati gli anelli di modo che, un solo bastimento per volta, potrà essere carenato secondo l'ordine della insinuazione e del permesso ottenuto dall'ufficio capitanale del porto, praticando simili operazioni colle precauzioni ordinate nel regolamento pubblicato sotto il dì 29 ottobre 1791.

2.° Non sarà per l'avvenire permesso (eccettuati i casi di indispensabile necessità) di sbandare i bastimenti nei canali o ne' porti per spalmarli o nettarli;

ma bensì potranno eseguirsi tali lavori fuori de' porti o canali, o sulle rive e moli, ovvero sopra le barcaccie, peate ec.

3.° La calafatazione nelle parti fuori d'acqua potrà farsi (previo il permesso) sulli bastimenti situati lungo le rive de' canali; ma all'incontro resta proibita, rispetto a quelli esistenti nel mandracchio, o in mezzo de' canali, sotto pena di fiorini venticinque.

4.° Li fuochi, necessarj per riscaldare la pegola, il catrame, e qualunque altra simile materia, non potranno essere accesi, nè sotto le abitazioni, nè sopra le rive vicine a' bastimenti; ma soltanto sopra la piazza contigua al canale grande al di dentro del lastrico della riva, oppure sulle rive situate al mare, laterali alle imboccature de' canali, in conveniente distanza dall'abitato e dalli bastimenti; e ciò sotto la pena fissata nel precedente articolo.

5.° Non saranno permessi, nemmeno ne' porti o canali, i raddobbi de' bastimenti, vale a dire, il cambiare aste, colombe ec., il foderare, il fare o il rinuovare le coperte e bordi, ed ogni altro simile lavoro, il quale propriamente

appartiene allo squero; salvi però i casi in cui constasse della impossibilità di tirare a terra qualche bastimento, e che non si potesse eseguire altrove una simile opera.

6.° Restano parimente proibiti, lungo le rive de' canali e de' porti, i lavori di maestri d'ascia, marangoni, alboranti, o altri simili, se pure non si trattasse di un breve o piccolo travaglio, per rimediare a qualche mancanza ne' pezzi già altrove lavorati.

7.° Finalmente i bastimenti, che approderanno in zavorra, specialmente dalli porti dell'Adriatico coll'oggetto di carenare, non saranno ammessi, nè in canale, nè nel porto del lazzaretto per fare tale travaglio; ma potranno prevalersi di qualche sito esteriore senza incomodo o pregiudizio degli altri, oppure passare altrove colla nave per carenarla.

Peraltro, affinchè li capitani forastieri siano avvertiti al loro arrivo delle providenze date in questo particolare, questo Governo insinua a tutti li consolati di estere Potenze qui risiedenti, perchè istruiscano li capitani delle loro nazioni di eseguire esattamente quanto sarà

loro ordinato, o da esso supremo Magistrato di Sanità o dal Ces. Reg. Ufficio Capitanale del Porto, toccante il carenamento delle loro navi; e di prendere per regola generale, che siccome fin'ora, per mancanza di un sito destinato espressamente per dare le carene, si deve permettere, anche alle navi qui approdate con carico, di carenarsi in luoghi, per molte ragioni, nè convenienti, nè ben addattati per tale lavoro, non si potrebbe accordare, fuor di un caso di assoluta indispensabile necessità, lo stesso permesso alle navi approdate vuote, ed al solo oggetto di carenarsi.

Trieste il dì 8 ottobre 1796.

POMPEO CONTE BRIGIDO
Governatore.

Francesco Conte Guicciardi
Consigliere del Governo.

XII.

TARIFFA

delle diverse tasse, che tutti i sudditi Ces. Reg. debbono pagare ne' Ces. Reg. Consolati nel Levante, senza la minima opposizione.

	Piast.	Pard.
Per la presentazione di qualunque istanza	1	—
e se fu fatta dal Cancelliere	3	—
Per il decreto e la intimazione alla parte	2	20
Ogni copia di atto semplice . .	1	20
con legalizzazione	2	—
Per atto di alienazione di uno stabile od effetto.	3	—
Ogni copia del medesimo. . . .	1	20
con legalizzazione	2	—
Atto, ovvero contratto di società, *ciascuna parte contraente*	5	—
Ogni copia	1	20
con legalizzazione	2	—

	Piast.	Parà.
Costituto formale	3	—
Atto di compra o vendita di effetti	3	—
Dall' importo totale risultante dalla vendita o compra . .	2 per cento.	
Ogni copia	P.1	P.20
con legalizzazione	2	—
Registro di una polizza di carico o biglietto.	1	20
Registro di una patente	1	20
Contratto di noleggio, *ciascheduna parte contraente*. . . .	5	—
Ogni copia	1	20
con legalizzazione	2	—
Ogni sorta di protesto per lettere di cambio.	3	—
Ogni copia legalizzata	1	20
Inventario, per ogni ora	1	—
Atto per il medesimo.	3	—
Per ogni ricognizione di firme .	1	—
Ogni copia di Inventario, che non sorpassa un foglio . .	2	—
se lo sorpassa	4	—
Diritto di Cancelleria dal prodotto di qualunque vendita di effetti, fatta per suo mezzo, mediante un incanto.	2 per cento.	

	Piast.	Parà.
Processo criminale e causa civile, per ogni facciata . . .	—	20
Patente di salute di nave per la cristianità	3	—
Manifesto con una copia dello stesso	4	—
Passaporto per passaggieri . . .	3	—
Adunanze, ove il Cancelliere interviene, per ogni ora . .	1	—
Prova di fortuna	6	—
Appunto di prova di fortuna .	2	20
Ogni copia	2	20
con legalizzazione	3	—
Ogni attestazione	3	—
Procura	3	—
Ogni copia	1	20
con legalizzazione	3	—
Intimazione di qualunque carta od atto	—	30
Atto di dimissione o rinuncia .	3	—
Deposito in natura	2 per cento.	
Atto per il medesimo	P.2P.	—
Contratto di matrimonio	10	—
Ogni Copia legalizzata	2	—
Ogni bollo messo ad effetti e porte	1	—
Atto per l'apposizione del bol-		

	Piast.	Parà.
lo e per il lievo del medesimo	3	—
Sentenza consolare: l'originale.	10	—
Ogni copia legalizzata	2	—
Copia di qualunque atto semplice	1	20
legalizzata	2	—
Passavanti di nave, in occasione di morte del capitano, ed altri avvenimenti . . .	30	—
Ancoraggio di una nave a tre alberi	25	—
Lo stesso per una checchia, o per un picciolo bastimento	15	—
Per la Chiesa	5	—
Per il Giannizzero	2	—
Per il Dragomano	6	—

Dalle mercanzie di sortita e di entrata con bastimenti austriaci, si percepisce, a norma della Tariffa di uso stabilita, il 2 per cento, cioè: i due terzi della dogana ottomanna, dal qual prodotto si trattiene la decima parte della cancelleria per Dragomanaggio al 1/3 per cento sopra le mercanzie di entrata da' forestieri.

N

XIII.

DECRETO GOVERNIALE

alla borsa mercantile in Trieste, riguardante la moderazione di alcuni diritti consolari nel Levante.

In vigore della Sovrana Risoluzione del dì 3 novembre 1796,

RESTA STABILITO:

1.° Che, per l'*indossamento degli scontrini*, debbansi d'ora in poi pagare soli 60 parà, ovvero *una piastra e mezza*, in vece della tassa pagata in passato di piastre 2, e parà 20; e parimente:

2.° Che per il *Firmano* resti moderata la tassa, dalle piastre 42 a sole piastre *quaranta*; all'opposto:

3.° Che, confermata la prestabilita

tassa di tre piastre per il rilascio dei passaporti, si debba però, per l'*indossamento de' Passaporti* nel Levante (eccettuata la capitale di Costantinopoli ove l'indossamento de' medesimi viene fatto gratuitamente nella cancelleria dell'Internunziatura) pagare soltanto una *piastra e mezza;* confermata altresì:

4.° La tassa di 1/5 per cento, da pagarsi per ogni collo di merci a favore del cancelliere e del dragomano; come pure

5.° Quella di 120 aspri, che, a titolo di Dester, si paga per ogni balla di cottoni; osservandosi in oltre, essere il Ces. Reg. Internunzio già sollecito,

6.° Che li *diritti consolari* di sua spettanza vengono esatti con maggiore moderazione ed indulgenza di quello che si pratica dalli consoli delle altre nazioni; ed aver egli già da lungo tempo prevenuto la brama del corpo mercantile; che

7.° Il *danaro contante*, come pure

tutti gli altri generi d'oro e d'argento, portati sulli bastimenti austriaci nella Turchia, vadano esenti dal pagamento di qualunque si sia diritto, o consolare, o altro.

Trieste il dì 26 novembre 1796.

POMPEO CONTE DE BRIGIDO
Governatore.

Francesco Conte de Guicciardi
Consigliere del Governo.

XIV.

CIRCOLARE GOVERNIALE

circa la stata de' bastimenti nel canale grande di Trieste.

Affine di sradicare diversi abusi, che questo Governo con dispiacere ha rilevato essersi già da qualche tempo introdotti, e che quasi sono passati in consuetudine rispetto al canale grande, stato escavato principalmente perchè li bastimenti possano agevolmente scaricare e caricare le merci, e non già per dare una sicura economica Stata alli bastimenti, o disarmati, ovvero vuoti; si è perciò riconosciuto necessario di formare, previa l'intelligenza colla spettabile Deputazione di borsa, per tale oggetto uno stabile ben ponderato regolamento, e di prescrivere le seguenti provvidenze, state graziosissimamente approvate da S. M. con aulico Decreto datato li 9, ricevuto li 19 del corrente; in seguito di che, confermando preliminarmente l'ordine

dell' ingresso fin' ora osservato secondo l'anzianità dell'arrivo de' bastimenti, resta stabilito:

1.° Che i bastimenti, i quali arrivassero danneggiati, siano, quanto prima sarà possibile, introdotti nel canale a preferenza di ogni altro, dopo però di aver verificato, che il danno sia tale, che richieda un pronto discarico, o una sollecita riparazione, per salvare da ulteriore pericolo il corpo del bastimento, e delle merci.

2.° Che i bastimenti, o costruiti, ovvero rifabbricati in questo squero, abbiano la stessa preferenza subito dopo lanciati al mare, al quale effetto li capitani o li proprietarj dovranno insinuarsi a questo Ces. Reg. Uffizio Capitanale del Porto in tempo opportuno, acciocchè far si possano le convenienti disposizioni per approntare la Stata.

3.° Che i bastimenti bisognosi di formale carena, nemmeno siano soggetti alla regola dell'anzianità dell'arrivo per passare nel sito del carenaggio entro il canale; ma bensì all'ordine della insinuazione, e del permesso ottenuto dal detto Uffizio

4.° Che qualora saranno diversi bastimenti in aspettativa di entrare nel canale, o che i primi nell'ordine dell'arrivo non potranno dimostrare di essere pronti al discarico od al carico, essi saranno posposti agli altri arrivati dopo, quando però questi avranno provato di dover subito scaricare, o di avere pronta almeno una quarta parte del ricarico.

5.° Non convenendo, nè al commercio in generale, nè al bene pubblico, che siano indistintamente stazionati nel canale (in riflesso della sua limitata larghezza) vascelli di qualunque grandezza; perciò li bastimenti che hanno bisogno di uno spazio, maggiore di piedi ventuno circa, misura veneta in larghezza, saranno pure posposti per l'ingresso nel canale a' bastimenti minori, ed ancora esclusi dal medesimo, quando fossero di una mole eccedente; salvi però i casi di urgente necessità.

6.° Se qualche bastimento, dopo finito il discarico o la carena, non avesse pronto il carico, dovrà tra otto giorni sortire, per dare luogo ad un altro, il quale avesse da discaricare, o ricaricare; a quale effetto:

7.° Quelli, i quali avranno ottenuto l'ingresso, dovranno conservare un sufficiente equipaggio, per custodire e maneggiare il bastimento; mentre, in caso diverso, occorrendo, sarà provveduto a spese del bastimento stesso il personale occorrente.

8.° Non essendo le presentanee comodità del porto bastanti, in proporzione del considerabile numero di bastimenti che sono in attività, non sarà perciò permesso il disarmo entro i porti o canali, se non che a' soli bastimenti paesani, ed a quelli, che, o per ragioni politiche, ovvero giustiziali, fossero formalmente sequestrati.

9.° Che quelli bastimenti i quali colla bassa marèa non avranno acqua sufficiente per galleggiare entro la linea conveniente accanto della sponda del canale, dovranno senza ritardo sortirne, sotto pena, non solo di rifondere tutti li danni che causeranno a chiunque; ma ancora di più severe, secondo le circostanze.

10.° Essendo ancora necessario, che l'imboccatura del canale rimanga sempre libera; perciò, se un capitano andasse

arbitrariamente a situarvisi col suo bastimento, sarà obbligato di subito levarsene, sotto le pene enunciate nel precedente articolo, in caso di renitenza.

Il che si porta colle presenti a notizia di cadauno per la dovuta esecuzione ed osservanza.

Trieste il dì 25 Settembre 1797.

POMPEO CONTE DE BRIGIDO
Governatore.

Francesco Conte de Guicciardi
Ces. Reg. Consigliere del Governo.

XV.

CIRCOLARE

a tutti i Ces. Reg. Consoli, inibente a' sudditi austriaci la compra de' bastimenti costruiti ne' porti delle Potenze che sono in guerra con i cantoni barbareschi, per cuoprirli indi con la Bandiera austriaca.

Questo Governo è venuto a rilevare, che diversi sudditi austriaci si fanno lecito di comprare de' bastimenti costruiti ne' porti delle potenze che sono in guerra colli cantoni barbareschi, chiedendo in seguito, a favore delli medesimi, la Cesarea Regia Sovrana Patente di navigazione.

Siccome però nel §. 8. delle leggi fondamentali, stabilite con aulico rescritto datato 21 giugno 1787, intimato al Ces. Reg. consolato N. N. sotto il dì 14 luglio detto anno, rispetto a ciò che si dovrà impreteribilmente osservare per il conseguimento delle Ces. Reg. Patenti di navigazione e l'uso delle medesime, viene espressamente stabilito: „ che la na- „ ve, per la quale sarà implorata la So-

„ vrana Patente, o debba essere stata
„ costruita in un porto austriaco; oppu-
„ re almeno costruita, comprata, equi-
„ paggiata, ed armata in un porto di
„ potenza che attualmente sia in pace
„ ed amicizia con li cantoni barbareschi;
„ e che, se pure tale compra e rispet-
„ tivo armamento sarà fatto in un por-
„ to estero, debbano tosto però essere
„ insinuate le circostanze al competente
„ Ces. Reg. console a cui incumberà di
„ minutamente esaminarle; e finalmen-
„ te, che il bastimento, per il quale si
„ vuole implorare la Sovrana Patente,
„ debba immediatamente, sotto la pena
„ di fiorini mille, essere trasportato a
„ Trieste, dove si deve formare il soli-
„ to rollo, di maniera, che l'equipaggio
„ sia composto almeno per la metà di
„ sudditi austriaci. "

E siccome d'altronde nella ordinanza di questo Governo del dì 4 luglio 1787, inculcato fu al Ces. Reg. Consolato N. N. di " secondare le provvide so-
„ vrane intenzioni, ed impiegare la pos-
„ sibile attività e destrezza per rilevare
„ le simulazioni e frodi nella proprietà
„ de' bastimenti, come pure gli abusi

„ delle Patenti, con farsi un assoluto
„ dovere di denunciarli al Governo; am-
„ monendolo, che, se contra l'aspettati-
„ va si manifestasse collusione, od oc-
„ cultazione per parte sua de' fatti e
„ circostanze, all'occasione singolarmen-
„ te di acquisto di bastimenti nelli por-
„ ti di sua residenza e giurisdizione, sia
„ stabilita l'irrevocabile pena della cas-
„ sazione, e della pubblica dichiarazione,
„ di inidoneità nell'uffizio e carattere
„ consolare;

Perciò, affine di vieppiù animare la costruzione nazionale de' bastimenti, e di mettere al coperto li sudditi austriaci dal grave danno che risultar loro puole dalla compra di tali bastimenti, correndo il pericolo di perderli irrevocabilmente nel loro tragitto nel littorale austriaco, venendo assaliti dalli corsari barbareschi; e ad oggetto pure di denegare a tali bastimenti la Ces. Reg. Patente, a scanso delli moltiplici pregiudizj che indi derivar possono al glorioso paviglione austriaco ed alla navigazione e commercio nazionale, si raccomanda al Ces. Reg. consolato N. N. di non prestare il suo assenso ne' casi di tali comprite di basti-

menti; anzi di dissuaderne possibilmente li sudditi austriaci; e, qualora però ciò non gli riuscisse, di scrupolosamente osservare il §. 8.° della sopraccitata normale risoluzione, dando immantinente parte dell' operato a quel Governo a cui è sottoposto il compratore, con verificare ed indicare precisamente qual sia la costruzione del bastimento.

Dovendo in oltre esso Consolato N. N. nelle attuali circostanze avvertire li capitani austriaci del pericolo in cui incorrerebbero, qualora acquistassero presentemente de' bastimenti di costruzione delle potenze ora belligeranti; ed i quali, essendo stati predati durante la guerra, non fossero stati, sì dichiarati di buona presa, che venduti in un porto neutro.

Trieste, il dì 9 giugno 1798.

POMPEO CONTE DE BRIGIDO
Governatore.

Francesco Conte de Guicciardi
Consigliere del Governo.

XVI.

CIRCOLARE

a tutti i Ces. Reg. Consoli, concernente i rolli rilasciati a' capitani dal Ces. Regio uffizio capitanale del porto di Trieste, nonchè la facilità di licenziare ne' porti esteri i marinari arruolati e sudditi.

Sopra rimostranza fatta dal Ces. Reg. ufficio capitanale del porto di questa città, che alcuni Ces. Reg. consoli, non solo si siano fatto lecito di cangiare del tutto, o di alterare in parte li rolli rilasciati dal detto uffizio capitanale, come li soli che sono validi, sostituendo alli medesimi degli altri affatto nuovi; che in oltre, contro il §. 3. cap. VI dell'Editto politico di marina, permettano con facilità alli capitani di licenziare gli arruolati marinari, ed a questi di abbandonare il loro servigio, annuendo, che venghino arruolati anche de' sudditi di potenze in guerra con li cantoni della Barbaria; perciò, affine di riparare a siffatti disordini, che potrebbero apportare delle più funeste conseguenze alla navi-

gazione austriaca, sì rispetto alla subordinazione della marinarìa, che riguardo al credito del glorioso austriaco paviglione, si commette al Cesareo Regio consolato N. N. di riscontrare li rolli di questo Cesareo Regio uffizio capitanale del porto, soltanto allora, quando vi fosse un sospetto di alterazione; di attergarvi un qualche disbarco accaduto per forzosa insuperabile cagione, indicando il soggetto sostituitovi; di munire i capitani di un certificato comprovante la necessità dell'accaduto disbarco, o sostituzione; di osservare quanto sin'ora è stato prescritto riguardo a'soggetti capaci di essere arruolati sopra bastimenti austriaci; e di non alterare in veruna maniera il rollo originale; ma bensì di riferire con esattezza tutti gli avvenimenti d'importanza, riguardo a tale oggetto.

Trieste, il dì 5 gennajo 1799.

POMPEO CONTE DE BRIGIDO
Governatore.

Francesco Conte de Guicciardi
Consigliere del Governo.

XVII.

EDITTO

circa il pagamento delle tasse per la Patente ed il Firmano, da effettuarsi dai ricorrenti o loro procuratori avanti la spedizione delle loro suppliche alla Cesareo-Regia Internunziatura in Costantinopoli.

NOI POMPEO DEL S. R. I.

Conte Brigido di Bresowitz, libero Barone in Marenfels ec., di S. C. R. Appostolica Maestà, effettivo Consigliere intimo, Ciamberlano, Capitano Civile e Comandante Militare della Città e Porto-franco di Trieste.

Per accellerare in avvenire l'estesa e la rimessa delli ricapiti di navigazione austriaca; ed affine di procurare a questa ogni possibile appoggio ed incoraggimento, la Ces. Reg. intima cancelleria di corte e di stato si è compiaciuta, come si ravvisa dal decreto della camera aulica del dì 21 settembre 1798, di aggradire

la supplichevole proposizione fatta da molti proprietarj di bastimenti, ed appoggiata dovutamente da questo Governo presso il suddetto dicastero, che, nel mentre si ricerca per la via del Ces. Reg. Signor Internunzio il conseguimento dei firmani, vengano, per il possibile risparmio di tempo, anticipatamente preparati la Patente sovrana e lo scontrino, in guisa, che questi documenti, dopo l' arrivo de' firmani in Vienna, possano senza indugio essere spediti a Trieste.

In seguito fu, sopra un' altra proposizione, avanzata in questo merito per parte del suddetto dicastero aulico, stabilito con decreto del dì 21 gennajo prossimo passato, che cadaun ricorrente per i Ces. Reg. ricapiti di navigazione, debba, nell' incontro della presentazione; e conseguentemente avanti l' inoltramento del suo ricorso al Signor Internunzio in Costantinopoli, sempre anticipatamente pagare le tasse sin ora usitate; e che, seguita la suprema finale decisione sull' esito del suo ricorso, debba effettuarsi il pareggiamento tra esso ricorrente ed il Ces. Reg. erario; cosicchè esso, nel

caso gli venissero affatto ricusati i ricapiti, null'altro avrebbe da supplire in ragione di tassa di corte, se non che le sole spese de' materiali della Patente e scontrino già preparati, ma divenuti inutili.

Incumberà quindi a cadaun ricorrente per la Patente, di giustificarsi tosto nell'incontro della presentazione di sua supplica, di aver effettivamente saldate a questo Ces. Reg. Uffizio Governiale di tasse le dovute competenze, da calcolarsi secondo la portata del bastimento sul ragguaglio delle tonnellate; poichè, in caso diverso, la supplica resterebbe giacente senza alcun riflesso; e verrebbe, soltanto dopo suppliti questi obblighi, inoltrata a Costantinopoli.

A norma di questo ordine sapranno regolarsi anche tutti gli altri ricorrenti, quì non domiciliati; onde con la sostituzione di persone quì costantemente dimoranti e sufficientemente autorizzate a fare il suddetto pagamento, possano preservarsi contra ogni ritardo a loro soltanto pregiudizievole.

S'intende peraltro da per se, che tutti que' proprietarj de' bastimenti, i

quali avessero già antecedentemente implorati, ovunque siasi, i ricapiti di navigazione; sieno questi quì già giunti, ma non ancora ritirati, ovvero tuttavia attesi; sieno essi loro presentemente occorrevoli o meno, debbano immediatamente soddisfare le summentovate competenze; e ciò tanto più certamente, quantocchè un maggior ritardo nell'incasso di questi pagamenti, frastorna indicibilmente la manipolazione di questo Ces. Reg. Uffizio Governiale di tasse.

Il che si porta a comune notizia, affine cadaun proprietario di bastimenti sappia uniformarsi a questa regola, tendente al suo proprio vantaggio ed al buon ordine.

Trieste, il dì 9 febbrajo 1799.

POMPEO CONTE DE BRIGIDO
Governatore.

Francesco Conte de Guicciardi,
Consigliere del Governo.

XVIII.

EDITTO

concernente l'inibizione di caricare sulli bastimenti mercantili austriaci de' gruppi ed altri effetti senza polizza di carico, e senza l'inserzione nel manifesto.

Sebbene in tempi tranquilli le caricazioni de' gruppi ed effetti sopra i bastimenti senza polizza di carico, e senza che sieno inserite ne' rispettivi manifesti, sempre però in forza di un abuso soltanto tollerato, non vadano soggette a verun rischio; nulladimeno, avendo questo Coverno ravvisato, dagli esempj ultimamente accaduti nell'Adriatico, dei fermi e delle visite di bastimenti austriaci, praticati per parte de' legni armati Imperiali-russi, che una tale mancanza diede loro motivo a tirarne degli argomenti sinistri e dubbiosi sulla proprietà di simili effetti; trova perciò questo Ces. Reg. Governo necessario, a scanso di tali inconvenienti, di seriamente proi-

bire, mediante questo Editto, da essere pubblicato niore consueto, a tutti li capitani, porzionevoli, e caricatori, che essi ricevano e rispettivamente permettano, che venghino presi a bordo de' bastimenti danari ed altri effetti, senza polizza di carico, e la relativa loro descrizione ne' manifesti, sotto la comminazione, che altrimenti verrà esatta la buonificazione de' danni per parte de' trasgressori, ed in caso d'insolvenza, essi non isfuggiranno dalle condegne pene corporali.

Il che si porta a comune notizia per norma e direzione.

POMPEO CONTE DE BRIGIDO
Governatore.

L. S.

Francesco Conte de Guicciardi,
Ces. Reg. Consigliere governiale.

Ex Consilio cæs. reg. Gubernii,
Tergesti, die 20 mensis Aprilis 1799.

Pietro Combelle,
Ces. Reg. Segretario del Governo.

XIX.

ORDINE CIRCOLARE

a tutti i Ces. Reg. Consoli generali, Consoli o Vice-consoli, concernente il contegno da osservarsi da' medesimi, riguardo a' sovrani ricapiti di navigazione.

Siccome nella Marina austriaca spesso volte accader puole, che uno o l' altro de' Capitani sia costretto di depositare li sovrani ricapiti di navigazione negli Uffizj de' Ces. Reg. Consolati, o che questi siano nel caso di doverli ripetere dalli Capitani medesimi in forza del loro impiego; perciò . . . . qualora perisse un bastimento patentato austriaco, o si rendesse inabile alla navigazione, ovvero venisse preso da qualche pirata, dovrà mettersi avanti tutto in chiaro nel costituto da assumersi sull'accaduto la principale circostanza, *se li ricapiti di navigazione siano stati salvati*, di ritirare in tal caso questi documenti dalli rispet-

tivi Capitani verso ricevuta, e di spedirli cautamente involti e ben suggellati, colla prima sicura occasione a questo Governo; ben inteso, che lo stesso dovrà pure osservarsi in casi di vendita di un bastimento austriaco, compatibile colle veglianti prescrizioni. Che se poi all'incontro si rilevasse dalle deposizioni del Capitano, che li ricapiti di navigazione non abbiano potuto essere salvati, dovrà . . . . . annotarsi tale particolarità nel costituto, con trasmettere parimenti un legale estratto del medesimo a questo Governo per l' ulteriore opportuno uso.

Trieste il dì 24 febbrajo 1800.

POMPEO CONTE DE BRIGIDO
Governatore.

Francesco Conte de Guicciardi,
Ces. Reg. Consigliere del Governo.

XX.

CIRCOLARE GOVERNIALE,

concernente la presentazione de' manifesti di carico al Ces. Regio Uffizio del Porto ed al casino di sanità.

Mediante l' Editto, stato pubblicato sotto il dì 10 marzo 1779, venne notificato a tutti li Negozianti, Raccomandatarj di bastimenti, ed agli Spedizioneri di questa piazza, come pure a tutti li Capitani e Padroni di barca, qualmente, avendosi rilevato, che alcuni dei medesimi non presentino a' rispettivi Uffizj il giusto ed accurato Manifesto de' loro Carichi, tanto nel loro arrivo, che nella partenza da questo Porto, il quale disordine, essendo contrario alla chiara legge del Porto-franco, dannoso all' interesse del sovrano Erario, pericoloso all' importante oggetto della pubblica salute, e finalmente opposto a tutti

li riguardi di Commercio, di buon Governo, ed alla pratica osservata negli altri Porti di mare, non potendo essere ulteriormente tollerato, sia stato trovato necessario di stabilire già allora li seguenti punti di ordinanza, da essere inviolabilmente e costantemente osservati ed eseguiti, cioè:

1.° Nell'avvenire tutti li Capitani di bastimenti e li Padroni di barche mercantili dovranno fedelmente esporre nel Casino di Sanità, al loro arrivo, tutto l' intiero Carico, specificandone con tutta accuratezza, non solo la quantità, ma anche la qualità degli Effetti, escludendo affatto in somiglianti incontri i termini generali di merci ed altri simili, i quali saranno ammessi ne' soli casi, in cui uno o più Colli contenessero tanta varietà di Merci, che la loro specificazione venisse ad essere molto lunga.

2.° I Manifesti di partenza, forniti dalla prescritta legalizzazione, si dovranno fare colla stessa accuratezza, producendo nel Cesareo Regio Uffizio

Capitanale del Porto tutti li biglietti delle Merci caricate, ne' quali, secondo il solito, dovranno essere espressa la quantità de' Colli, la qualità e la provenienza delle Merci in essi contenute, ed il giusto loro peso.

Affinchè venga osservato il buon ordine nel legalizzare, e registrare li Manifesti; così si rende necessario, che li summentovati Manifesti vengano presentati alla Direzione Governiale del Protocollo di Esibiti: la mattina, dalle nove ore fino a mezzogiorno: e dopo pranzo, dalle tre ore fino le sei, per essere li primi estradati agli Esibenti colla prescritta legalizzazione dopo pranzo, e gli ultimi la susseguente mattina, lasciando in tal guisa il tempo necessario alli rispettivi Uffizianti del Governo e del Porto per il prescritto registro.

E vengono avvertiti li Capitani e Padroni di barca austriaci, che essi dovranno presentare consimili Manifesti per l'istesso oggetto alli Consoli Imperiali ne' rispettivi Porti del loro destino,

munendosi pure di simili documenti alla loro partenza dalli Porti esteri, perchè possano li suddetti Consoli Imperiali tenerne il prescritto registro, per formarne le prescritte Tabelle di Commercio da essere rassegnate a questo Governo con la fine di cadaun trimestre.

3.° Saranno rigettati i biglietti sospetti, e che non fossero fatti, o almeno sottoscritti, da persona a ciò autorizzata nel Negozio dal quale saranno stati venduti o spediti i Colli indicati ne' detti biglietti; oppure, in mancanza di tale persona, da pubblici Sensali, che avranno avuto mano nella vendita di detti Colli, o nel noleggio del bastimento.

Inesivamente alle suddette disposizioni:

4.° Viene espressamente inibito a cadaun Capitano o Padrone di barca di formare d'ora innanzi, o da se stesso, o per mezzo di altre persone, li suddetti biglietti, sotto pena arbitraria da essere di volta in volta stabilita propor-

zionatamente alle circostanze della trasgressione; così pure resta proibito al Ces. Reg. Uffizio del Porto, di non dare le spedizioni d'Uffizio, se non che a quelli Capitani e Padroni di barca, che presenteranno li Manifesti debitamente legalizzati e corredati de' biglietti delle Merci caricate.

5.° Incorrerà pure nella pena di Lire sei per ogni tonnellata di Merce che non fosse stata manifestata, tanto nell'arrivo, che nella partenza, il Capitano o Padrone trasgressore; riservandosi questo Governo di accrescere tale penalità particolarmente in riguardo dei recidivi.

Nell'atto che il presente Editto viene ripubblicato con le rispettive aggiunte analoghe alle recenti prescrizioni auliche, per l'esatta osservanza, si rilasciano contemporaneamente le relative istruzioni al Cesareo Regio Uffizio Capitanale del Porto ed al Cesareo Regio Magistrato di Sanità, incaricandoli d'invigilare sulla puntuale esecuzione di tale ordinanza; ed istruendoli ad un

tempo, di non rilasciare per l'avvenire verun attestato per Merci, le quali non fossero state indicate ne' Manifesti presentati nell'arrivo o partenza dei bastimenti.

Saprà pertanto cadauno guardarsi dall'incorrere in alcuna delle sopra stabilite penalità, prestando la dovuta ubbidienza a quanto viene seriamente comandato nella presente Circolare.

Trieste il dì 12 luglio 1802.

POMPEO CONTE DE BRIGIDO
Governatore.

Francesco Conte Guicciardi
Consigliere del Governo.

XXI.

EDITTO

con cui vengono ammoniti i capitani de' bastimenti austriaci di guardarsi ne' Porti esteri da ogni atto contrario alle leggi del paese.

Da parte del Cesareo Regio Governo della Città e Porto-franco di Trieste ec.

Si ammonisce seriamente col presente Editto ciascun capitano di bastimento austriaco, di guardarsi ne' porti esteri da ogni atto contrario alle leggi del paese ove approda, di non commettere de' contrabbandi, nè di prestarvi mano ad altri, e molto meno di farsi lecito qual si sia arbitrio sotto il pretesto di sostenere il decoro del Paviglione austriaco: richiamandosi semplicemente in ogni avvenibile caso al rispettivo Uffiziante consolare, dipendendo da questi con tutto il dovuto rispetto ed esattezza, senza permettersi

inconvenienti ed imprudenti discorsi; mentre, in caso diverso, dovrà attribuire a se stesso, se dagli Ufficj Consolari verrà conseguentemente ripresa la sua disubbidienza, ed insinuati a questo Governo li commessi eccessi è violenze per la più severa inquisizione e gastigo.

POMPEO CONTE DE BRIGIDO,
di Sua S. C. R. A. M. effettivo Consigliere intimo, Ciamberlano, Capitano civile, Comandante militare, e Governatore della Città e Porto-franco di Trieste ec.

Antonio Barone de Marenzi
Ces. Reg. Cons. del Gov.

Ex Consilio Cæs. Reg. Gubernii,

Tergesti, die 13 novembris 1802.

Federico Carlo de Ossezky,
Ces. Reg. Segr. Coverniale.

XXII.

EDITTO

concernente i contratti fra i proprietarj e capitani de' bastimenti, nonchè riguardante la concessione de' certificati di sostituzione.

Ad oggetto di mantenere illese da ogni abuso le leggi vigenti in materia di navigazione, si rende noto con il presente Editto: che d'ora in poi, *sarà obbligo di ogni Proprietario di bastimento di stipulare con il suo Capitano un formale contratto*, da depositarsi nel Cesareo Regio Uffizio Capitanale del Porto, nell'atto che sarà per conseguire le spedizioni, con cui il Proprietario ed il Capitano vicendevolmente promettono: il primo di non licenziare il Capitano: e questo di non domandare il suo congedo avanti l'espiro delli tre anni, a' quali è ristretta la durata de' Sovrani Ricapiti di navigazione, a meno che non

vi intervenissero delle particolari circostanze e delli rilevanti motivi, che di volta in volta dovranno legittimarsi, e riconoscersi per tali da questo Governo. Ciò rendesi tanto più necessario, quantocchè da un tempo in poi sono avvenuti de' casi, che richiedono assolutamente di restringere li sin ora usitati Certificati di sostituzione, onde non dare alli Cantoni della Barbarìa il benchè minimo motivo di offendere, sotto qualunque siasi pretesto, la sicurezza del glorioso Austriaco Padiglione.

Per il che si rilascieranno in avvenire de' *Certificati di sostituzione soltanto*, a que' bastimenti, che avendo già implorati li nuovi Sovrani Ricapiti di navigazione in testa del nuovo Capitano, avessero da intraprendere un viaggio vicino, e tale, che non oltrepassasse il tempo occorrevole sino all' arrivo del nuovo Firmano del Gran - Signore; mentre *per viaggi lunghi*, ad eccezione di morte del Capitano qualora venisse preventivamente dimostrata l'urgenza del viaggio, non si estraderanno più simili

P

Certificati, nè tampoco si permetterà di navigare oltre il Golfo con li scaduti Ricapiti di navigazione.

POMPEO CONTE DE BRIGIDO
Governatore.

Gio: Battista de Rinna,
Consigliere Governiale.

Ex Consilio Cæs. Reg. Gubernii,

Tergesti die 7 mensis aprilis 1803.

Fridericus Carolus ab Ossezky,
Cæs. Reg. Gubernii a secretis.

XXIII.

CIRCOLARE

del Cesareo Regio Governo di Trieste, concernente la proibizione di ogni caricazione superiore alla salutifera portata del bastimento, o sopra - coperta.

Recenti funestissimi esempj comprovano la necessità di togliere l'abuso delle caricazioni smoderate e sopra coperta, che da qualche tempo arbitrariamente si praticano in aperta contravvenzione alle sovrane leggi, ed in danno e discredito manifesto della suddita navigazione mercantile. Quindi è, che questo Governo, ad urgente istanza delle Compagnie di Assicurazioni; come pure sopra successiva rimostranza di questa Deputazione di Borsa, trova giusto di ordinare:

1.° Che il Capitano del Porto, come pure gl' Imperiali Regj Consoli e Vice-Consoli, o Agenti consolari, debbano scrupolosamente invigilare sopra l' esatta osservanza di quanto è prescritto nel Sovrano Editto Politico di Marina nelli §§. 34 e 36 dell' Articolo II, onde resti impedita ogni caricazione superiore alla salutifera portata del Bastimento, e sopra-coperta.

2.° Che i medesimi, quando, con loro presaputa o per loro negligenza, potesse riuscire ad un Capitano di eludere la prefata legge, si terranno per risponsabili di qualunque danno che ne risultasse in pregiudizio di Proprietarj del Carico e del Bastimento, o degli Assicuratori, e

3.° Che quelli Capitani, i quali d' ora in poi si rendessero rei di abusiva Caricazione sopra coperta; oltre la perdita del Nolo ed il risarcimento di danni che potrebbero risultare, saranno giudicati inabili alla navigazione, e puniti a norma delle circostanze.

Il che si porta con la presente a comune notizia e direzione.

Trieste il dì 3 dicembre 1803.

In assenza di S. E. il signor Conte Governatore

FRÁNCESCO FILIPPO DE ROTH
Capo interino del Governo.

Gio: Battista de Rinna,
Ces. Reg. Consigliere Governiale.

XXIV.

ORDINE CIRCOLARE

per regola degli ormeggianti in questo Porto-franco.

A scanso d'ignoranza, che qualunque Capitano di bastimento o Padrone di barca, sì nazionale, che estero, allegar potesse, si è giudicato a proposito di ripubblicare separatamente per regola degli ormeggianti in questo Porto-franco, le principali ed indispensabili discipline, che si trovano sparse nell'Editto Politico di Marina, ed in altre Ordinanze; e sono le seguenti:

1.° Li Capitani o Padroni nell'ormeggiare i loro bastimenti alli fari, dovranno far stendere gli ormeggi tutto all'intorno de' fari, e non già ad una porzione più o meno grande de' medesimi, d'onde potrebbe facilmente derivare lo scompimento del faro; ed indi,

sì la perdita del bastimento male assicurato, che la rovina di molti altri urtati da quello.

2.° I bastimenti stazionati ne' Porti, Canali, e lungo le rive esteriori, non potranno tener fuoco a bordo, e nemmeno lumi scoperti in tempo di notte, cioè dal tramontare sino allo spuntare del sole.

3.° Gli spari di cannone, fucili ec. sono pure inibiti dal tramontare sino allo spuntare del sole, fuori del caso di qualche urgente bisogno di soccorso.

4.° Li bastimenti entro i Porti, canali, e vicino alle rive, non possono tenere a bordo polvere da tiro, nè cannoni carichi a palla.

5.° Non possono accendersi sulle rive, se non fuochi moderati, in caso di bisogno, in tempo di giorno solamente, ed in distanza di 12 piedi dalle prese destinate all'ormeggio, onde non resti pregiudicata la solidità delle medesime.

6.° Ogni Capitano o Padrone, sì nazionale che estero, sarà tenuto di eseguire immediatamente qualunque disposizione ancorchè vocale, data da questo Uffizio del Porto, salvo il Ricorso a chi si credesse aggravato.

7.° Chiunque mancasse a quanto viene stabilito ne' precedenti sei articoli, anderà soggetto alla pena pecuniaria di *cinquanta fiorini*, da essere esatta a benefizio del fondo di Marina; come pure alla rifusione del danno, che colla trasgressione fosse stato cagionato alle prese, a' fari, od agli altri bastimenti.

Un esemplare a stampa della presente Circolare sarà comunicato ad ogni Capitano di bastimento, e Padrone di barca, che, arrivato in questo Porto, si presenterà al Casino di Sanità, per notizia e direzione.

Trieste il dì 13 novembre 1804.

SIGISMONDO CONTE DE LOVÀSZ
Governatore.

Gio: Battista Rinna,
Ces. Reg. Consigliere del Governo.

XXV.

CIRCOLARE

concernente l' ammonizione a' Capitani di bastimenti mercantili austriaci, affinchè, sotto propria risponsabilità, prestino tutta l'ubbidienza e rispetto alli Ces. Reg. Consoli, e paghino a' medesimi con tutta puntualità li diritti consolari.

Venuto a sapere, che taluno de' Capitani di bastimenti mercantili austriaci, si faccia lecito di dimenticarsi l'ubbidienza ed il rispetto dovuto alli Cesarei Regj Consoli, e persino di negare a questi il pagamento delle tasse consolari dalle Leggi stabilite; questo Governo, per prevenire le pessime conseguenze, che da tale rozzo ed irregolare contegno, derivar potrebbero al buon credito di cui sin'ora ha sempre goduto il glorioso Paviglione austriaco, ha trovato necessario di ammonire con la presente tutti e singoli li Capitani austriaci, a prestare,

sotto propria risponsabilità, tutta l'ubbidienza e tutto il rispetto alli Cesarei Regj Consoli, non che di persolvere alli medesimi, tanto infallantemente con tutta puntualità li diritti consolari; quantocchè, in caso di minima mancanza, verranno assoggettati senza remissione al pagamento del doppio importo.

Trieste il dì 4 dicembre 1804.

SIGISMONDO CONTE DE LOVÀSZ
Governatore.

Gio: Battista Rinna
Ces. Reg. Consigliere governiale.

XXVI.

Gli obblighi speciali delli proprietarj di bastimenti che navigano con la Patente austriaca e scontrino relativo, nonchè con il firmano del Gran-Signore.

Io infrascritto N. N. dichiaro con mio solenne giuramento, quale intendo sia stato legalmente deferito, e da me formalmente deposto; che

1.° Io sia il solo e vero proprietario del bastimento, che è un . . . . . . nominat . . . . . . della portata di circa . . . . . tonnellate, armato con . . . . cannoni, ed equipaggiato con . . . persone, compreso lo stesso capitano N. N., senza che in quello vi abbia alcun altro qualche partecipazione od interesse, nè direttamente, nè indirettamente, nè sotto proprio, nè sotto finto nome; dichiarandomi contento, che, se, ciò non ostante, si manifestasse qualche altro

proprietario, o porzionevole, o interessato oltre di me, il bastimento cada immediatamente al Fisco senza alcun processo; che io, in qualità di proprietario, sia punito colla *penale di zecchini mille.*

2.° Dichiaro, prometto e mi obbligo di osservare esattamente ed inviolabilmente, e di far osservare dal capitano tutte e singole le ordinanze prescritte, e da prescriversi da Sua Maestà Imperiale e Reale, senza poterne in alcun tempo allegare, o farne allegare, ignoranza.

3.° Mi dichiaro e costituisco pieggio e mallevadore solidale per la persona del capitano, come pure responsale delle negligenze ed abusi, che da quello potessero essere commessi in pregiuzio, disprezzo od offesa del glorioso Paviglione e Patente di Sua Maestà, e delle sue ordinanze.

4.° Dichiaro, prometto e mi obbligo sotto le rispettive pene nell'*Editto di Marina* stabilite, di non inalberare, nè

lasciare inalberare in nessun tempo o luogo, e per nessuna causa o ragione, sopra il suddetto bastimento altra bandiera od insegna, se non il solo glorioso Paviglione di Sua Maestà Imperiale e Reale, e di non prendere, nè di lasciare prendere, e molto meno navigare con patente di altri Principi, benchè amici o confederati di S. M., nè di mutare o lasciare mutare il nome del capitano, o quello del bastimento, nè di impiegare direttamente od indirettamente il medesimo bastimento in servigio di nemici di Sua Maestà, od in trasporto di truppe o di munizioni da bocca o da guerra, o di merci loro, sotto pena, in caso di contravvenzione, dell'immediata confiscazione di questo bastimento, e delle pene nel detto *Editto* stabilite.

5.° Dichiaro, prometto e mi obbligo di non sostituire, o lasciar sostituire altro capitano (benchè suddito di Sua Maestà) al comando del suddetto bastimento; salva la ragione identifica di una sua infermità, o di qualche forte accidente. Nel qual caso intendo, che, la sostituzione del Capitano debba se-

guire, e segua, con la presaputa e permesso in iscritto del Ces. Reg. Governo, o, se tal caso succedesse nel viaggio; con la scienza e consenso del più vicino console o vice-console di Sua Maestà; l'effetto ed i motivi della quale, dovranno registrarsi dal medesimo console o vice-console a tergo dello scontrino. Dichiarandomi e costituendomi sin d'ora, ed ora per allora, solennemente pieggio e mallevadore solidale per la persona del capitano legalmente sostituito. Dichiarando pure, promettendo ed obbligandomi, in caso di una stabile sostituzione del capitano, di implorare, senza dilazione di tempo, una nuova Patente e scontrino; e contravvenendo, mi sottopongo a quelle pene che saranno disposte da Sua Maestà, le quali (in riflesso alle circostanze e conseguenze della contravvenzione) potranno estendersi sino all'immediata confiscazione del bastimento.

6.° Dichiaro, prometto e mi obbligo di non disarmare, alienare, rinunciare, ipotecare o vendere, e di non lasciar disarmare, alienare, rinunciare,

ipotecare o vendere, il suddetto bastimento, specialmente in paesi esteri. E se le vicissitudini del commercio portassero di doverlo disarmare, alienare, rinunciare, ipotecare o vendere, dichiaro, prometto e mi obbligo di restituire immediatamente all'Eccelso Ces. Reg. Governo la Patente e lo scontrino, denunziando anche l'effetto e motivi della fatta alienazione, disarmamento, rinuncia, ipoteca o vendita del bastimento. Così sotto pena ad arbitrio di Sua Maestà.

7.° Dichiaro, prometto e mi obbligo di equipaggiare avanti la partenza dal porto di . . . . e di mantenere equipaggiato il suddetto bastimento con due terzi di sudditi effettivi di Sua Maestà. A qual effetto mi obbligo di presentare alla superiorità a ciò destinata, il vero e giusto rollo dell' equipaggio del bastimento avanti la sua partenza; col quale istesso equipaggio prometto di farlo ritornare in un porto o scala del littorale austriaco. Che se mancasse alcun marinaro per morte, malattia, diserzione od altro accidente, o dovesse restare

in porti o terre estere, il capitano dovrà munirsi di un certificato del più vicino console o vice-console, e di rimettere e far rimettere quel certificato, per mio discarico e legittimazione, alla mia superiorità.

8.° Dichiaro, prometto e mi obbligo di far prestare dal capitano la dovuta obbedienza; e corrispondere le consuete tasse a' consoli o vice-consoli risiedenti ne' luoghi che potranno essere toccati dal suddetto bastimento, esibire loro la Patente, rendere loro distinto e fedele ragguaglio della navigazione e carico, e di rimettere alla loro decisione le cause riguardanti il bastimento e la marinarìa, sotto pena della doppia rifusione delle tasse o diritti defraudati o ricusati.

9.° Dichiaro, prometto e mi obbligo di far ritornare il suddetto bastimento in uno de' porti o scale del dominio di Sua Maestà Imperiale e Reale, almeno una volta nel corso triennale prescritto dalla sovrana Patente; dichiarando, promettendo ed obbligandomi di non

fare o lasciar far uso della medesima Patente o scontrino oltre il prescritto corso e termine di tre anni; dopo il qual termine mi obbligo di rimettere, o far rimettere la vecchia a suo luogo; e volendo continuare la navigazione, di implorare da Sua Maestà Imperiale e Reale una nuova Patente verso la corrisponsione della stabilita tassa; sottoponendomi, in caso di contravvenzione, all'immediata confiscazione del bastimento, e ad altre pene stabilite dall'*Editto di marina*, ed alle arbitrarie in riflesso delle circostanze e conseguenze.

10.° Prometto ulteriormente, di non cedere giammai ad esteri, sotto alcun immaginabile pretesto, veruna porzione, verun utile e beneficio nel bastimento suddetto, *sotto pena della confiscazione del medesimo, e di zecchini mille.*

11.° Prometto ancora, sotto le medesime pene, di non abusare, nè del proprio nome, nè della Ces. Reg. patente, con permettere ad esteri di servirsi, o dell'uno, o dell'altra.

— *Io N. N. confermo e ratifico tutti e singoli gli articoli della presente dichiarazione ed obbligazione, a me chiaramente preletti, e da me perfettamente intesi, li quali prometto di osservare con mio giuramento, che io, con matura riflessione, deliberatamente, senza dolo e frode, senza riserva mentale intorno al senso delle parole, e senza interna contraddizione, quì presto. Così IDDIO mi ajuti.* —

XXVII.

Gli obblighi di navigazione de' capitani austriaci patentati.

Io N. N. dichiaro con mio solenne giuramento, quale intendo sia stato legalmente deferito, e da me formalmente deposto; che

1.° N. N. sia . . . i . . . sol . . . e ver . . . proprietari . . . del bastimento, che è un . . . nominat . . . della portata di circa . . . . tonnellate, equipaggiato con . . . . persone, compreso me stesso in qualità di capitano, armato con . . . . cannoni, senza che in quello vi abbia alcun altro qualche partecipazione od interesse, nè direttamente, nè indirettamente, nè sotto proprio, nè sotto finto nome; obbligandomi, che, se nel corso della mia navigazione e comando, sospettassi o conoscessi altri proprietarj, e porzionevoli od interessati, di denunciarli alla superiorità, sottopo-

Q 2

nendomi, in caso di contravvenzione, a quelle pene che sono, o saranno prescritte nell' *Editto di Marina*, le quali, in riflesso delle circostanze indicate nel medesimo *Editto*, potranno estendersi fino al supplizio della morte.

2.° Dichiaro, prometto e mi obbligo di osservare esattamente ed inviolabilmente, e di far osservare dal mio equipaggio, e dalla ciurma, tutte e singole le ordinanze prescritte, e da prescriversi da Sua Maestà Imperiale e Reale, senza poterne in alcun tempo allegare, o farne allegare ignoranza.

3.° Dichiaro, prometto e mi obbligo, sotto le rispettive pene nell' *Editto di Marina* stabilite, di non inalberare, nè lasciare inalberare in nessun tempo o luogo, e per nessuna causa o ragione, sopra il suddetto bastimento altra Bandiera od insegna, se non il solo glorioso Paviglione di Sua Maestà Imperiale e Reale; e di non prendere, e molto meno navigare con patente di altri Principi, benchè amici o confederati di Sua Maestà, nè di mutare il mio nome o,

quello del bastimento, nè d'impiegare direttamente od indirettamente il medesimo bastimento in servigio di nemici di Sua Maestà, od in trasporto di truppe o di munizioni da bocca o da guerra, o di merci loro, sotto la pena, in caso di contravvenzione, nel detto *Editto* stabilita.

4.° Dichiaro, prometto e mi obbligo di non sostituire, o lasciar sostituire in mia vece altro capitano (benchè suddito di Sua Maestà) al comando del suddetto bastimento; salva la ragione identifica di una mia infermità, o di qualche forte accidente. Nel qual caso intendo, che la sostituzione del capitano debba seguire, e segua, con la presaputa e permesso in iscritto del Ces. Reg. Governo, o, se tal caso succedesse nel viaggio, con la scienza e consenso del più vicino console o vice-console di Sua Maestà; l'effetto ed i motivi della quale, farò registrare dal medesimo console o vice-console a tergo dello scontrino. E promettendo pure, ed obbligandomi di annunciare o di far annunciare a . . . proprietari . . . . del bastimento, sen-

za dilazione di tempo, la fatta sostituzione.

5.° Dichiaro, prometto e mi obbligo di non disarmare, alienare, rinunziare, ipotecare o vendere, il suddetto bastimento, nè di prendere sopra quello danari a cambio marittimo senza scienza ed espresso ordine del . . . proprietari . . . . . e contravvenendo, mi sottopongo alle pene pecuniarie, ed afflittive disposte dal mentovato *Editto*, oltre la rifusione di tutti i danni a . . . . proprietari . . . del bastimento. E se, per ordine de . . . medesim . . . dovessi disarmare, alienare, rinunciare, ipotecare o vendere il suddetto bastimento, prometto e mi obbligo di non far più uso alcuno della Cesarea Regia Patente e dello scontrino; ma di rimettere l'una e l'altro senza dilazione di tempo al . . . proprietari . . . onde quest . . . pos . . . restituirla alla superiorità.

6.° Dichiaro, prometto e mi obbligo di equipaggiare avanti la partenza dal porto di . . . . . e di mantenere equipaggiato il suddetto bastimento con

due terzi di sudditi effettivi di Sua Maestà. A qual effetto mi obbligo di presentare alla superiorità a ciò destinata, il vero e giusto rollo dell'equipaggio del bastimento avanti la mia partenza; col quale istesso equipaggio prometto di ritornare in un porto o scala del littorale austriaco. Che se mancasse alcun marinaro per morte, malattia, diserzione od altro accidente, o dovessi lasciare o restare in porti o terre estere, prometto, e mi obbligo di munirmi di un certificato del più vicino console o viceconsole, e di rimettere o far rimettere quel certificato, per mio discarico e legittimazione, alla mia superiorità.

7.° Dichiaro, prometto e mi obbligo di reclutare e rimpiazzare ogni marinaro, o marinarj mancanti con sudditi di Sua Maestà Imperiale e Reale; ed in assoluta mancanza de' suoi sudditi, di reclutare e rimpiazzare con sudditi almeno di principi confederati o amici di Sua Maestà.

8.° Dichiaro, prometto e mi obbligo di prestare la dovuta obbedienza, e

corrispondere le consuete tasse a' consoli o vice-consoli risiedenti ne' luoghi che potranno essere toccati dal suddetto bastimento, di esibire loro la Patente, di rendere loro distinto e fedele ragguaglio della mia navigazione e carico, e di rimettere alla loro decisione le cause riguardanti il bastimento e la marinarìa, sotto pena della doppia rifusione delle tasse o diritti defraudati o ricusati, e di altre pene arbitrarie in riflesso delle circostanze e conseguenze.

9.° Dichiaro, prometto e mi obbligo di ritornare col suddetto bastimento in uno de' porti o scale del dominio di Sua Maestà Imperiale e Reale, almeno una volta nel corso triennale prescritto dalla sovrana Patente; dichiarando, promettendo ed obbligandomi di non fare o lasciar far uso della medesima Patente o scontrino oltre il prescritto corso e termine di tre anni; dopo il qual termine mi obbligo di rimettere o far rimettere la vecchia a suo luogo, e non proseguire la navigazione senza una nuova Patente; sottoponendomi, in caso di contravvenzione, alle pene stabilite dall' *E-*

ditto di *Marina*, ed altre arbitrarie in riflesso delle circostanze e conseguenze.

— *Io N. N. Capitano del sopra descritto bastimento, che è un . . . . . . nominat . . . . . . confermo e ratifico tutti e singoli li nove articoli della presente mia dichiarazione ed obbligazione, a me chiaramente preletti, e da me perfettamente intesi, li quali prometto di osservare con mio giuramento, che io, con matura riflessione, deliberatamente, senza dolo e frode, senza riserva mentale intorno al senso delle parole, e senza interna contraddizione, qui presto. Così IDDIO mi ajuti.* —

XXVIII.

TRADUZIONE
DI UN FIRMANO
DEL GRAN-SIGNORE.

Al Capitano Pascià (Gran-Ammiraglio dell'Impero Turco) Hussein Pascià, al Pascià di Algeri Hassan Pascià, nonchè a tutti i Pascià delle diverse Isole e Spiaggie del Mare Mediterraneo; alli Beglerbeghì di Tunesi e Tripoli; a tutti i Giudici e loro Vicarj delle Spiaggie ed Isole suddette; in oltre a' Castelsopraintendenti delle scale, Luogotenenti, Voivoda, ed altre persone magistrali; e finalmente a tutti i Capitani, tanto de' bastimenti della Sublime mia Porta naviganti nel Mare Mediterraneo, quanto de' bastimenti corsari dei suddetti Cantoni di Barbarìa.

L'Imperiale-Regio Internunzio, presentemente risiedente presso la mia fortunata Porta, *Barone* de *Herbert Ratkeal*,

il di cui fine sia felice, ha mandato alla mia Sublime Porta una sigillata nota, mediante la quale egli ricerca la spedizione di un mio Firmano Gransignorile, in virtù dell'articolo terzo del trattato di pace, concluso ultimamente tra la Sublime Porta e la Corte Imperiale-Reale, del seguente tenore:

La Sublime Porta rinuova e conferma separatamente tutte le Capitolazioni, Senedi, Firmani ed altre disposizioni nel senso più stretto e nella loro intiera estensione, vigenti, riguardo il commercio Imperiale, e la libera navigazione sino all'anno 1202, li 2 della luna di Gemazil-ewel (cioè sino all'anno 1788, il dì 9 febbrajo) e dalle due Corti formalmente riconosciute, in tal guisa, che, nè essa stessa agirà in contrario, nè avrà da permettere, che da altri venga contrafatto minimamente alle medesime, essendo e dovendo essere tutti tali Senedi, Firmani ed altri ordini vicendevolmente riconosciuti da ambe le due Corti, perpetuamente osservati e messi in esecuzione nel loro pieno vigore e con la pristina energia, come se qui fossero di parola in-

parola inserti, descritti e dettagliati, affinchè l'Imperiale suddito e capitano, comandante il bastimento mercantile Imperiale, *la Città di Trieste*, il quale vuol far vela dall' Imperiale *Porto di Trieste*, e navigare da questo luogo verso diverse scale ad oggetto del commercio, nel caso, che, cammin facendo, incontrasse un bastimento corsaro di Barbarìa, od un corsaro dulcignotto, o qualche vascello della mia Sublime Porta, tanto lui stesso, quanto il suo equipaggio e i passeggieri, non vengano, nè offesi, nè danneggiato minimamente il suo bastimento e di lui carico, contra il trattato di pace, e principalmente contra il Sened commerciale consegnato alla Corte Imperiale sigillato l'anno 1197, del dì 9 del Sacro Ramazan (8 agosto 1783, da considerarsi come una aggiunta di quello; ma bensì possibilmente assistito, e prestatogli l'occorrevole ajuto, nonchè somministrati tutti gli opportuni mezzi, onde possa arrivare immune e con sicurezza al suo destino senza impedimento e tardanza; ed in oltre, se, o costretto da' tempi contrarj, o ad oggetto di commercio o mosso da qualche altra ragione, approdasse

in un porto del nostro impero, e principalmente de' Barbareschi, ed ivi dimorasse, sarà cura della Superiorità dei sopraddetti Cantoni e degli altri miei Stati, di comportarsi, tanto verso la persona del Capitano, quanto verso la di lui ciurma, i passaggieri ed il carico stesso, a richiesta dell' amicizia e della buona intelligenza, di prenderlo sotto la protezione, a senso de' trattati, e di allontanare attentamente ogni sorta di offesa.

E' perciò anche il mio supremo comando, che non s'abbia da fare il minimo impedimento al libero e sicuro corso del soprannominato naviglio, in virtù delle obbligazioni assunte mediante i trattati di pace e Senedi, conchiusi, tanto nell'addietro, quanto recentemente conservati nel mio Divano Gransignorile, e vigenti nella piena loro forza tra le due Corti.

Tosto che dunque sarà noto a Voi, sunnominati Pascià, Beglerbeghì, Giudici, ed altri soprammentovati, che essendo la Corte Imperiale Tedesca, amica e

vicina della mia interminabile Porta, venga da ambe le due parti ardentemente desiderata la conservazione, e consolidazione della reciproca buona armonia ed intelligenza già esistente e fondata sopra inviolabili appoggi, che sia assolutamente necessario di procedere nell'avvenire in modo, che dia il contrassegno della particolare premura di consolidare questa, fra le due Corti regnante, concordia ed ingenuità; che in conseguenza di ciò, sia il mio sublime volere, di proteggere ed assistere nella guisa sin ora usitata a senso de' trattati, tutti i commercianti e sudditi della summentovata Corte, non meno che tutti i bastimenti mercantili provveduti con la Bandiera e Patente austriaca, che vanno o vengono per mare; che finalmente, ben lungi di approvare abbenchè la minima offesa o violazione de' suddetti navigli mercantili, sia anzi la mia suprema volontà, che, se, ciò non ostante, ne accadesse (che Dio guardi) sarebbe ciò da considerarsi al pari, come se fosse accaduto a' proprj bastimenti mercantili della sublime Porta, fra quali quì non è da farsi differenza; tostocchè

dunque, dico, tutto ciò sarà positivamente noto a Voi soprammentovati, dovrete avere in mira comune, di non permettere, che, contra il tenore de'Trattati e Senedi, venga commessa la minima offesa od inconvenevole azione, nè da Voi, nè da parte de'detti Corsari barbareschi, nè da qualche altro a Voi soggetto contra il summentovato capitano austriaco o suoi marinari, passaggieri ed altre persone e suo bordo, come anche al suo naviglio e suo carico; anzi procurarete, al caso che egli costretto da tempi contrarj o per altri motivi dovesse approdare ne' vostri porti, acciocchè non gli venga torto un pelo; bensì assistito nella guisa più amica ed in tutte le maniere possibili; dovrete inoltre nominatamente voi Capitani de'mentovati cantoni della Barbarìa, e Capitani e Reïs di altri navigli della mia sublime Porta, aver costantemente in vista i Trattati conchiusi tra le due Corti e sinora incessantemente osservati; nonchè il suggellato ed autentico Sened espressamente aggiunto, riguardo i bastimenti mercantili austriaci, contenente la loro garanzia ed assicurazione, impiegando

particolare diligenza, onde, incontrando quel capitano sul mare qualunque di Voi, non venga fatto il minimo danno, non solamente a lui stesso, od alle altre persone; ma nè anche alle merci da esso caricate, affine in ogni caso sia mantenuto l'amicabile vicendevole trattamento; ed egli arrivi pacificamente al suo destino, e venghi sicuramente condotto nell'andare e venire, e generalmente non si commetta cosa che potrebbe essere contraria minimamente a questo mio Sovrano ordine.

Data in COSTANTINOPOLI . . . . . .

INDICE